

CORTE DI ASSISE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemilauno, il giorno 3 del mese di luglio, in Roma

LA II CORTE DI ASSISE DI ROMA

composta dai Signori:

I.	MARIO LUCIO	D'ANDRIA	Presidente
2.	STEFANO	PETITTI	Giudice a latere
3.	MARIA LUISA	GALASSETTI	
4.	SALVATORE EUGENIO	LOPRETE	
5.	MAGNO SETTIMIO	CAMICIA	Giudici
6.	ELSA	NOVELLI	popolari
7.	FIGURELLA	DEL BIGIO	
8.	GUIDO	MAGGI	

con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal dott. Giovanni Salvi e con l'assistenza del Cancelliere sig.ra Orietta Caliandro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale con rito ordinario

CONTRO

- 1) **MARTINI Fulvio** nato a Trieste il 26.02.1923
Residente in Roma, via Quinto Fabio Pittore 28, **LIBERO**
- 2) **INZERILLI Paolo**, nato a Milano il 15.11.1933
Elettivamente domiciliato in Roma, via Arno 21, presso l'Avv. Franco Carlo Coppi **LIBERO**
- 3) **INVERNIZZI Gianantonio**, nato a Bergamo il 17.01.1946
Domiciliato in Roma, via Romeo Romei, 5 **LIBERO**

IMPUTATO

Martini Fulvio e Inzerilli Paolo:

- A) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 81 cpv. e p.p., 110,255, 351, 476 e 479 c.p. perché, in concorso tra loro e con ignoti, al fine di impedire l'accertamento giudiziario su fatti - reato, ascrivibili da altri e concernenti la gestione della SAD, nonché al fine di impedire al Presidente del Consiglio dei Ministri - che aveva autorizzato la consultazione del materiale documentale da parte dell'Autorità Giudiziaria - e al Parlamento il controllo politico sull'operato del Servizio di informazioni militare, impartivano direttive e specifiche disposizioni di sopprimere, sottrarre o formare atti con falso contenuto (documenti tutti concernenti la sicurezza dello Stato), il primo quale Direttore del Servizio militare, dal 1984, e il secondo quale Direttore della SAD e della VII Divisione dal 1974 al 1986, prima, e quale Capo di Stato Maggiore, poi, in particolare:

- sopprimendo, occultando o dando disposizione di distruggere il materiale esistente presso la VII Divisione (già SAD) e sue articolazioni periferiche, e cioè gran parte della documentazione relativa ai rapporti con i Centri periferici, esistente presso i Centri stessi e presso la Sede Centrale nonché parte del materiale documentale concernente l'addestramento impartito, comprendente i quaderni redatti dai singoli soggetti sottoposti ai diversi periodi di addestramento;
- occultando (sia manomettendo l'archivio e impedendo così il rinvenimento dei documenti, sia omettendo di segnalare l'esistenza di documentazione custodita altrove al momento del sequestro disposto dall'A.G.), documenti significativi (quali registri di protocollo, interni ed esterni; la documentazione dei CAG di Alghero);
- sopprimendo oppure occultando i microfilm di materiale documentale distrutto nel 1965 (e in particolare i fascicoli personali e gli elenchi del personale della OSOPPO ancora utilizzato, assommante a 200 - 250 persone), nel 1968 e nel 1975 (tra cui documenti relativi ai rapporti tra la CIA e il SIFAR);
- omettendo di indicare l'esistenza presso l'Ambasciata d'Italia a Londra di una cassaforte contenente documenti di pertinenza della Rete S/B e quindi oggetto del provvedimento di sequestro dell'A.g., e tra l'altro, spezzoni di microfilm, formati nel 1975 e dai quali emergeva la circostanza - non risultante da alcun atto o documento, né da dichiarazioni dei responsabili della Struttura - dell'esistenza di microfilm.
- Attestando falsamente al Presidente del Consiglio, al Direttore del CESIS e poi all'A.g. e alla p.g., in sede di redazione dei verbali di esibizione del materiale documentale esistente presso il SISMI:
 - a) che la rete S/B era composta dalle persone delle quali veniva fornito elenco nominativo, omettendo così di riferire che numerose persone non inserite in nessuna lista oppure in quella dei c.d. "negativi" erano state addestrate o comunque utilizzate dalla rete S/B e comunque in operazioni per le quali erano state addestrate presso il CAG di Alghero e che la documentazione concernente i singoli soggetti era stata in larga parte soppressa nel 1972 e ricostruita, senza che ne restasse attestazione agli atti;
 - b) che il personale già appartenente alla Organizzazione "0" transitato nella Struttura S/B era indicato nelle liste predette;
 - c) che la Struttura S/B non aveva mai avuto finalità diverse da quella della difesa del territorio della Nazione nella ipotesi di invasione da parte di nemico esterno, omettendo così - tra l'altro - di riferire sulle reali ragioni della ristrutturazione della Rete, dell'allontanamento di personale esterno e del ritiro del materiale di armamento a partire dal 1972 e sulla predisposizione della Rete, sin dalla sua origine, anche ad attività informative sulle attività dei partiti, dei movimenti e delle personalità politiche e sindacali,

In Roma dal luglio al dicembre 1990

INZERILLI Paolo:

- B) del delitto di cui agli artt. 110 e 255 c.p. perché, in concorso con LUCIDI Alvaro, deceduto, dava disposizioni perché fosse distrutto, senza che la distruzione venisse in alcun modo attestata, il materiale documentale relativo ai rapporti del Servizio con la CIA (Central Intelligence Agency); in Roma nell'anno 1976.

INVERNIZZI Gianantonio:

- C) del delitto di cui all'art. 255 c.p. perché, quale Direttore della VII Divisione, - dava disposizioni a Decimo GARAU - responsabile del Centro Addestramento Guastatori di Alghero,

il quale si avvaleva della collaborazione del sottoposto Antonio MARONGIU, di distruggere i "quaderni" redatti dai "gladiatori" al momento dell'addestramento, materiale classificato e comunque segreto perché attinente a notizie concernenti la sicurezza dello Stato cosicché il GARAU e il MARONGIU distruggevano con il fuoco e senza alcuna attestazione i "quaderni" redatti dal 1957 al 1990 dal personale addestrato presso il CAG; in Alghero nel luglio/agosto 1990, ordine impartito da Roma.

La Corte il 29.09.97 ha emesso sentenza per il reato di cui al capo D) del decreto che dispone il giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 23 giugno 1997, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma disponeva il rinvio a giudizio, dinanzi a questa Corte di assise. di Fulvio Martini e Paolo Inzerilli per rispondere dei reati loro rispettivamente ascritti in epigrafe e di Gianantonio Invernizzi per rispondere del reato a lui ascritto al capo e) della rubrica, nonché del delitto di cui agli articoli 81 cpv. e 323 c.p., perché, abusando della propria funzione di direttore della VII divisione e al fine di impedire l'esercizio del controllo da parte delle autorità (Presidente del consiglio e Parlamento) sull'attività della Divisione del Servizio da lui diretta, e quindi di procurare vantaggio a sé e a coloro che lo avevano preceduto nella carica, dava disposizione di distruggere attraverso le prescritte procedure 560 documenti; fatto commesso in Roma dalla fine di luglio 1990.

All'udienza del 24 settembre 1997, costituite le parti, la difesa dell'Invernizzi eccepiva la nullità parziale del decreto che dispone il giudizio quanto alla imputazione sub c) e chiedeva il proscioglimento immediato per l'imputazione di cui agli artt. 81 cpv. e 323 c.p., perché i fatti non sono più previsti dalla legge come reato. I difensori degli altri imputati, a loro volta, eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo sussistente quella del tribunale militare; il pubblico ministero contestava la fondatezza di tale eccezione e, in riferimento alla posizione dell'Invernizzi, richiamando le richieste formulate al giudice per le indagini preliminari, ne chiedeva, in applicazione dell'art. 129 c.p.p., il proscioglimento immediato dalla imputazione di cui al capo c), per non aver commesso il fatto, e da quella relativa al delitto di cui agli articoli 81 cpv. e 323 c.p., perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La Corte si riservava di decidere sulle questioni proposte dalle parti.

All'udienza del 29 settembre 1997, la Corte rigettava, con ordinanza, le eccezioni di nullità del decreto che dispone il giudizio e di difetto di giurisdizione nonché la richiesta di proscioglimento immediato dell'Invernizzi dalla imputazione di cui al capo c); pronunciava invece sentenza di assoluzione del medesimo imputato dal reato di cui agli articoli 81 cpv. e 323 c.p. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Sull'accordo delle parti, il processo veniva rinviato per risolvere le questioni relative alla formazione del fascicolo del dibattimento.

Alla successiva udienza del 18 novembre 1997, data lettura dei capi di imputazione, il pubblico ministero indicava i documenti che, a suo giudizio, dovevano entrare nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p.; i difensori degli imputati si riservavano di svolgere le proprie deduzioni in proposito al momento della materiale produzione dei documenti; sull'accordo delle parti, la Corte disponeva procedersi oltre. Il pubblico ministero svolgeva allora l'esposizione introduttiva e formulava le richieste istruttorie; i difensori degli imputati illustravano le proprie linee difensive e formulavano le proprie richieste istruttorie. La Corte si riservava di decidere sulla ammissione delle prove, onde dar modo alle parti di esaminare i documenti oggetto di richiesta di acquisizione al fascicolo del dibattimento. All'udienza del 13 gennaio 1998, le parti chiarivano ulteriormente le proprie posizioni in ordine al regime di acquisizione degli atti al fascicolo e la

Corte rinviava ad una successiva udienza chiarendo che le produzioni documentali dovevano intendersi effettuate al sensi dell'art. 493 c.p.p..

Seguivano quindi ulteriori rinvii per consentire al pubblico ministero di predisporre la produzione documentale e alle difese di svolgere le proprie osservazioni in proposto.

All'udienza del 16 novembre 1998, la Corte ammetteva le produzioni documentali richieste dal pubblico ministero con il limite della inutilizzabilità degli atti aventi contenuto dichiarativo. All'udienza del 2 marzo 1999 aveva inizio l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dell'imputato di reato connesso Garau Decimo; nella medesima udienza venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese da Marongiu Antonio Maria, divenute irripetibili per essere egli deceduto. All'esito, la difesa di Invernizzi ne sollecitava l'assoluzione dalla imputazione di cui al capo c), ai sensi dell'art. 129 c.p.p., perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. Il pubblico ministero si riservava di esprimere il proprio parere su tale richiesta.

All'udienza del 18 marzo 1999, la difesa dell'Invernizzi insisteva nella propria richiesta, alla quale si associava il pubblico ministero. La Corte, con ordinanza allegata al verbale di udienza, respingeva la richiesta di proscioglimento immediato e disponeva procedersi oltre nel dibattimento, che peraltro, essendo la Corte impegnata nella trattazione di un processo a carico di un imputato detenuto, veniva differito al 5 ottobre 1999. In tale udienza, essendo intervenuto il mutamento nella composizione del collegio, le parti rinnovavano le eccezioni e le richieste già formulate nelle precedenti udienze; la Corte si riservava di provvedere sulle stesse, essendo la sua composizione ancora precaria. All'udienza del 26 ottobre 1999, la riserva veniva sciolta con la conferma di tutte le ordinanze già pronunciate; il pubblico ministero si riportava alla esposizione introduttiva e formulava le proprie richieste istruttorie; analogamente, i difensori si riportavano a quanto esposto al momento della apertura del dibattimento e alle rispettive richieste istruttorie. La Corte ammetteva le prove richieste dalle parti e all'udienza dei 2 novembre 1999 si procedeva all'esame dei testi Giulio Andreotti e Luigi Guidobono Cavalchini Garofali. All'udienza del 9 novembre 1999, aveva luogo l'esame dei testi Antonio Viesti, Francesco Berardino, Francesco Pierantoni, Ansoino Andreassi e Giuseppe Richero; sull'accordo delle parti, la Corte disponeva l'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti utilizzati per le contestazioni e dei documenti esibiti ai testi.

Alla successiva udienza del 16 novembre 1999, l'istruzione dibattimentale proseguiva attraverso l'esame dei testi Ottavio Fugaro, Renato Sgura, Mario Venceslai, Marcello Fulvi, e dell'imputato di reato connesso Bartolomeo Lombardo, il quale si avvaleva della facoltà di non rispondere; il pubblico ministero chiedeva l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal Lombardo nel corso delle indagini preliminari, ma la difesa degli imputati Martini e Inzerilli non prestava il consenso. Sull'accordo delle parti venivano comunque acquisiti e allegati al verbale d'udienza gli atti e i documenti esibiti ai testi.

All'udienza del 23 novembre 1999, aveva luogo l'esame dei testi Francesco Paolo Fulci e Lamberto Giannini; a seguito di contestazioni e sull'accordo delle parti, la Corte disponeva l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal teste Fulci nel corso delle indagini preliminari e dei documenti esibiti nel corso dell'esame. Alla successiva udienza del 30 novembre, veniva svolto l'esame dei testi Antonio Zanone, Nicola Pugliese, Luciano Scarel, Ettore Pavani, Vincenzo Cavataio e Felice Biasibetti; a seguito di contestazione, venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese dal teste Scarel nel corso delle indagini preliminari e, sull'accordo delle parti, i documenti esibiti al teste. All'udienza del 7 dicembre 1999, l'istruzione dibattimentale proseguiva con l'esame dei testi Sergio Mura e Giorgio Castagnola; all'udienza del 14 dicembre l'imputato di reato connesso Gerardo Serravalle si avvaleva della facoltà di non rispondere; la Corte, sull'accordo delle parti, disponeva quindi l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dal Serravalle nel corso delle indagini preliminari

nonché di quelle, rese da Luigi Tagliamonte, divenute irripetibili a causa del decesso del teste. Nella medesima udienza aveva luogo l'esame del teste Bruno Garibaldi. Il processo veniva quindi rinviato all'udienza del 28 marzo 2000, nel corso della quale veniva svolto l'esame dei testi Vito Paolo Formica e degli imputati di reato connesso Cismondi Giuseppe, Giovanni Romeo e Fausto Fortunato; il Romeo e il Fortunato si avvalevano della facoltà di non rispondere e la difesa degli imputati Inzerilli e Martini non prestava il consenso alla acquisizione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari richiesta dal pubblico ministero; questi comunicava altresì l'avvenuto decesso del teste Savoca e chiedeva l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni dallo stesso teste nel corso delle indagini preliminari.

All'udienza del 4 aprile 2000, nessuno dei testi citati dal pubblico ministero compariva. All'udienza del 12 aprile aveva luogo l'esame dei testi Giulio Primiceri, Giuseppe Tarullo, Paolo Dalù, Matteo Guerrieri, Luciano Piacentini e Massimo Sicuteri; sull'accordo delle parti e su richiesta del pubblico ministero, la Corte disponeva l'acquisizione al verbale d'udienza dei documenti esibiti al teste Primiceri. Alla successiva udienza del 18 aprile 2000, veniva svolto l'esame dei testi Alfonso Napoli, Aldo Belli, Ubertino Sattin, Luigi Baiocchi e Pasquale Notarnicola; a seguito di contestazioni, sull'accordo delle parti, veniva disposta l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da tutti i testi e delle deposizioni testimoniali rese in altro dibattimento dai testi Napoli e Notarnicola; sull'accordo delle parti, veniva disposta altresì l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dai testi Giomaria Cargiaghe e Mario Monaco, i quali avevano documentato il proprio impedimento a comparire in udienza.

L'istruzione dibattimentale proseguiva all'udienza del 18 maggio 2000 con l'esame dei testi Salvatore Palazzo, Armando Donat, Alfredo D'Amato, Ulisse Ciuti, Piero Confini, Pasquale Masanotti, Duilio Maiola, Beppino Faleschini; a seguito di contestazioni, venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dal teste Ciuti; sull'accordo delle parti venivano altresì acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese dai testi Giovanni Ciuti, Pier Franco Francioli e Pietro Fadini, deceduti, e da Enzo Ballico. All'udienza del 24 maggio 2000, aveva luogo l'esame dei testi Franco Marinoni, Manlio Recchi, Dario Tregnaghi, Bruno Trovant, Ferdinando Bacilieri, Luciano Pajarin, Franco Ballotta e Giuseppe Bailoni; sull'accordo della parti veniva disposta l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese da Giammario Pierantoni, Ottone Sponza, Alfonso Stanig e Dante Fedri. All'udienza del 31 maggio 2000, l'istruzione dibattimentale proseguiva con l'esame degli imputati di reato connesso Francesco Stoppani e Decimo Garau; lo Stoppani si avvaleva della facoltà di non rispondere e sull'accordo delle parti venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni dallo stesso teste nel corso delle indagini preliminari e dell'esame reso, in qualità di imputato, in un precedente dibattimento, nonché i verbali delle dichiarazioni rese dal Garau e utilizzati per le contestazioni. Il processo veniva rinviato all'udienza del 3 ottobre 2000, nel corso della quale aveva luogo l'esame dei testi Sergio Vannini e Paolo Scriccia e il nuovo esame del teste Lamberto Giannini; sull'accordo delle parti, venivano acquisiti i documenti prodotti dal pubblico ministero.

All'udienza del 12 ottobre 2000, aveva luogo l'esame dei consulenti tecnici del pubblico ministero, dott. Paola Carucci e dott. Gerardo Padulo, all'esito dei quali, su richiesta del pubblico ministero, veniva disposta l'acquisizione della relazione dagli stessi elaborata nel corso delle indagini preliminari e dei relativi allegati. Alla successiva udienza del 16 novembre 2000, veniva svolto un nuovo esame del teste Luciano Piacentini e l'esame del teste Giorgio Maina; su richiesta del pubblico ministero e sull'accordo delle parti, venivano acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese dal Piacentini nel corso delle indagini preliminari, utilizzati per le contestazioni, e i documenti mostrati al teste nel corso dell'esame dibattimentale. All'udienza del 29 novembre l'istruzione dibattimentale proseguiva con l'esame dei testi Gregorio De Lotto e Mario Quaranta; sull'accordo

delle parti veniva disposta l'acquisizione dei documenti esibiti ai testi nel corso dell'esame e aveva inizio l'esame dell'imputato Gianantonio Invernizzi; la Corte, su richiesta del pubblico ministero e nulla opponendo le difese, disponeva di richiedere al SISMI la documentazione relativa alle missioni svolte a Londra negli anni 1989-1991 dal Quaranta e dall'Invernizzi.

Dopo che l'udienza del 21 dicembre veniva rinviata per legittimo impedimento dell'imputato Martini, il processo proseguiva all'udienza del 10 gennaio 2001, nel corso della quale riprendeva l'esame di Invernizzi; su richiesta del pubblico ministero, sull'accordo delle parti, veniva disposta l'acquisizione di documenti esibiti all'imputato nel corso dell'esame; aveva poi luogo l'esame dell'imputato Fulvio Martini. All'udienza del 22 gennaio 2002, veniva svolto l'esame dell'imputato Paolo Inzerilli e, sull'accordo delle parti, veniva disposta l'allegazione al verbale d'udienza dei documenti esibiti all'imputato nel corso dell'esame. All'udienza del 30 gennaio 2001, veniva svolto l'esame del teste Maurizio Pozzi, indotto dalla difesa Martini e Inzerilli. La medesima difesa dichiarava di rinunciare all'esame in aula di numerosi testi indicati nella propria lista e chiedeva l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni dagli stessi rese nel corso delle indagini preliminari. All'udienza del 12 marzo 2001, aveva luogo l'esame dell'altro teste indotto dalla difesa, Sergio Lucarini; il pubblico ministero chiedeva quindi di procedere ad un nuovo esame degli imputati Martini e Inzerilli in ordine a circostanze dagli stessi dichiarate alla stampa; sull'accordo delle parti, l'esame veniva fissato per la successiva udienza del 29 marzo, nel corso della quale il pubblico ministero prestava il proprio consenso alla produzione documentale richiesta dalla difesa, che, in precedenza, aveva prestato il consenso alla produzione, da parte del pubblico ministero, dei verbali delle sommarie informazioni rese da numerosi testi; aveva poi luogo l'esame degli imputati sulle circostanze indicate dal pubblico ministero e all'esito veniva dichiarata chiusa l'istruzione dibattimentale.

Nella medesima udienza il pubblico ministero svolgeva la propria requisitoria e concludeva chiedendo l'affermazione della penale responsabilità degli imputati Fulvio Martini e Paolo Inzerilli in ordine ai reati loro ascritti al capo a) della rubrica. limitatamente alle false attestazioni contenute nelle note in data 5 maggio, 31 agosto, 17 ottobre, 6 novembre, 10 novembre, 16 novembre, 20 novembre, 30 novembre, 5 dicembre, 17 dicembre e 28 dicembre 1990 e del solo Inzerilli in ordine al reato a lui ascritto al capo b) e, ritenuta la continuazione e riconosciute le attenuanti generiche, la condanna del Martini alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, con sospensione condizionale della esecuzione della pena, e dell'Inzerilli alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione, di cui anni cinque e mesi quattro condonati, con interdizione temporanea del Martini e dell'Inzerilli dai pubblici uffici ai sensi dell'art. 31 c.p. e con dichiarazione di falsità delle citate note del SISMI; quanto ai reati contestati al capo a), primo capoverso, prima parte (aver soppresso, occultato o dato disposizione di distruggere il materiale esistente presso la VII Divisione - già SAD - e sue articolazioni periferiche, e cioè gran parte della documentazione relativa ai rapporti con i Centri periferici, esistente presso i Centri stessi e presso la Sede centrale nonché parte del materiale documentale concernente l'addestramento impartito), e terzo capoverso (aver soppresso oppure occultato microfilm di materiale documentale distrutto nel 1965 - e in particolare i fascicoli personali e gli elenchi del personale della Osoppo ancora utilizzato, assommante a 200-250 persone - nel 1968 e nel 1975, tra cui documenti relativi ai rapporti tra la CIA e il SIFAR), il pubblico ministero chiedeva l'assoluzione di entrambi gli imputati per non aver commesso il fatto; quanto ai fatti di cui al medesimo capo, secondo capoverso (avere occultato - sia manomettendo l'archivio e impedendo così il rinvenimento dei documenti, sia omettendo di segnalare l'esistenza di documentazione custodita altrove al momento del sequestro disposto dall'A.G. - documenti significativi, quali i registri di protocollo interni ed esterni, la documentazione del CAG di Alghero) e quarto capoverso (avere omesso di indicare l'esistenza presso l'Ambasciata d'Italia a Londra di una cassaforte contenente i documenti di pertinenza della Rete S/B e quindi oggetto del provvedimento di sequestro dell'A.G., e tra l'altro, spezzoni di microfilm formati nel 1975 e dai quali emergeva la

circostanza - non risultante da alcun atto o documento, né da dichiarazioni dei responsabili della Struttura - dell'esistenza di microfilm), l'assoluzione degli imputati perché i relativi fatti, qualificati ai sensi dell'art. 323 c.p., non sono più previsti dalla legge come reato; quanto al reato contestato al capo a), primo capoverso, seconda parte (aver soppresso, occultato o dato disposizione di distruggere il materiale esistente presso la VII Divisione e presso i Centri periferici, e in particolare i quaderni redatti dai singoli soggetti sottoposti ai diversi periodi di addestramento). il pubblico ministero chiedeva sentenza di non doversi procedere per essere il reato, qualificato ai sensi dell'art. 351 c.p., previa concessione di attenuanti generiche, estinto per intervenuta prescrizione; analoga conclusione il pubblico ministero formulava nei confronti di Gianantonio Invernizzi in ordine al reato in cui all'art. 255 c.p. contestato al capo c) della rubrica (avere dato disposizione di distruggere senza alcuna procedura i quaderni redatti dal personale esterno al momento dell'addestramento, materiale trattato sino a quel momento come segreto), mentre per il reato di cui all'art. 323 c.p., pure contestato al medesimo capo c) (avere, abusando della propria funzione di Direttore della VII Divisione e al fine di impedire l'esercizio del controllo da parte dell'Autorità politica - Presidente del Consiglio e Parlamento - sull'attività della Divisione del Servizio da lui diretta. e quindi di procurare vantaggio a sé e a coloro che lo avevano preceduto nella carica, dato disposizione di distruggere attraverso le prescritte procedure 560 documenti custoditi negli archivi), chiedeva l'assoluzione dell'imputato per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato. Il pubblico ministero depositava il testo della requisitoria illustrato oralmente.

Alla successiva udienza dei 24 aprile 2001, il processo veniva rinviato per impedimento di un componente della Corte; all'udienza dell'8 maggio 2001, il difensore di Gianantonio Invernizzi chiedeva l'acquisizione di alcuni documenti relativi al periodo di congedo usufruito dall'imputato nell'anno 1990; la Corte, sull'accordo delle parti, ammetteva la produzione; quindi il difensore concludeva chiedendo l'assoluzione del proprio assistito perché il fatto non sussiste o in subordine, ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p. per non aver commesso il fatto, ovvero ancora perché il fatto non costituisce reato. Anche il difensore dell'Invernizzi depositava una memoria scritta.

All'udienza del 18 giugno 2001 concludeva il primo difensore di Fulvio Martini e di Paolo Inzerilli, il quale depositava una memoria difensiva e chiedeva l'assoluzione dei propri assistiti da tutte le imputazioni loro ascritte perché il fatto non sussiste.

All'udienza del 3 luglio 2001, concludeva il secondo difensore degli imputati Martini e Inzerilli, reiterando la richiesta di assoluzione già formulata dal primo difensore. Dopo le repliche del pubblico ministero e della difesa di Martini e Inzerilli, la Corte si ritirava in camera di consiglio e, successivamente, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito della istruzione dibattimentale, sulla base della ingente documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento, la Corte ritiene che gli imputati Fulvio Martini, Paolo Inzerilli e Gianantonio Invernizzi debbano essere assolti dalle imputazioni loro rispettivamente ascritte, perché il fatto non sussiste, ad eccezione di alcune condotte contestate ai soli Martini ed Inzerilli, per le quali questi, devono essere assolti, come richiesto dal pubblico ministero, per non aver commesso il fatto.

L'amm. Fulvio Martini e il gen. Paolo Inzerilli sono imputati, il primo, nella sua qualità di direttore del Servizio di Informazioni Militari - SISMI dal 1984, e, il secondo, nella sua qualità di direttore della Sezione Addestramento - SAD e della VII Divisione del Servizio di informazioni militari (prima SID e poi SISMI) dal 1974 al 1986, e di Capo di stato maggiore del SISMI dal 1986 al 1990, sia di aver distrutto e/o occultato (o dato disposizioni di distruggere e/o di occultare) documenti

relativi alla c.d. Operazione "Gladio", ivi compresi i microfilm contenenti la riproduzione di numerosi di tali documenti, sia di non aver consegnato alla Autorità giudiziaria tutti i documenti della "Gladio" che si trovavano negli archivi del SISMI, sia, ancora, di non aver riferito all'Autorità giudiziaria della esistenza presso l'Ambasciata d'Italia a Londra di una cassaforte contenente documentazione relativa alla medesima operazione e comunque di non aver riferito all'Autorità politica ed a quella giudiziaria tutto quanto sapevano sulla "Gladio" e sui cc.dd. gladiatori, e di avere falsamente attestato al Presidente del Consiglio dei ministri, al Direttore del CESIS, all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria, che la rete S/B era composta dalle persone delle quali veniva fornito un elenco contenente 622 nominativi, omettendo così di riferire che numerose persone non inserite in alcuna lista ovvero in quella dei cc.dd. negativi erano state addestrate o comunque utilizzate dalla rete S/B e che la documentazione concernente i singoli soggetti era stata in larga parte soppressa nel 1972 e ricostruita senza che ne restasse attestazione agli atti; che il personale già appartenente alla Organizzazione "O" transitato nella struttura S/B era indicato nelle liste prodotte all'autorità politica e di controllo che ne aveva fatto richiesta; che la Struttura S/B non aveva avuto finalità diverse da quella della difesa del territorio della Nazione in caso di invasione da parte di un nemico esterno, omettendo così di riferire, tra l'altro, in ordine alle reali ragioni della ristrutturazioni della Rete, all'allontanamento di alcuni elementi esterni e al ritiro del materiale di armamento della Struttura a partire dal 1972 e sulla predisposizione della Struttura stessa, sin dalla sua origine, anche ad attività informative sulle attività dei partiti, dei movimenti e delle personalità politiche. Tutte tali condotte, secondo la prospettazione accusatoria esplicitata nel capo di imputazione, sarebbero state poste in essere dagli imputati "al fine di impedire l'accertamento giudiziario su fatti - reato, ascrivibili ad altri e concernenti la gestione della SAD, nonché al fine di impedire al Presidente del Consiglio dei ministri - che aveva autorizzato la consultazione del materiale documentale da parte dell'Autorità giudiziaria - e al Parlamento, il controllo politico sull'operato del Servizio di informazioni militare. Fatti, questi, che sarebbero stati commessi in Roma, dal luglio al dicembre 1990.

Il gen. Inzerilli, inoltre, è imputato di aver dato disposizioni perché fosse distrutto, senza che la distruzione venisse in alcun modo attestata, il materiale documentale relativo ai rapporti del Servizio militare italiano con la CIA (Central Intelligence Agency); fatto, questo, verificatosi in Roma nel 1976.

Il cap. Gianantonio Invernizzi, a sua volta, è imputato, nella sua qualità di direttore della VII Divisione, di aver dato disposizioni a Decimo Garau, responsabile del Centro Addestramento Guastatori di Alghero, il quale si avvaleva poi della collaborazione del sottoposto Antonio Marongiu, di distruggere i "quaderni" redatti dai "gladiatori" al momento dell'addestramento, e cioè materiale classificato e comunque segreto perché inerente a notizie concernenti la sicurezza dello Stato, cosicché il Garau e il Marongiu distruggevano con il fuoco e senza alcuna attestazione i "quaderni" redatti dal 1957 al 1990 dal personale addestrato presso il CAG; fatto avvenuto in Alghero, sulla base di un ordine partito da Roma nel luglio - agosto 1990. L'Invernizzi era imputato altresì del reato di cui agli artt. 81 e 323 c.p. perché, abusando della propria funzione di direttore della VII Divisione del SISMI e al fine di impedire l'esercizio del controllo da parte dell'Autorità politica (Presidente del Consiglio dei ministri e Parlamento) sull'attività della Divisione del Servizio da lui diretta, e quindi di procurare vantaggio a sé e a coloro che lo avevano preceduto nella carica, dava disposizione di distruggere attraverso le prescritte procedure 560 documenti; fatto verificatosi in Roma dalla fine di luglio 1990. Da tale imputazione, l'Invernizzi è peraltro stato assolto con sentenza emessa da questa Corte il 29 settembre 1997, per non essere più il fatto previsto dalla legge come reato.

L'impostazione accusatoria appare dunque chiara sin dalla semplice lettura dei capi di imputazione; e ancor più chiara essa risulta alla luce di quanto esposto dal pubblico ministero in sede di

esposizione introduttiva e di requisitoria finale. L'accusa assume infatti che le condotte contestate agli imputati Martini e Inzerilli (ma analoga contestazione era stata mossa anche ad Invernizzi in relazione al reato di cui all'art. 323 c.p.) siano state poste in essere al fine di impedire l'accertamento di fatti reato ascrivibili ad altri e concernenti la gestione della SAD e al fine di impedire al Presidente del Consiglio dei ministri e al Parlamento il controllo politico sull'operato del Servizio di informazioni militari. La genericità del riferimento a "fatti reato ascrivibili ad altri" contenuta nel capo di imputazione ha peraltro assunto concretezza e specificità sin dalla esposizione introduttiva e nel corso della istruzione dibattimentale: l'ipotesi accusatoria infatti è che le condotte poste in essere sarebbero state finalizzate ad impedire l'accertamento delle responsabilità in ordine alla strage di Peteano.

In quest'ottica, l'accusa assume che in occasione del ritrovamento del NASCO di Aurisina e più ancora dopo l'esecuzione della strage di Peteano, nell'ambito del Servizio di informazioni militari sarebbe sorto il dubbio sul fatto che la strage potesse essere stata realizzata utilizzando esplosivo contenuto in quel NASCO. Quindi, sempre secondo l'accusa, al fine di occultare ogni possibilità che l'esistenza della Struttura S/B venisse alla luce, nell'ambito del Servizio si sarebbe iniziato il ritiro dei NASCO e, contestualmente, sarebbe stata posta in essere un'opera di distruzione o di occultamento di documenti che, si ipotizza, avrebbero potuto consentire di risalire alla struttura stessa. Secondo la prospettazione accusatoria, per come esplicitata nella esposizione introduttiva e nella requisitoria finale, non rilevarebbe che vi sia stato un effettivo collegamento tra alcuni appartenenti alla Struttura S/B e la strage di Peteano: ciò che rilevarebbe sarebbe soltanto il fatto che all'interno del Servizio si sia dubitato di un simile collegamento e che, per impedire ogni accertamento sul punto, siano state poste in essere condotte illecite consistenti nella soppressione o nell'occultamento di documentazione rilevante in proposito, procedendosi proprio in quel contesto alla ristrutturazione dell'archivio della Organizzazione S/B e nel corso degli anni ad ulteriori distruzioni e/o occultamenti di documenti di vario tipo e provenienza in relazione a sollecitazioni esterne, ma sempre relative all'ipotizzato collegamento, sino alle condotte che si assume gli imputati avrebbero posto in essere nel 1990, oggetto della maggior parte delle contestazioni contenute nei capi di imputazione.

L'ipotesi accusatoria e la richiesta di condanna per l'amm. Martini e il gen. Inzerilli in riferimento al reato di falsità ideologica nei documenti meglio specificati nella requisitoria scritta depositata dall'Ufficio del pubblico ministero, impone pertanto di verificare, alla luce delle risultanze istruttorie, se un siffatto collegamento possa ritenersi provato, se cioè le condotte di distruzione e/o occultamento di documenti inerenti la sicurezza dello Stato siano state poste in essere: se, in caso di risposta affermativa, con tali condotte gli imputati abbiano inteso eliminare la prova di un qualche collegamento: se nei documenti indirizzati all'Autorità politica e a quella giudiziaria gli imputati abbiano commesso una falsità ideologica, abbiano cioè rappresentato fatti e circostanze non rispondenti al vero, ovvero abbiano taciuto fatti o circostanze che avevano l'obbligo di riferire, onde impedire il controllo politico e giudiziario sulla gestione del Servizio di informazioni militari.

Alla disamina delle risultanze istruttorie occorre premettere che nel presente giudizio non è stata in alcun modo posta in discussione la legittimità della Struttura S/B e della Organizzazione meglio nota come "Gladio". Sul punto, sin dalla esposizione introduttiva, l'ufficio del pubblico ministero ha precisato di non avere dubbi sul fatto che la Struttura S/B non avesse una finalità diversa da quella della difesa del territorio nazionale in caso di invasione da parte di un nemico esterno e di non avere quindi alcuna intenzione di discutere della legittimità della decisione di costituire una simile struttura (udienza del 18 novembre 1997, f. 16). Del resto, tale posizione è coerente con le conclusioni assunte dal medesimo ufficio nella richiesta, avanzata al Tribunale per i reati ministeriali, di archiviazione del procedimento a carico degli odierni imputati Martini e Inzerilli

nonché del Presidente On. Francesco Cossiga per il reato di cui all'art. 305 c.p. (v. documento n. 12 allegato alla memoria difensiva).

Nel valutare le contestazioni elevate nei confronti degli imputati, quindi, non potrà non considerarsi che la Struttura nella quale essi hanno assunto ruoli di responsabilità era, secondo lo stesso ufficio del pubblico ministero, una struttura legittima, scaturita da un accordo stipulato il 28 novembre 1956 tra il Servizio di informazioni militari italiano e la CIA, con il quale i due Servizi concordavano vicendevolmente di collaborare nell'organizzazione, nell'addestramento, e nell'attività operativa del complesso clandestino post – occupazione (Stay-behind) Italo – Statunitense, progettato per entrare in attività nel caso di occupazione del territorio italiano da una aggressione nemica diretta contro la sicurezza delle potenze NATO e destinato a comprendere reti addestrate per poter operare nei campi delle Informazioni, del Sabotaggio, della Evasione e fuga, della Guerriglia e della Propaganda.

Ancor di più, peraltro, occorre rilevare che dalla stessa formulazione del capo di imputazione emerge con chiarezza che sia l'ammiraglio Martini che il generale Inzerilli assunsero le funzioni nelle quali si assume abbiano tenuto le condotte contestate in epoca successiva al 1972, e cioè in epoca successiva alla scoperta del NASCO di Aurisina e alla strage di Peteano.

In particolare, dalla documentazione in atti risulta che l'amm. Martini venne assegnato al Servizio, per la prima volta, nel 1969, quale Capo della I Sezione dell'Ufficio S, preposta al “controllo” del blocco sovietico. Nel 1970 divenne responsabile dell'ufficio S, che si occupava della Situazione esterna. Dal settembre del '72 alla fine del '73 lasciò il Servizio ed assunse il comando della nave Vittorio Veneto. Rientrato al Servizio (alla fine del '73) assunse l'incarico di Capo Ufficio S e nel '76 divenne Capo Reparto R/S (Ricerca e Situazioni). Nell'ottobre del 1976 venne “indottrinato” sull'Operazione Gladio e nel 1979 lasciò una seconda volta il Servizio e rientrò nelle Forze Armate. Nel 1984, tornò al SISMI quale Direttore del Servizio e ricoprì tale incarico fino al 24 febbraio 1991, quando lo lasciò definitivamente, dopo essere stato mantenuto per tre anni in servizio nonostante i raggiunti limiti di età.

Il gen. Inzerilli, dopo essere stato Comandante di Battaglione degli Alpini “L'Aquila” Tarvisio arrivò al Servizio Informazione Difesa (SID) - V Sezione dell'Ufficio R (e cioè alla Sezione che si occupava della gestione della operazione Gladio) alla fine del mese di agosto del 1974 e ne assunse la direzione dal novembre dello stesso anno. Una volta trasformata la V Sezione in VII Divisione, Inzerilli ne mantenne la direzione sino al dicembre 1986, allorquando venne assegnato alla direzione dell'Ufficio Centrale per la Sicurezza; nel 1989 egli ritornò al SISMI in qualità di capo di stato maggiore, carica che ricoprì fino al novembre del 1991, data in cui venne collocato in pensione per raggiunti limiti di età.

Il Capitano Invernizzi infine assunse la direzione della VII Divisione del SISMI nel novembre 1989.

Il fatto che all'epoca in cui venne scoperto il NASCO di Aurisina e venne perpetrata la strage di Peteano l'amm. Martini, ancorché in forza al Servizio di informazioni militari, non si occupasse della Operazione Gladio e che il gen. Inzerilli non fosse ancora stato inserito nei ruoli del medesimo Servizio, assume, ad avviso della Corte, un rilievo assai significativo nella valutazione delle condotte addebitate ad entrambi gli imputati, in concorso tra loro. Escluso, infatti, che possa ritenersi provato che essi potessero essere a conoscenza dei dubbi circa l'eventuale collegamento tra soggetti in qualche modo in contatto con il Servizio, e in particolare con l'articolazione del Servizio preposta alla gestione della operazione Gladio, per il solo fatto di ricoprire ruoli di responsabilità nel Servizio all'epoca in cui quei dubbi si manifestarono, la validità dell'impianto accusatorio richiede che risulti provato che di tali dubbi essi vennero successivamente informati o che di tali

problematiche possano comunque essere venuti a conoscenza sulla base della documentazione acquisita agli atti del Servizio e che abbiano posto in essere le condotte contestate al fine di occultare circostanze delle quali erano in qualsiasi modo venuti a conoscenza. In altri termini, non potendosi presumere, solo per il ruolo svolto nell'ambito del Servizio o nell'ambito della articolazione del Servizio preposta alla gestione della Gladio, che gli imputati possano avere acquisito quelle conoscenze che, nel corso degli anni e fino al 1990, avrebbero poi condizionato le loro condotte di distruzione o occultamento di documenti e che consentirebbero di connotare in termini di falsità le informazioni offerte all'Autorità politica e a quella giudiziaria nei documenti a tali autorità inviati nel 1990, occorrerà una particolare attenzione nella valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali discenderebbe la prova di quelle conoscenze.

Ciò tanto più in quanto la Procura della Repubblica di Roma ha chiesto, in data 15 luglio 1996, e il giudice per le indagini preliminari ha disposto, con decreto in data 9 giugno 1997, nei confronti, tra gli altri, dell'amm. Martini e del gen. Inzerilli, l'archiviazione per non aver commesso il fatto in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 305, 306 c.p., 1, 2 e 4 della legge 6 ottobre 1967 n. 897 e successive modificazioni e integrazioni, e 21 della legge 21 aprile 1975, n. 110, perché, in concorso tra loro e con altri, organizzavano una struttura già operante sin dagli anni dell'immediato dopoguerra, promossa e costituita da persone non più in vita, dotata di armi da guerra, di ordigni esplodenti, di materiale per la trasmissione di comunicazioni, finalizzata a condizionare la vita politica del Paese e a impedire attraverso mezzi violenti - il mutamento del quadro politico, anche se conseguito legittimamente, da forze politiche rappresentate in Parlamento, operando pertanto per finalità di eversione dell'ordine costituzionale. e a tal fine curavano, avvalendosi del Servizio militare (prima SID e poi SISMI): il reclutamento e l'addestramento del personale, - l'occultamento di materiale e ordigni esplosivi di armi da guerra e comuni, di materiale logistico, in luoghi nella disponibilità del personale civile di cui sopra-, la costituzione di un archivio completamente al di fuori delle norme previste per la costituzione e il funzionamento degli archivi sottoposti a regime di segretezza, così sottraendo l'attività della struttura al controllo degli organi preposti, sia in via amministrativa che politica. In Roma e in altri luoghi fino al 1972

Nella valutazione delle condotte contestate agli imputati non potrà poi non tenersi conto di quanto sostenuto dal pubblico ministero in sede di esposizione introduttiva al fine di illustrare la complessità del presente processo. Il pubblico Ministero ha infatti affermato che si tratta di un procedimento molto difficile e complesso, diverso da quelli che abitualmente la Corte di assise si trova a trattare. sia per l'oggetto che per gli imputati: si tratta di alti funzionari dello Stato che hanno acquisito nel tempo certamente benemerite nei confronti dello Stato democratico; si tratta di persone perbene che hanno ritenuto, a parere della procura, di tutelare la struttura nella quale avevano operato in una maniera che ha però leso interessi fondamentali dello Stato.

A maggior ragione il discorso vale per l'Invernizzi che, come detto, è preventivo al Servizio e alla VII Divisione solo nel 1989.

Come si desume dai capi di imputazione, i fatti sottoposti all'esame della Corte si sono svolti in un arco di tempo assai vasto. Invero, benché la maggior parte delle condotte contestate agli imputati si siano verificate nel lasso di tempo compreso tra il luglio e il dicembre 1990 (fa eccezione la condotta di distruzione di documenti contestata all'Inzerilli al capo B della rubrica, verificatasi nel 1975), l'accertamento della ipotesi accusatoria postula che si tengano presenti anche **fatti e vicende verificatesi in anni** lontani e soprattutto nei primi anni 70. La contestazione di falsità ideologica mossa agli imputati Martini e Inzerilli richiede infatti, per la sua comprensione, che si considerino anche vicende svoltesi in un'epoca risalente in un periodo nel quale gli imputati stessi non erano ancora inseriti nel Servizio di Informazioni militari. Occorre quindi, nel ripercorrere tali vicende, tenere presente che le imputazioni presuppongono, in particolare, il dubbio che nei primi anni 70

possano essersi verificati fatti reato ascrivibili ad altri e concernenti la gestione della SAD, e limitare la disamina della documentazione acquisita e delle risultanze della istruzione dibattimentale ai fatti che più direttamente concorrono a qualificare le condotte contestate agli imputati.

Nel 1956 il SIFAR sottoscrisse con il Servizio Informazioni degli Stati Uniti d'America un accordo del seguente tenore:

“1. Il Servizio Informazioni Italiano ed il Servizio Informazioni USA concordano di collaborare nell'organizzazione, nell'addestramento e nell'attività operativa del complesso clandestino post-occupazione (Stay-behind) Italo-Statunitense, progettato per entrare in attività nel caso di occupazione del territorio italiano da una aggressione nemica diretta contro la sicurezza delle potenze NATO. Il sistema comprenderà reti addestrate per poter operare nei seguenti campi: Informazioni, Sabotaggio, Evasione e fuga, Guerriglia, Propaganda. Tanto il Servizio Informazioni Italiano quanto il Servizio Informazioni USA concordano inoltre di impiegare le più rigorose precauzioni di sicurezza di tutte le fasi dell'attività.

“2. E' inteso che la partecipazione del Servizio Informazioni Italiano in questa attività comune è basata sul presupposto che i piani dello Stato Maggiore Difesa Italiano prevedono l'attuazione di tutti gli sforzi per mantenere l'isola della Sardegna, e che la base iniziale per le operazioni del complesso clandestino post-occupazione Italo-Statunitense sia installata, quindi, in Sardegna. E' inoltre inteso che, nel caso in cui il ritiro dalla Sardegna si palesi opportuno o si renda necessario, il Servizio Informazioni USA procurerà le installazioni necessarie per la costituzione di una nuova base, dalla quale possa essere assicurata la continuità delle operazioni del complesso clandestino post -occupazione Italo - Statunitense, da parte dei Servizi Italiano e U.S.A..

“3. I seguenti punti specifici devono essere considerati come parti integranti di questo accordo:

A) Impegni da parte del Servizio Informazioni Italiano:

- 1) procurare una località per la installazione della base in Sardegna;
- 2) procurare il personale necessario per la organizzazione, l'addestramento, l'attività operativa e amministrativa del complesso clandestino post - occupazione Italo Statunitense e della base della Sardegna.
- 3) Svolgere attiva azione di reclutamento e di addestramento di agenti clandestini da impiegare nel sistema clandestino post-occupazione.
- 4) Usare piani di trasmissione e cifrari forniti dal Servizio Informazioni USA per le comunicazioni fra le reti e la base in Sardegna e fra questa e la base di appoggio più vicina del Servizio Informazioni USA.
- 5) Dare, quando richiesto, ospitalità ad una missione del Servizio Informativo USA nella base in Sardegna, particolarmente in caso di ostilità, e consentire la direzione operativa comune del Servizio Informativo italiano e del Servizio Informativo USA nelle operazioni delle reti in caso di attiva fase operativa.
- 6) Controllare unitamente al Servizio Informazioni USA la sicurezza di tutti gli agenti clandestini reclutati nel sistema.
- 7) Procurare quei fondi, equipaggiamento e materiali che possono essere reperiti dal Servizio Informazioni Italiano per il completamento dell'intera attività.
- 8) Non fare alcun passo nè prendere alcun impegno che comporti la spesa di fondi o l'uso di materiali forniti dal Servizio Informativo USA, senza la preventiva consultazione ed il preventivo assenso dello stesso.

- 9) Finanziare con mezzi italiani qualsiasi uso che venga fatto della base in Sardegna in tempo di pace e che non abbia relazione diretta con il complesso clandestino post-occupazione Italo-Statunitense, e, prima di fare tale uso, consultare il Servizio Informazioni USA per assicurarsi il suo assenso.
- 10) Mantenere il livello di addestramento ed il livello della tecnica in accordo con le direttive del Servizio Informazioni USA e fornire ospitalità alle missioni addestrative dello stesso, le quali, a seconda delle necessità, vi si recano di tanto in tanto per incrementare ulteriormente tali livelli.

B) Impegni da parte del Servizio Informazioni USA:

- 1) Fornire piani di trasmissione e cifrari per l'addestramento e per le fasi di attività operativa, e dare agli istruttori del Servizio Informazioni Italiano le necessarie informazioni per il loro uso.
- 2) Fornire tutti gli altri materiali di addestramento, tutte le dottrine, e l'addestramento specializzato, a seconda delle necessità.
- 3) Fornire, ad un livello da concordarsi, i fondi necessari per lo svolgimento dell'intera attività, non altrimenti coperti dal Servizio Informazioni Italiano. In tali fondi sono comprese le spese necessarie per la costruzione e l'attrezzatura della base della Sardegna, per la costituzione di riserve di materiali, armi e munizioni, di scorte, di fondi ecc. per l'uso da parte delle reti, e le spese della manutenzione "sotto naftalina" della base stessa durante i periodi di inattività.
- 4) Fornire ospitalità alla missione del Servizio Informazioni Italiano in una base arretrata nel caso in cui quella della Sardegna divenga intenibile. L'accordo sull'attività operativa di tale base sarà differito fino a quando ne saranno stabilite la dislocazione e le installazioni essenziali."

E' questo l'atto costitutivo della organizzazione interna al Servizio di informazioni militari denominata Gladio. Sin dalla sua costituzione, quindi, la Gladio aveva come sua finalità quella di organizzare una rete clandestina destinata, in caso di invasione nemica, a svolgere nel territorio occupato compiti informativi, di sabotaggio, di propaganda e di resistenza. In documenti successivi al 1956, peraltro, si fa cenno ad una possibile utilizzazione della Struttura anche in caso di "sovvenimenti interni". Tale espressione compare nel Verbale delle riunioni tenute nei giorni 26-28 ottobre 1958, tra Rappresentanti italiani e Rappresentanti americani nel quale si riferisce che il rappresentante italiano, nel descrivere i compiti della Stella Alpina, raggruppamento che traeva origine dalla disciolta Organizzazione "O", così li definisce:

- a) in tempo di pace: controllo e neutralizzazione delle attività comuniste;
- b) in caso di conflitto che minacci la frontiera o di insurrezione interna: antiguerriglia; antisabotaggio nei confronti di quinte colonne comuniste agenti a favore delle forze militari attaccanti o delle forze insurrezionali;
- c) in caso di invasione dei territorio: lotta partigiana, servizio informazioni".

Nel documento datato 1° giugno 1959 proveniente dalla Sezione SAD dell'Ufficio "R" si ribadisce che "l'eventualità di una situazione di emergenza che coinvolga in tutto o in parte i territori dei paesi della NATO ad opera di sovvertimenti interni o di forze militari di invasione è stata da tempo oggetto di studio e di conseguenti predisposizioni, alcune sul piano NATO, altre sul piano interno" e si aggiunge che "l'importanza delle predisposizioni Gladio è duplice: 1. La prima è di ordine oggettivo e concerne cioè i territori e le popolazioni che dovessero malauguratamente conoscere l'occupazione o il sovvertimento, territori e popolazioni che dall'operazione Gladio riceverebbero incitamento e appoggio alla resistenza; 2. La seconda è di ordine soggettivo e concerne cioè l'autorità legittima dello Stato. la quale, per l'eventualità di gravi offese alla sua integrità si troverebbe ad aver adottato, con tali opportune predisposizioni, provvedimenti atti ad assicurare il prestigio e l'ulteriore capacità di azione e di governo " .

Nel medesimo documento si rileva poi che la Sezione SAD è un organismo ancora in fase di consolidamento ma ormai nettamente delineato e funzionante. Ad essa è preposto un Capo sezione, in funzione di coordinatore dell'operazione Gladio ed è articolata in un 1° gruppo, per l'organizzazione generale, in funzione di supporto generale e di attivazione della Stella Alpina e della Stella Marina, organizzazioni inglobate nel Gladio. 2° gruppo, per le organizzazioni speciali in funzione di segretezza permanente dell'organizzazione Gladio (Informazioni - Sabotaggio - Propaganda - Evasione e Fuga- Guerriglia) e delle unità di pronto impiego (Rododendro, Azalea, Ginestra): 3° gruppo per la tecnica e le trasmissioni, in funzione di supporto per i collegamenti a grande e piccola distanza e di attivazione del Centro Radio di Olmedo (Sassari); 4° gruppo, per l'attività aerea, in funzione di branca di supporto aereo logistico-operativo dell'operazione Gladio; C.A.G. (Centro Addestramento Guastatori di Alghero), per l'addestramento e l'attività sperimentale in funzione di base operativo – addestrativi dell'operazione Gladio.

Si chiarisce ancora che nel complesso l'operazione si è sviluppata e si sviluppa lungo le seguenti direttrici: “1 costituzione dell'apparato direttivo centrale (la Sezione SAD nel suo insieme) e pianificazione generale dell'Operazione.

2. Costituzione e messa a punto della base addestrativa, del corpo istruttori, della dottrina delle attrezzature didattiche (il Centro Addestramento Guastatori di Alghero) in funzione anche del suo eventuale futuro impiego come base operativa, 3. Costituzione del Centro Trasmissioni, in appoggio alla base operativa, capace di mantenere i collegamenti a grande distanza con le reti operanti, nonché di svolgere attività radio di propaganda e di disturbo (il Centro Radio di Olmedo, in corso di costruzione); 4. Pianificazione degli elementi fondamentali dell'organizzazione, ossia: piano di sicurezza dell'operazione; piano di reclutamento del personale; piano degli addestramenti; piano organizzativo (via via adattato alle effettive possibilità di realizzazione); piano della documentazione sul terreno, l'ambiente, gli obiettivi; 5. Effettuazione di corsi addestrativi di elementi della Sezione SAD presso la Scuola del Servizio Americano e periodi di attività combinata presso la base addestrativa - operativa; 6. Attivazione delle branche operative mediante la costituzione di quaranta nuclei (ognuno su 2-3 uomini operativi e 2 marconisti) e precisamente: 6 nuclei informativi (I); 10 nuclei di sabotaggio (S); 6 nuclei di propaganda (P); 6 nuclei di evasione e fuga (E); 12 nuclei di guerriglia (G), aventi tutti il carattere di missioni operative e di collegamento precostituite fin dal tempo di pace, anziché riservarsene il lancio o l'infiltrazione in tempo di emergenza o di occupazione; 7. Costituzione di unità di guerriglia di pronto impiego, in regioni di particolare interesse, e precisamente: la Stella Alpina nel Friuli, riallacciandosi alla preesistente organizzazione Osoppo, della consistenza attuale di circa 600 uomini e tendente a 1.000 unità di pronto impiego, più altre 1.000 mobilitabili; la Stella Marina nella zona di Trieste, riallacciandosi alle preesistenti organizzazioni Giglio e Giglio II, della forza programmata di 200 unità; la Rododendro nella zona del Trentino, della forza programmata di 100 + 200 unità; la Azalea nella zona del Veronese della forza programmata di 100 + 200 unità; la Ginestra nella zona dei Laghi lombardi, della forza programmata di 100 + 200 unità. 8. Approntamento, dislocazione periferica in magazzini del Servizio e predisposizioni di nascondimento dei materiali necessari ai vari elementi operativi, e precisamente: per i nuclei I -S- P -E -G materiali speciali confezionati in contenitori idonei al nascondimento ed apparati radio rice-trasmittenti per i collegamenti a grande distanza; per le unità di pronto impiego, materiali di equipaggiamento, armamento e munizionamento di tipo tradizionale, seppur selezionati per il particolare impiego, nonché apparati radio per i collegamenti a breve e a grande distanza; 9. Addestramento e qualificazione alle funzioni direttive ed esecutive di elementi dei nuclei e delle unità di pronto impiego; 10. Ricognizioni terrestri ed aeree delle zone di particolare interesse; 11. Raccolta della documentazione cartografica, monografica e fotografica del terreno, dell'ambiente, degli obiettivi, nonché della documentazione sulle operazioni speciali svolte durante la seconda guerra mondiale; 12. Attività sperimentali svolte principalmente presso il Centro Addestramento Guastatori di Alghero nei tre ambienti di possibile impiego: aria (attività aerea e paracadutismo); acqua (attività acquatica e subacquea); terra (attività in terreni difficili)". Si afferma

altresì che "allo stato attuale, l'operazione Gladio, poste ormai salde premesse organizzative centrali, si sta sviluppando nel campo periferico per la realizzazione dei sopraindicati nuclei Informazioni -Sabotaggio -Propaganda -Evasione e Fuga -Guerriglia e unità di pronto impiego" e si quantificano gli elementi dei nuclei in 172 e gli organizzatori degli stessi in 13. Il documento contiene, tra le conclusioni, le seguenti proposizioni: "L'operazione Gladio risponde ad una esigenza che si impone oggigiorno come fattore di primaria importanza nelle predisposizioni per la difesa del Paese. ...Allo stato attuale, l'organizzazione è giunta ad un buon livello sia nel campo della pianificazione sia in quello della realizzazione: passi da tempo predisposti sono ora in corso per l'incremento dell'organizzazione periferica". Nel 1959 la Gladio entrò a far parte del Comitato di Pianificazione e Coordinamento (CPC), organismo di SHAPE (Comando Supremo delle Potenze Alleate in Europa) e cioè della NATO. Secondo quanto emerso nel 1990, nel momento in cui il Presidente del Consiglio dei ministri On. Giulio Andreotti decise di rendere pubblica l'esistenza di tale organizzazione, la Gladio non era una struttura della NATO, ma una struttura operante nella NATO (v. sul punto, quanto riferito dall'Ambasciatore Francesco Paolo Fulci all'udienza del 23 novembre 1999, il quale ha anche precisato che in ambito NATO di tale organizzazione non si sapeva nulla e che egli stesso ne venne a conoscenza solo in occasione della richiesta di informazioni da parte del Governo italiano). Nel 1964 la Gladio entrò a far parte del Comitato Clandestino Alleato (ACC), emanazione di CPC. In tal modo, la Gladio iniziò ad avere rapporti con le organizzazioni degli altri paesi della NATO, che si erano dotati di strutture o reti simili a quella italiana. Nel corso degli anni '60, e precisamente tra il 1963 e il 1970, la Gladio provvide a dislocare sul territorio, in particolare nel Nord-Est del Paese, i NASCO, nascondigli contenenti materiali vari da utilizzare nel caso in cui la struttura avesse dovuto entrare in azione. Tra tali materiali vi era, tra l'altro, esplosivo fornito dal Servizio Informazioni americano, armi e munizioni, strumenti di telecomunicazioni. Nell'ottobre 1971, l'allora colonnello Serravalle divenne direttore della SAD. In numerose occasioni, egli ha riferito che, allorché assunse la direzione della Sezione, aveva ritenuto necessario incontrare gli esterni inseriti nella organizzazione e aveva avuto così modo di rendersi conto che alcuni esterni (tra 4 e 6 su circa 15 che incontrò) avevano un atteggiamento a suo giudizio pericoloso: si domandavano, infatti, perché mai si dovesse attendere una invasione, visto che la situazione interna era già tale da determinare un pericolo comunista. Egli diede, dunque, indicazioni a Fagiolo nel senso che quelle persone che avevano manifestato simili opinioni venissero congelate. Successivamente egli provvide a sostituire il Capo Centro Ariete, Aldo Specogna, in quanto dopo gli incontri con i gladiatori gli erano giunte notizie nel senso che questi beveva e non era più affidabile. La sostituzione di Specogna non avvenne però immediatamente, nel senso che egli fu affiancato per qualche mese da Giuseppe Cismondi. Serravalle ha tuttavia precisato di non aver fatto alcun appunto per il direttore del Servizio in merito ai suoi incontri con i gladiatori, in quanto ciò avrebbe potuto portare alla decisione di smantellare del tutto la struttura che egli riteneva dovesse essere mantenuta attiva.

Il 24 febbraio 1972 si ha notizia del rinvenimento di materiali esplosivi, armi e munizioni nascosti in una grotta del Carso triestino. Nell'appunto per il Capo del Servizio Informazioni in data 25 febbraio 1972, l'allora direttore della Sezione preposta alla gestione della Gladio, affermava che, sulla base della sommaria descrizione del materiale rinvenuto e della località, da un lato, e della documentazione NASCO, dall'altro si poté stabilire che, con tutta probabilità, si trattava del NASCO n. 203, all'icolato in 7 contenitori, interrati in una grotta, appartenente ad un nucleo "S" della zona di Trieste. Nel medesimo appunto si sottolinea che nei contenitori e nei materiali erano contrassegnati da indicazioni che potessero far risalire la provenienza al Servizio o ad enti militari italiani, in quanto si trattava di armi e materiali non in dotazione alle Forze armate e si comunicava che il Cap. Zazzaro, appartenente alla SAD, sarebbe stato inviato sul luogo per procedere, con la dovuta cautela, ad accertamenti. Circa le modalità del ritrovamento del NASCO vi sono in atti, prodotte dalla difesa degli imputati Martini e Inzerilli, le dichiarazioni rese il 5 novembre 1990 da Burger Loris e da Conti Giovanni, i quali all'epoca avevano rispettivamente 15 e 14 anni. Da tali

dichiarazioni emerge che i due ragazzi rinvennero, sepolto all'interno di un bunker abbandonato che loro utilizzavano come luogo di ritrovo, del materiale bellico contenuto in alcune cassette chiuse, che lo prelevarono e in parte lo dispersero in una scarpata e in parte lo portarono con se. Emerge altresì che al momento di aprire la prima cassetta, sentirono un sibilo, dal che dedussero che la cassetta era chiusa ermeticamente. I materiali vennero poi recuperati dai Carabinieri, in quanto il Conti era figlio di un maresciallo in servizio presso la tenenza dei carabinieri di Aurisina. Nel successivo appunto per il Capo del Servizio in data 10 marzo 1972, si dà atto che, dagli accertamenti relativi ai materiali NASCO svolti il 26 febbraio 1972, era emerso che i sette contenitori rinvenuti nella nota circostanza appartenevano effettivamente al NASCO n. 203, di competenza di un Nucleo "S" (sabotaggio) della zona di Trieste, collocato l'8 marzo 1964; che il carico previsto era risultato incompleto, in quanto mancavano la pistola Star, il binocolo e una torcia elettrica; che i materiali erano stati rinvenuti al completo delle istruzioni per l'uso, custodite nei sette contenitori, compilate a suo tempo dalla SAD; che i contenitori non erano stati ritrovati nella zona del NASCO ma a circa 400 metri dalla stessa, occultati in un anfratto del terreno e coperti di frasche. Nel medesimo appunto si riferivano le ipotesi formulate dal Comandante del Gruppo CC di Trieste circa la provenienza dei materiali e le modalità del rinvenimento e si affermava che "dal punto di vista della nota Operazione si ha ragione di ritenere che il rinvenimento del materiale in questione non debba destare alcuna preoccupazione. Come si è già detto, sia i materiali, sia le istruzioni, sono anonimi". Si dava atto altresì del fatto che al Cap. Zazzaro era stata prospettata la possibilità di recuperare i materiali e che lo stesso ufficiale si era riservato di far conoscere le istruzioni dei propri superiori pur esprimendosi un parere nel senso della opportunità di soprassedere al recupero. Nel medesimo documento si proponeva infine di sospendere l'attività NASCO, ispezioni comprese, nella zona del Friuli Venezia Giulia, per un periodo di tempo ragionevole. Circa la individuazione dei materiali mancanti dal NASCO n. 203 deve subito rilevarsi che nella requisitoria scritta l'Ufficio del pubblico ministero ha rappresentato una realtà del tutto diversa, affermando che dagli atti di un diverso procedimento e comunque dal semplice confronto tra il verbale di sopralluogo e l'elenco del materiale che avrebbe dovuto trovarsi nel NASCO emergerebbe che da questo risultavano mancanti, tra l'altro, kg. 4,808 di esplosivo plastico C4, venticinque metri di miccia detonante alla pentrite, due accenditori M1 a strappo, dieci accenditori M2 a rilascio di pressione, cinque petardi, una rotaia, un rotolo di filo per collegamento, diciassette matite esplosive chimiche a tempo, otto astucci incendiari tascabili, venticinque incendiatori fissabili, un sacchetto da cinque libbre di polvere Napalm, e che, per converso, vi erano i seguenti materiali che non risultavano depositati: due cariche di esplosivo plastico da due chilogrammi l'una, cinque cariche esplosive di dinamite da 500 grammi l'una, due cariche da sabotaggio con relativi detonatori, una pistola silenziata cal. 22, una pinza strozzacapsule, due inneschi per mine, novanta metri di miccia a lenta combustione, diciotto detonatori. Sul punto, nella requisitoria si rileva come per le false attestazioni relative ai materiali mancanti dal NASCO di Aurisina, il giudice istruttore di Venezia abbia dichiarato, con sentenza in data 29 gennaio 1993, non doversi procedere nei confronti di Serravalle ed altri per prescrizione. Dalla documentazione in atti (appunto per il Capo del Servizio in data 9 marzo 1972) emerge poi che il 6 marzo il comandante della Legione CC di Udine, col. Mingarelli, convocò una riunione nel proprio ufficio alla quale partecipò anche il Capo Centro del Servizio Informazioni; in quella riunione il col. Mingarelli formulò, in ordine di credibilità, tre ipotesi circa la provenienza dei materiali: la prima era che si trattasse di materiali appartenenti ad una organizzazione militare del SID; la seconda era che i materiali appartenessero ad una organizzazione paramilitare di destra o di sinistra; la terza era che si trattasse di materiali in transito. Nel medesimo documento si riferisce di contatti avuti tra il Capo del Servizio Informazioni e il Capo di stato maggiore dei CC; contatti il cui esito fu quello che i comandanti di gruppo dei CC ricevettero l'ordine di sospendere tutti i rastrellamenti di armi in atto e, in caso di eventuale futuro rinvenimento di altro materiale, di consultare preventivamente il Centro Servizi. Si afferma inoltre che al momento la situazione è normalizzata. Le indagini sul rinvenimento dei materiali proseguono 'ufficialmente' ma, in realtà, sono state archiviate. Il C.te

della tenenza di Aurisina compilerà un rapporto giudiziario ove non si farà alcun cenno all'ipotesi militare e si citeranno le istruzioni e i documenti meno significativi". Può ritenersi comunque provato con certezza, sia sulla base delle dichiarazioni del gen. Serravalle, all'epoca direttore della SAD, sia sulla base della documentazione in atti, che a seguito del rinvenimento del NASCO di Aurisina il Servizio avviò le operazioni di recupero dei NASCO. Il Serravalle, infatti, in numerosi verbali ha dichiarato che, dopo aver assunto la direzione della SAD il 21 ottobre 1971 e dopo aver incontrato alcuni elementi inseriti nella struttura S/B, rilevando che almeno per 4 -6 di questi non sussistevano le condizioni di affidabilità in relazione ai fini della struttura stessa, al momento che manifestavano l'i.t. l'idea che non si dovesse aspettare l'invasione del territorio nazionale da parte dei Paesi dell'est e sostenevano che si potesse agire in funzione anticomunista indipendentemente da un'invasione, ha ricordato che, a seguito del ritrovamento del NASCO di Aurisina, avanzò al Capo ufficio e al Capo Servizio la proposta di recuperare tutti i NASCO, motivando tale proposta anche in riferimento alla scarsa sorveglianza che sui NASCO era evidentemente stata effettuata. Egli ha anche chiarito che tale proposta non venne in alcun modo formalizzata e ha precisato che non ebbe ad esternare neanche il collegamento tra l'esigenza di disarmare la struttura e le preoccupazioni relative all'atteggiamento di alcuni aderenti alla struttura stessa. Del resto, il fatto che alla decisione di ritirare i NASCO si pervenne dopo la scoperta di quello di Aurisina è confermato anche da Fausto Fortunato, capo ufficio "R" dal 20 novembre 1971 all'ottobre 1974, il quale sia allorquando è stato sentito dalla Commissione stragi (16 novembre 1990) sia dinanzi all'autorità giudiziaria, ha affermato che verificatosi il rinvenimento di Aurisina, al Servizio si capì subito di cosa si trattava e ci fu grande allarme perchè da quella scoperta poteva derivare la conoscenza della struttura e perchè vi era anche la preoccupazione che il materiale contenuto in quel deposito potesse essere finito in mani diverse. Per capire cosa fosse accaduto e, al contempo, per garantire la segretezza e la sicurezza dell'organizzazione, venne inviato sul posto un ufficiale il quale esaminò l'elenco del materiale rinvenuto e viste le relative fotografie, ritenne che tutto il materiale fosse stato recuperato tranne una pistola e un pugnale; ciò nonostante, il Fortunato ha precisato che, pur non essendosi mai avuta una conferma ufficiale che tutto il materiale fosse stato rinvenuto, perchè una simile conferma presupponeva una richiesta che avrebbe potuto compromettere la segretezza della struttura, vi era una sostanziale tranquillità perchè vi era corrispondenza. Tuttavia, Aurisina fu un campanello di allarme perchè aveva evidenziato che non vi era la sicurezza che si pensava che ci fosse; pertanto, su proposta di Serravalle, da lui avallata, il Capo del Servizio Miceli decise il ritiro dei NASCO. Da altro punto di vista, vi è in atti l'appunto per il Capo Servizio in data 8 maggio 1972, avente ad oggetto "5^ Sezione (SAD): recupero dei magazzini occulti (NASCO), nel quale si legge, nel paragrafo "situazione attuale" che l'operazione di parziale recupero dei NASCO che non offrono assoluta garanzia di sicurezza ha avuto inizio nello scorso mese di aprile ed è tuttora in corso. Fino all'8 maggio sono stati recuperati n. 7 NASCO (pari a circa 40 contenitori) dei 139 esistenti. ...Vi sono ancora n. 6 NASCO (pari a 35 contenitori) nelle condizioni dei 7 già rilevati. Entro il 15 giugno anche i suddetti 6 NASCO saranno recuperati e trasferiti al CAG". Nel paragrafo intitolato "progetto di sgombero" si legge altresì: "A seguito dell'ordine di recupero totale dei NASCO, impartito dalla S.V., si è provveduto a studiare il progetto della relativa operazione. I criteri ed i lineamenti organizzativi di detta operazione sono di seguito illustrati: a) Criteri. 1) Iniziare l'operazione a partire dai nascondigli della zona del Carso dove la particolare difficile natura del terreno ha a suo tempo ostacolato il collocamento in profondità dei contenitori (situazione analoga a quella dei contenitori recentemente ritrovati); 2) proseguire l'operazione nelle zone NASCO di più difficile controllo, data la lontananza dal Centro responsabile dislocato a Roma (Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, ecc.) fino a quelle più agevolmente ispezionabili in loco (Friuli - Venezia Giulia); 3) mantenere ancora in vita 30 NASCO per le loro caratteristiche di assoluta garanzia (come sarà posto nell'appunto); 4) garantire, per quanto possibile e, comunque, subordinatamente alle esigenze di sicurezza, un minimo di efficienza operativa della Gladio ricoverando i materiali recuperati presso Caserme dell'Arma dei CC prossime allo schieramento originario dei NASCO; 5) svolgere le operazioni di recupero e di trasporto esclusivamente durante

l'arco notturno con personale dell' Arma dei CC della SAD e con la protezione dell' Arma territoriale. B) Unità di lavoro: Gli unici elementi dell'Ufficio esperti in operazioni NASCO sono: Cap. Zazzaro della SAD; Ten. Col. Ausiliaria Specogna, Capo Centro Ariete (ex ufficiale del servizio), per il Friuli -Venezia Giulia; il M.llo Magg. CC Cargiaghe e 3 militari dell' Arma, del Nucleo cc del CAG. Pertanto, solo detti elementi possono essere impiegati nella costituzione dell'unità di lavoro e, d'altra parte, non si ritiene opportuno far partecipare altri elementi dell'ufficio stesso all'operazione per assicurare alla stessa le condizioni della più assoluta riservatezza.

Dai primi mesi del 1972, secondo quanto accertato dal consulente tecnico del pubblico ministero prof. Paola Carucci, mutarono i criteri di classificazione delle persone contattate dal Servizio per una loro possibile adesione alla rete S/B ed ebbe luogo una operazione di revisione dei relativi fascicoli personali protrattasi fino al 1973. Nella relazione della prof. Carucci si legge infatti: 'La revisione del 1972-1973 che ho dedotto dall'esame dei registri di protocollo e dei fascicoli collima con quanto ha dichiarato Tarullo a seguito di una domanda precisa in merito (Verbale proc. pen. N. 18021/94 R- Tarullo): 'Effettivamente in un periodo coincidente con le operazioni di recupero del materiale operativo che era stato accantonato nelle caserme dei carabinieri dopo il dissotterramento dei NASCO, fu disposta dal Cap. Zazzaro una verifica degli archivi (...). La revisione dell'archivio fu disposta dal capo sezione e eseguita dal Cap. Zazzaro. Più che una disposizione fu una valutazione comune tra il capo Sezione e il cap. Zazzaro'. Il gen. Serravalle non ricorda di aver disposto alcuna riorganizzazione dell'archivio, né come avveniva la gestione dei fascicoli. Ricorda solo di aver richiesto che venisse precisato il segnalatore: da un punto di vista di gestione dell'archivio, il controllo e l'integrazione di tale notizia comporta inevitabilmente l'apertura e il riesame di tutti i fascicoli. D'altro canto la revisione di cui parla Tarullo è confermata dalla configurazione attuale dei fascicoli: la revisione comportò infatti la redazione di apposite schede riassuntive dei dati -schede Zazzaro -a sei facciate per gli esterni Positivi e in Riserva, che tali risultavano all'epoca, e due facciate per i Negativi, con conseguente distruzione di una parte della documentazione. Dice infatti Tarullo: 'i fogli sostituiti dalle schede furono distrutti, trattandosi di appunti su fogli di carta di uso comune'. Le schede cui fa riferimento Tarullo si trovavano effettivamente nei fascicoli. Tale operazione, da un esame a campione condotto su 200 fascicoli presi a caso può collocarsi in un arco di tempo che va dal marzo 1972 ai primi mesi del 1973: risultano infatti dalle schede Zazzaro dattiloscritte nello stesso momento i corsi fino al marzo 1972, o nell'arco di un periodo più lungo fino almeno al marzo 1973, mentre gli aggiornamenti risultano registrati di volta in volta, come si evince dalla non perfetta incolonnatura, dall'uso di altra macchina da scrivere o perchè scritti a mano. (...) L'ipotesi di una revisione dei fascicoli personali è partita dalla constatazione di una variazione nei criteri di registrazione degli esiti delle informazioni sul protocollo S 1970-1988 (reg. 27) per i documenti in arrivo del Gruppo 2°. Le richieste ed esiti di informazioni, classificate dal 1963 con la posizione 342, risultano registrate sui protocolli con quella posizione ma senza l'indicazione della matricola. Salvo pochissimi casi in cui si trova la matricola, l'ultima registrazione con posizione 342 e senza matricola è del 31 gennaio 1972, mentre a partire dal successivo esito di informazioni protocollato il 26 febbraio 1972 in luogo della posizione si troverà sempre la matricola dell'esterno: tale modifica nel sistema di registrazione comportò all'epoca una verifica a ritroso, come si rileva dall'aggiunta tra parentesi della matricola al numero di posizione, per almeno i due anni precedenti" (v. la prima relazione della prof. Carucci, pagg. 62-63, e le dichiarazioni nel medesimo senso dalla stessa rese in sede di esame dibattimentale, udienza del 12 ottobre 2000, ff. 61-63).

5.4. Il 12 Maggio 1972 si verificò la strage di Peteano, nella quale restarono uccisi tre carabinieri a seguito della esplosione di una FIA T 500. Il pubblico ministero ha prodotto le sentenze che hanno accertato le responsabilità penali in ordine alla strage. Ciò che rileva ai fini del presente processo, nella prospettiva accusatoria, sono peraltro le decisioni giurisdizionali intervenute nei confronti di soggetti che si sono occupati delle indagini, quale il Col. CC Mingarelli, ovvero che hanno svolto attività ausiliaria dei giudici in qualità di perito, come Marco Morin. Il primo, all'epoca Comandante

della Legione CC di Udine e già intervenuto in occasione del rinvenimento del NASCO di Aurisina, è stato ritenuto responsabile del delitto di falso per soppressione, per avere occultato un verbale di sopralluogo, formandone poi un altro falso, al fine di impedire che risultasse il rinvenimento di bossoli di pistola cal. 22. Il secondo, che aveva avuto l'incarico di svolgere una perizia sull'esplosivo impiegato nella strage di Peteano, venne rinviato a giudizio per numerosi reati, tra i quali quello di favoreggiamento personale degli autori della strage e quello di falsa perizia finalizzata a quel favoreggiamento. Mentre per quest'ultimo reato vi è stata una dichiarazione di estinzione per intervenuta amnistia, per gli altri reati vi fu una pronuncia di condanna, divenuta irrevocabile. Dopo che venne perpetrata la strage di Peteano, all'interno del Servizio, e in particolare tra il personale che si era occupato della posa dei NASCO, vennero sollevati dubbi circa un possibile collegamento tra il NASCO di Aurisina e la strage. Di ciò vi è traccia nelle dichiarazioni di Napoli, il quale in sede di esame dibattimentale (udienza 18 aprile 2000), a seguito di molteplici contestazioni, ha sostanzialmente confermato quanto dichiarato nel corso delle indagini preliminari e cioè che nell'estate del 1972, dopo la strage di Peteano, aveva saputo che il NASCO di Aurisina era stato trovato, preso, saccheggiato, precisando di avere appreso tali circostanze da Cismondi, all'epoca Capo Centro Ariete di Udine; il Cismondi gli aveva infatti riferito che il giudice stava indagando sul tipo di esplosivo che era stato impiegato per la strage e che vi erano preoccupazioni su come si sarebbe risolta la cosa giacchè si diceva che l'esplosivo impiegato per la strage era dello stesso tipo di quello nascosto dal Servizio nel pacco NASCO. Il Napoli ha inoltre ricordato che il Cismondi, in quella occasione, gli disse che si diceva che l'esplosivo impiegato per la strage fosse il C4, dello stesso tipo cioè di quello riposto all'interno del pacco di Aurisina e ha ulteriormente riferito che ad Alghero (ove aveva sede il Centro Addestramento Guastatori, struttura utilizzata per l'addestramento del personale esterno della Gladio) si sosteneva che il C4 eventualmente impiegato per la strage non poteva essere quello nella disponibilità del Servizio, ma il T4, che pure era un componente del C4. In ogni caso, ha precisato il teste, ci fu una certa preoccupazione dopo che egli seppe che era sparito il NASCO di Aurisina; circostanza, questa, di cui egli venne a conoscenza solo dopo la strage di Peteano, pur chiarendo che nessuno degli addetti agli esplosivi ad Alghero (Cargiaghe, Belli, Baiocchi, Cavataio, Monaco) ebbe paura che l'esplosivo fosse lo stesso; il teste ha infatti sottolineato che quando si parlava di Peteano e dell'esplosivo impiegato si diceva che era T4 e poichè il C4 contiene il T4, si sosteneva che era un errore sostenere che a Peteano era stato impiegato il C4. Anche Luigi Baiocchi, all'epoca in servizio al CAG, nel corso delle indagini preliminari ha dichiarato di aver commentato il ritrovamento del NASCO di Aurisina con i propri colleghi, che erano anche i suoi superiori gerarchici, precisando che, quando si verificò la strage di Peteano a .. poca distanza di tempo dal rinvenimento di Aurisina, percepì tra i suoi superiori la preoccupazione che al Servizio potesse essere attribuito il fatto di Peteano (v. verbale 28 luglio 1994, acquisito a seguito di contestazioni). In sede di esame dibattimentale (udienza del 18 aprile 2000, f. 52), il teste ha affermato di non ricordare di aver messo in relazione il ritrovamento di Aurisina con la strage di Peteano e neanche di aver reso le dichiarazioni contestategli; tuttavia, che tra il personale in servizio al CAG si sia commentato il ritrovamento e che a tali commenti abbia partecipato anche il Baiocchi è circostanza che si può ritenere provata sulla base di quanto riferito dal Napoli. Aldo Belli, da parte sua, nel corso della medesima udienza, a seguito di contestazione ha confermato di aver detto nel corso delle indagini preliminari che il rinvenimento del NASCO di Aurisina destò preoccupazione anche in lui, in quanto aveva partecipato alla posa di altri NASCO e di aver saputo dai colleghi, Napoli o Cargiaghe, che una parte del materiale era sparita e che una parte era stata recuperata dai Carabinieri (ff 28-33). Dal verbale acquisito sull'accordo delle parti, emerge che il Belli, nel corso delle indagini preliminari, aveva anche precisato che "la preoccupazione circa l'esplosivo impiegato a Peteano come sorse poi ebbe a finire una volta che si arrivò a sapere che gli accertamenti fatti dall' Autorità giudiziaria sull'esplosivo impiegato a Peteano avevano oggettivamente escluso che si trattasse dello stesso esplosivo riposto nel NASCO sparito'.. Ed ancora, ..Decimo Garau (udienza del 31 marzo 2000, ff. 22-23) ha affermato che il sospetto che si trattasse per Peteano dell'esplosivo di Aurisina nacque dal fatto che oltre alla breve distanza

temporale, i CC avevano comunicato che l'esplosivo rinvenuto era stato fatto brillare. Del resto, non potrebbe spiegarsi altrimenti il fatto che Vincenzo Cavataio, esperto in esplosivi del CAG di Alghero, su incarico del direttore della SAD Serravalle, si sia recato a Udine con l'incarico di controllare altri quattro o cinque nascondigli nella zona di Aurisina (v. udienza del 30 novembre 1999, f. 186). Sul punto, inoltre, deve rilevarsi che lo stesso Serravalle (verbale 20 febbraio 1996) ha dichiarato: "Quanto a Peteano, nel giugno 1972 fui chiamato da Fortunato, capo ufficio R, che mi ordinò di recarmi a Udine, presso il Col. Mingarelli, al fine di esaminare il rapporto dell' Artiglieria di Mestre in ordine all'esplosione dell'auto. Andai a Udine con Cavataio, persona esperta di esplosivi. A suo dire, la relazione tecnica era stata fatta male; a suo giudizio, l'esplosivo usato doveva essere il C4. I nostri contenitori di esplosivo contenevano solo C4. Mingarelli mi disse che era su una buona pista. Mi chiese se l'esplosivo di Aurisina era roba nostra e io negai, dicendo che in Sezione avevamo analizzato il rapporto dei carabinieri nel quale impropriamente si parlava di dinamite. Mingarelli mi disse che era a conoscenza della nostra organizzazione. (...) Al ritorno in treno, Cavataio mi disse che per lui era C4, anche se era difficile cogliere le differenze con il T4".

Alla fine del 1972 il Servizio italiano e quello americano decisero di rivedere l'accordo del 1956; in una riunione del 15 dicembre di quell'anno, infatti, venne convenuto un Memorandum di intesa, con il quale il Servizio americano si impegnava, in connessione con la pianificazione di guerra congiunta nel campo della guerra non tradizionale e delle operazioni S/B, a continuare a fornire un sostanziale apporto di esperienza operativa dovunque possibile e, di tanto in tanto, l'assistenza di elementi militari specializzati nel campo dell'addestramento alla guerra non ortodossa e alle attività connesse; il Servizio americano si impegnava altresì ad assegnare fondi fino ad un massimo di 3.000 dollari USA all'anno allo scopo di facilitare l'acquisto, quando necessario, di talune armi, esplosivi e relativi materiali militari di carattere logistico. Un successivo Memorandum venne poi convenuto nel 1974 e nel 1975 cessarono i rapporti preferenziali con il Servizio americano. Dagli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, emerge che sul finire del 1972 e prima dell'incontro del 15 dicembre, il rappresentante americano aveva fatto intendere che l'operazione Gladio poteva ritenersi valida nella misura in cui avrebbe potuto fare fronte anche a sovvertimenti interni, di dimensioni tali da compromettere l'Autorità Governativa legittima (ossia l'alleanza) e che i finanziamenti sarebbero ripresi ove l'operazione Gladio si fosse adeguata a tali esigenze. Sul punto, Serravalle, all'epoca direttore della SAD, ha dichiarato che "i rappresentanti della CIA nel 1972-1973 desideravano che l'operazione Gladio assumesse altresì una valenza interna, nel senso di utilizzare la struttura non solo in caso di invasione, ma proprio per contrastare l'eventuale ascesa al potere del PCI. Chiarii subito che un simile allargamento operativo non rientrava affatto tra le finalità della struttura. A seguito della nostra posizione, il servizio USA tagliò i fondi". La convinzione del Serravalle circa il fatto che l'allargamento operativo della struttura nei confronti di un'emergenza dovuta a sovvertimenti interni non rientrasse tra i compiti iniziali dell'organizzazione Gladio, risulta del resto esplicitata già nell'appunto in data 6 marzo 1972, nel quale, allo scopo di verificare, sulla base dei documenti esistenti, la legittimità dell'operazione Gladio, prende in considerazione il documento del 1° giugno 1959 "Le Forze Speciali del SIFAR e l'Operazione Gladio" per sottolineare come quella finalità non sia prevista dall'Accordo istitutivo del 1956 e, comunque, non sia più stata menzionata in alcuna documentazione operativa successiva (pur dando atto dello svolgimento nell'aprile 1966 di una esercitazione di "insorgenza e controinsorgenza" in ambito nazionale per soli quadri). Sul significato della espressione "sovvertimento interno" e del fatto che questa possa essere stata una finalità illecita della Gladio, peraltro, occorre richiamare la motivata richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della repubblica di Roma al Tribunale dei ministri in data 7 febbraio 1992, nella quale si afferma che "l'esame del materiale assertivo e probatorio raccolto nel corso della lunga indagine comprova in definitiva che i compiti originari ed istituzionali di Gladio furono quelli e non altri più sopra diffusamente riferiti; che fra i compiti della struttura non risulta essere mai stato ricompreso quello di esercitare un controllo sulle forze politiche, sindacali e sociali presenti nel paese; che l'ipotesi di un compito aggiuntivo di vigilanza

sulle sovversioni interne fu occasionalmente accennato e forse proposto ma non anche recepito e, in ogni caso, fu immaginato come attività di contrasto contro movimenti insurrezionali interni che avrebbero potuto svilupparsi in concomitanza ed in appoggio alla supposta invasione del territorio nazionale ad opera di forze armate straniere. (...) In punto di fatto poi nessun utilizzo risulta dalla copiosa documentazione raccolta predisposto, organizzato od effettuato della struttura, nella sua componente militare o civile, in moti di piazza o per fare degenerare manifestazioni politiche o sindacali. (...) Con ciò non si vuole certo concludere che anche uomini che occuparono i vertici dei servizi segreti e che, per questa stessa ragione, furono pure a capo della struttura Stay behind siano rimasti sempre e del tutto estranei al processo di destabilizzazione del Paese. Si vuole solo dire che la loro implicazione in fatti delittuosi mentre può trovare logica spiegazione in rapporto al loro ruolo nei servizi deviati non trova alcun riferimento alla loro posizione di dirigenti di Gladio. Ne viene confermata dalla circostanza che nessun Gladiatore compare, ed a qualsiasi titolo, non fosse che come testimone, nelle numerose indagini condotte in ordine a quei fatti delittuosi. E forse a questo punto vale la pena pure di osservare che la stessa struttura di Stay behind la rendeva poco adatta e non affidabile per compiti che andassero al di là di quelli propriamente istituzionali; con la doverosa riserva che anche per quei compiti si presenta all'evidenza come incongrua ed inidonea rispetto ai fini. Meno che mai ci si poteva fidare di essa per il compimento di azioni illegali ad altissimo rischio anche per ch , contrariamente a quanto si   tentato di accreditare, l'esistenza della struttura era rimasta tutt'altro che segreta".

Nel 1973 il Servizio italiano ritenne necessario dotarsi di una cassaforte da collocare nel locale Cifra dell' Ambasciata d'Italia a Londra. Dalla pianificazione della operazione Gladio emerge infatti che Londra era destinata ad operare quale base alternativa nel caso in cui la base italiana costituita presso il C.A.G. di Alghero, nella eventualit  di un'invasione del territorio nazionale, non avesse pi  potuto assicurare la propria autonoma operativit . Da un appunto in data 15 marzo 1973 (doc. 146106, allegato al verbale d'udienza del 16 novembre 1990) emerge altres  che all'interno della cassaforte avrebbero dovuto essere custoditi i seguenti documenti: la documentazione di base delle Operazioni Stay Behind; la pianificazione delle Operazioni Stay Behind; le schede microfilmate del personale Stay Behind; i cifrari operativi. Della esistenza della cassaforte di pertinenza del SISMI, nessuno dei responsabili del Servizio e della operazione Gladio inform  l'autorit  giudiziaria allorquando, nel 1990, si rec  presso i locali del Servizio e sottopose a sequestro la documentazione relativa alla suddetta operazione. In ordine a tale circostanza, gli imputati hanno dichiarato di non essersene ricordati al momento dell'accesso dell'autorit  giudiziaria ed hanno pertanto ammesso di non aver riferito sul punto alcunch . Il cap. Invernizzi, infatti, pur affermando di essere a conoscenza della esistenza della cassaforte di Londra dalla fine del 1986, perch  nella pianificazione operativa era previsto che in caso di invasione la struttura del servizio incaricata della gestione della rete S/B per l'Italia, prima avrebbe dovuto trasferirsi in Sardegna; e poi ritirarsi in Inghilterra, ha ammesso di non aver riferito tale circostanza al momento della esibizione dei documenti per essersene dimenticato, giustificando la propria dimenticanza con il fatto che la situazione il 22 dicembre 1990 era abbastanza convulsa (udienza del 29 novembre 2000, f. 95). Analogamente il gen. Inzerilli ha ammesso di essere a conoscenza della esistenza della cassaforte di Londra, nella quale, anzi, aveva provveduto a depositare la pianificazione operativa da lui predisposta nel 1976 e la rubrica verde contenente i nominativi degli appartenenti alla struttura. Egli ha tuttavia escluso che nella cassaforte dovessero essere custoditi i fascicoli personali ovvero i microfilm di tali fascicoli, dal momento che sarebbe stato un non senso depositare e custodire a Londra documenti suscettibili di continuo aggiornamento (udienza del 22 gennaio 2001, ff. 14-18). L'amm. Martini, da parte sua, ha riferito che al momento del sequestro si erano completamente dimenticati della cassaforte e perci  non ne avevano parlato. Egli ha tuttavia aggiunto che successivamente il gen. Inzerilli gli aveva ricordato l'esistenza della cassaforte ed egli aveva parlato di ci  con il Ministro della difesa nel febbraio 1991; a suo dire, peraltro, il Ministro lo avrebbe dissuaso dall'andare a riferire la circostanza alla magistratura, sostenendo che gi  avevano

abbastanza guai e di lasciare che fossero i magistrati a scoprirlo. L'amm. Martini ha infine ricordato che nel 1996, allorquando il generale Siracusa, all'epoca direttore del Servizio, gli parlò della cassaforte chiedendogli cosa fare, egli gli consigliò di parlarne con il procuratore (udienza del 10 gennaio 2001, ff.128-129). Ma della cassaforte di Londra nessuno ha riferito all'autorità giudiziaria, neanche Luciano Piacentini, direttore della VII Divisione dal dicembre 1986 all'8 novembre 1989, che pure della esistenza di quella cassaforte era a conoscenza, affermando di non averlo fatto perchè nessuno gli aveva chiesto alcunchè in proposito, anche se non può non rilevarsi che Paolo Dalù, che il 22 dicembre si trovava presso i locali del SISMI, ha escluso che Martini o Inzerilli gli abbiano dato indicazioni nel senso di non dire che determinati documenti si trovavano in un determinato posto (udienza del 12 aprile 2000, f. 94) e ha altresì affermato, in positivo, che Martini ebbe a chiedere se i funzionari in servizio in quel momento erano sicuri che tutto il materiale della Gladio si trovava nel locale ove avveniva il sequestro (ivi, f. 95).

Dopo che nel 1973 venne ultimata l'attività di recupero dei NASCO, nel novembre del 1974 l'allora colonnello Paolo Inzerilli venne nominato direttore della SAD. incarico che, nei mutamenti organizzativi del Servizio di Informazioni militari (la Sezione divenne una divisione del SISMI), ricoprì, come detto, fino al 1986. Il gen. Inzerilli, in sede di esame dibattimentale (udienza del 22 gennaio 2001), ha dichiarato che il suo predecessore Serravalle, al quale era stato affiancato per un breve periodo, non gli ha mai parlato di alcun problema che si sia verificato nella gestione della Sezione. Aveva saputo che al Centro Ariete, del quale era ancora responsabile Specogna sia pure affiancato da Cismondi, vi era una situazione ingarbugliata, in quanto Specogna "ogni tanto sbarellava, cioè parlava troppo". Egli ha tuttavia sostenuto che non gli era stato assolutamente fatto presente che negli anni passati c'erano stati problemi circa la sua affidabilità, mentre, per quanto riguarda il ritiro dei NASCO, era stato informato che ciò era stato fatto da Serravalle e da Lucidi a causa del ritrovamento casuale del NASCO di Aurisina. Inzerilli ha altresì ricordato che nè Serravalle nè altri lo avevano messo al corrente di eventuali problemi relativi alla possibile scoperta della organizzazione (v. trascrizioni, ff. 1-8). Ed ancora, l'Inzerilli ha affermato che solo nel 1975 o 1976, a seguito della richiesta, da parte dell'allora direttore del Servizio amm. Casardi, dell'elenco del personale sentì parlare del possibile coinvolgimento di personaggi della struttura in fatti di eversione. Casardi, infatti, ha dichiarato Inzerilli, precisando di non ricordare se tale notizia la abbia appresa in quel momento o successivamente, doveva fornire una risposta al giudice Tamburino che voleva sapere se nell'elenco vi fossero nominativi di persone coinvolte nella inchiesta sulla Rosa dei venti. L'imputato ha anche escluso di avere ricevuto informazioni in ordine alla modificazione dell'archivio avvenuta nel 1972-1973 e al fatto che le schede del personale esterno in precedenza erano differenti (ivi, f. 14). Le dichiarazioni dell'Inzerilli trovano conferma in quanto affermato dal generale Serravalle in data 17 maggio 1996: "Non ho mai detto ad Inzerilli, al momento del passaggio delle consegne, delle preoccupazioni che avevo avuto e delle ragioni per le quali avevo ritenuto di far prelevare i NASCO. Mi riferii certamente a ragioni di maggior sicurezza e operatività. Ritenni che per superare le preoccupazioni fosse sufficiente il congelamento delle persone e la concentrazione delle armi in luoghi sicuri. Al momento del passaggio delle consegne ad Inzerilli ci fu una discussione sulla affidabilità della struttura. Tranquillizzai Inzerilli dicendogli che nessun coinvolgimento in quei fatti vi era nè da parte della struttura nè da parte dei singoli". Dal contesto in cui tale dichiarazione si colloca, risulta evidente che le preoccupazioni alle quali il Serravalle fa riferimento sono quelle relative alla posizione di quegli elementi che facevano capo a Specogna, i quali avevano manifestato il convincimento che la struttura dovesse entrare in azione prima di una invasione del territorio nazionale da parte di forze nemiche, e al fatto che i documenti relativi alla localizzazione dei NASCO erano custoditi in una cassaforte della sede del Centro Ariete, sì che, dopo il rinvenimento del NASCO di Aurisina, aveva ritenuto opportuno procedere al ritiro di tutti gli altri depositi per evitare qualsiasi rischio.

La organizzazione Gladio, sin dalle sue origini, fu connotata da assoluta segretezza, e ciò non solo rispetto all'autorità politica, ma anche all'interno dello stesso Servizio di Informazioni militari. Vi sono in atti i documenti con i quali il Servizio di Informazioni militari provvedeva di volta in volta a "indottrinare" il Ministro della difesa. Si tratta di comunicazioni nelle quali viene ripercorsa la storia degli accordi tra il Servizio italiano e quello americano e si precisano sia la consistenza numerica della struttura, sia i compiti della stessa. Ad esempio, nel briefing del 1975 si infonna l'autorità politica che il Servizio Informazioni della Difesa predispone, fin dal tempo di pace, e con modalità estremamente riservate, operazioni militari clandestine, tendenti alla liberazione del territorio nazionale, eventualmente occupato da un aggressore, in cooperazione con le azioni controffensive alleate. Si precisa poi che le operazioni clandestine prevedono la condotta di azioni di guerriglia, ad opera di unità di guerriglia; Informazione, Propaganda e Sabotaggio, affidate a nuclei appositamente addestrati inquadrati in reti polivalenti; Evasione ed Esfiltrazione, tendenti a far evadere e/o esfiltrare alte personalità politiche e/o militari, equipaggi di aerei abbattuti o altre persone comunque di interesse, dal territorio occupato dall'avversario verso zone controllate dalle Autorità Nazionali o Alleate. Si afferma, in particolare, che l'attività principale della struttura, in tempo di pace, riguarda essenzialmente: la ricerca e l'eventuale reclutamento di persone idonee ad assolvere funzioni di comando e specializzati; l'addestramento del personale reclutato; le esercitazioni svolte in comune con i servizi alleati; le predisposizioni di vario genere per l'acquisizione e la conservazione a lunga durata dei materiali e per il loro trasporto; l'aggiornamento operativo dell'organizzazione; il controllo del personale già reclutato, ai fini della sicurezza; lo scambio di esperienze risultanti dagli studi condotti presso la Base Nazionale. Si rileva altresì che le predisposizioni per il reclutamento ed il controllo del personale hanno confermato attraverso gli anni la loro validità, in quanto hanno consentito di individuare tempestivamente l'eventuale impegno politico assunto da alcuni aderenti e di determinare conseguentemente la loro esclusione dalla organizzazione e si precisa che per la condotta delle operazioni clandestine si prevede inizialmente di impiegare 2370 quadri, o specializzati, di cui 278 già reclutati e addestrati dal 1957 ad oggi, nonché un numero indefinito di gregari, da reclutare, solo in caso di guerra, a cura dei quadri. Nel successivo documento del 1980, oltre a ribadire le informazioni ora riportate, si precisa che l'operazione nel suo complesso è prevista da direttive ed inserita nella pianificazione della NATO; viene realizzata e perfezionata in una cornice di assoluta sicurezza, specie per quanto concerne il controllo sull'impiego di materiali; per lo scopo che si ripromette e per le modalità organizzative che la caratterizzano, contiene il seme della lotta per la libertà e l'indipendenza, lotta che si è sempre manifestata nel nostro Paese nei confronti di occupazioni straniere, e si informa che per la condotta delle operazioni clandestine si prevede di impiegare 2.100 quadri, di cui 380 già reclutati o addestrati dal 1957 e un numero indefinito di gregari, da reclutare solo in caso di guerra a cura dei quadri. A tale documento è poi allegato un appunto contenente note sul reclutamento, nel quale si precisa che il reclutamento del personale civile passa attraverso quattro distinte fasi: individuazione, selezione, aggancio e controllo. L'individuazione viene fatta dai quadri già facenti parte dell'organizzazione S/B o dagli organizzatori regionali, elementi esterni distaccati in ogni regione, direttamente dipendenti dalla Centrale con il compito tra l'altro di individuare le possibili nuove reclute. La selezione viene fatta dalla Centrale sulla base delle informazioni ricavate attraverso i normali canali del Servizio e finalizzate a stabilire che l'individuo da reclutare non abbia precedenti di alcun tipo nel casellario giudiziario e non faccia politica attiva né sia simpatizzante di movimenti di destra o di estrema sinistra. L'aggancio si attua solo dopo avere avuto il benestare dalla Centrale sulla base delle informazioni ricevute: viene effettuato dai quadri o dagli organizzatori regionali che a suo tempo avevano segnalato i nominativi. Si tratta di una fase che si realizza per tempi successivi, in modo da consentire la non compromissione dell'operazione e del reclutatore anche nei casi di rifiuto o di incertezza. Il controllo è continuo e viene effettuato dalla Centrale tramite i suoi organi, assegnando al soggetto inizialmente solo incarichi e compiti non strettamente connessi all'organizzazione S/B e che ne comprovino la sicura affidabilità. Si afferma,

infine, che il tempo medio tra la individuazione e il reclutamento si esaurisce nell'arco di 18- 24 mesi.

Le vicende ora ricordate costituiscono, come si è detto, il presupposto delle condotte contestate agli imputati nel presente giudizio, le quali si sono svolte, ad eccezione della distruzione di documenti contestata al solo Inzerilli e le distruzioni di documenti verificatesi nel corso degli anni contestate allo stesso Inzerilli e al Martini, nel periodo compreso tra il luglio e il dicembre 1990, anche se tra i documenti dei quali l'ufficio del pubblico ministero ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione di falsità ve ne è uno in data 5 maggio 1990. Occorre quindi procedere ora alla ricostruzione di quanto accaduto nel 1990, riservandosi di esaminare successivamente e più specificamente gli altri fatti che costituirebbero oggetto della falsità ideologica, anche se verificatisi in epoca precedente, dei quali non si è ancora dato conto.

In questa prospettiva, appare opportuno rilevare che il 19.01.1990 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, venuta a conoscenza, nell'ambito delle indagini sulla strage di Peteano, della esistenza di "depositi del Servizio", chiedeva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di poter accedere agli archivi del SISMI, per consultare la documentazione relativa agli anni 1972 -1974.

Onde poter rispondere alla richiesta dell' Autorità giudiziaria, il Presidente del Consiglio richiedeva una relazione sulla rete S/B. Tale relazione, su richiesta dell'amm.Martini, veniva approntata dal cap. Invernizzi, il quale, in sede di esame dibattimentale, ha dichiarato di non aver ricevuto indicazioni particolari se non quella di fare una storia il più completa possibile, di non essere stato messo a conoscenza da alcuno di sospetti circa il coinvolgimento della struttura negli anni 60 e 70, di non avere avuto ragione di sospettare alcunchè sulla base degli atti custoditi presso il Servizio e di avere predisposto l'appunto in data 5 maggio 1990 sulla base dei documenti esistenti presso il SISMI ed in particolare sulla base dei documenti della serie G (ud. 10 gennaio 2001, ff. 4-12).

Trattandosi di uno dei documenti dei quali il pubblico ministero ha chiesto, nelle conclusioni, la dichiarazione di falsità, è opportuno riportarne il testo: "1. Il Servizio Informazioni e Sicurezza Militare predispone, fin dal tempo di pace e con modalità estremamente riservate, operazioni clandestine aventi come finalità la liberazione del territorio nazionale, eventualmente occupato da un aggressore. in cooperazione con le azioni controffensive nazionali ed alleate." Dette predisposizioni hanno avuto origine nel 1951 quando il Capo Servizio (Gen.Broccoli) prospettò al C.S.M. della Difesa (Gen. Marras) i concetti di base per la creazione di una "organizzazione informativo -operativa nel territorio nazionale suscettibile di occupazione nemica" (promemoria in All. I)." Nel 1956 (capo Servizio Gen. De Lorenzo -Capo S.M.D. gen. Mancinelli) vengono costituiti il Centro Addestramento Guastatori (All. 2) e la Sezione Addestramento(SAD) dell'Ufficio "R" (All. 3) con il compito di realizzare una organizzazione tendente a pianificare e predisporre, fin dal tempo di pace, operazioni clandestine in territorio occupato dal nemico. Detta organizzazione assume la denominazione convenzionale di operazione "Gladio" e viene attivata in stretta collaborazione con il Servizio Informazioni USA che concorre con l'apporto di materiali e mezzi finanziari anche per la realizzazione del Centro quale base operativa comune; tale apporto durerà fino a 1972. "Nel 1957 viene deciso (All. 5) (Capo Servizio Gen. De Lorenzo) che i materiali accantonati dallo Stato Maggiore esercito quali Scorta Speciale di Copertura per la costituzione in caso di mobilitazione del 41° -42° -43° Battaglione di Sicurezza, rimanendo in deposito presso le caserme dell'Esercito, venissero resi disponibili, in caso di conflitto, alle costituende reti clandestine (elenco materiali in All. 6). "Tali scorte venivano mantenute fino al febbraio 1975 (Capo Servizio Amm. Ca- sardi) quando i materiali ancora accantonati presso alcune caserme dei carabinieri (elenco in All. 7) sono stati trasportati presso il CAPG (lettera in All. 8)". "Nel marzo 1958 il Capo Servizio (Gen. De Lorenzo) autorizza l'ingresso del Servizio in qualità di membro del Comitato di Pianificazione e Coordinamento, organo di SHAPE, che mantiene i

rapporti con i Servizi Informativi Alleati allo scopo di orientarli sulle specifiche esigenze NATO (All. 9), e nel giugno 1959 il capo di S.M.D. (Gen. Aldo Rossi) viene messo al corrente di quanto già realizzato (Appunto "Le Forze Speciali del SIFAR e l'Operazione Gladio"- All. 10). Nel corso del 1959 il Servizio Americano provvede ad inviare presso il CAPG i materiali operativi (elenco in All. 11) destinati a costituire le scorte di prima dotazione delle reti clandestine e ad essere occultati, fin dal tempo di pace, in appositi nascondigli interrati nelle varie zone di operazione. Tali materiali sono successivamente confezionati per assicurarne la conservazione e nel 1963 inizia la posa dei NASCO. A seguito di invito da parte alleata il Capo Servizio (Gen. Viggiani), approva nel 1964 l'ingresso del SIFAR nel Comitato Clandestino Alleato (ACC) (All. 13), emanazione del già citato Comitato di Pianificazione e Coordinamento (CPC) di SHAPE, e costituito tra Paesi che intendono organizzare una vera e propria resistenza sul proprio territorio, in un quadro di libero, reciproco concorso. Gli altri Paesi aderenti sono: Stati Uniti -Gran Bretagna -Francia -Repubblica Federale Tedesca -Paesi Bassi -Belgio -Lussemburgo, ai quali si aggiungono nel 1980 Danimarca e Norvegia. Nel novembre 1968 il Servizio riceve la "Direttiva per la Guerra Non Ortodossa" redatta da SHAPE e trasmessa tramite il Comitato di Pianificazione e Coordinamento. Detta Direttiva viene sottoposta alla visione del Capo di S.M. della Difesa Gen. Vedovado (Ali. 14) che a seguito di ulteriori chiarimenti approva la costituzione di un Comitato di Coordinamento Operazioni Speciali, comprendente rappresentanti del Servizio e degli Stati Maggiori di Forza Annata-. A seguito del ritrovamento fortuito di un NASCO da parte dei Carabinieri nella zona di Aurisina viene iniziata (Capo Servizio Gen. Miceli) l'operazione di recupero totale (All. 15) e di accantonamento degli stessi presso caserme dei Carabinieri (All. 16)". Il 18 giugno 1973 (Appunto in All. 17) viene comunicato dalla sezione SAD al Capo Servizio Gen. Miceli il completamento delle operazioni di recupero concluse positivamente a meno di 12 NASCO non rinvenuti di cui:

- n. 2 (con armi leggere) quasi certamente asportati da ignoti probabilmente all'epoca delle operazioni di posa (31.10.1964);
 - n. 8 (con armi leggere e materiale vario), lasciati nelle giaciture originarie in quanto raggiungibili solo con demolizioni non considerate opportune al tempo;
 - n. 2 (uno con armi leggere ed uno con esplosivi) probabilmente interrati ma non rinvenibili in quanto ambedue dislocati in prossimità di cimiteri che hanno subito vari e consistenti ampliamenti).
- "2. L'attuazione delle direttive di SHAPE nonché gli accordi presi in sede del Comitato di coordinamento Alleato ha portato alla formazione nell'ambito del SISMI di Quadri in grado di istruire personale esterno alla condotta, in caso di invasione, di operazioni militari clandestine:
- a) Informazione, Propaganda, affidate a nuclei appositamente addestrati inquadrati in reti polivalenti;
 - b) Evasione ed esfiltrazione, tendenti a far evadere e/o esfiltrare alte personalità politiche e/o militari, equipaggi di aerei abbattuti e altre persone comunque di interesse, dal territorio occupato dall'avversario verso zone controllate dalle Autorità nazionali o Alleate;
 - c) Guerriglia, ad opera di unità di guerriglia;
 - d) Sabotaggio -Controsabotaggio.

"La Condotta delle operazioni, sia sotto l'aspetto operativo, sia sotto quello logistico, è affidata a personale del SISMI che, all'insorgere della emergenza, attiva una Base Nazionale, già predisposta sul nostro territorio. La pianificazione prevede altresì che, nel caso in cui la sopravvivenza della Base Nazionale stia per essere compromessa a causa della integrale occupazione del territorio, la Base stessa si trasferisca presso una Base comune alleata sostitutiva, predisposta in Gran Bretagna. La Base comune alleata è sostitutiva altresì delle basi nazionali di tutti i paesi che hanno aderito al Comitato Clandestino. La Base Nazionale in tempo di pace assolve anche a funzioni di Centro di Studio e di Addestramento per le forme di lotta clandestina e di deposito di materiali, con il nome di copertura di centro Addestramento Guastatori Paracadutisti. La Base nazionale in tempo di pace viene anche usata per l'addestramento del personale operativo del Servizio e dei Reparti Speciali. Le operazioni militari clandestine si collocano nel quadro delle operazioni NATO, in quanto

debbono garantire, in tempo di guerra, supporto operativo alle operazioni alleate, secondo quanto prescrive, per la parte di interesse dei Servizi Clandestini, il Comandante Supremo Alleato in Europa con specifica Direttiva. "In tale quadro il SISMI deve distaccare, nell'imminenza di un eventuale conflitto, due nuclei della particolare branca, rispettivamente a Napoli, presso la sede di guerra di AFSOUTH e Mons, presso SHAPE. "Per la condotta delle operazioni clandestine si prevede inizialmente di impiegare i circa 1.000 elementi di cui 300 già reclutati e addestrati per quanto riguarda azioni di informazione, propaganda, evasione ed esfiltrazione, avendo limitato l'addestramento al sabotaggio/controsabotaggio ed alla guerriglia ad appartenenti al Servizio particolarmente selezionati. "L'attività principale nel tempo di pace riguarda essenzialmente:

- la ricerca e l'eventuale reclutamento di persone idonee ad assolvere funzioni di comando e di specializzati;
- l'addestramento del personale reclutato;
- le esercitazioni svolte in comune con i Servizi Alleati;
- le predisposizioni di vario genere per l'acquisizione e la conservazione a lunga durata dei materiali e per il loro trasporto;
- l'aggiornamento operativo dell'organizzazione;
- il controllo del personale già reclutato ai fini della sicurezza;
- lo scambio di esperienze risultanti dagli studi condotti presso la Base Nazionale (con i Servizi Collegati).

"Le predisposizioni per il reclutamento ed il controllo del personale hanno confermato attraverso gli anni la loro validità, in quanto hanno consentito di individuare tempestivamente l'eventuale impegno politico assunto successivamente da alcuni aderenti e di determinare conseguentemente la loro esclusione dall'organizzazione. "L'attività di cui sopra è armonizzata nell'ambito della Difesa dal Comitato di Coordinamento per la Guerra Non Ortodossa la cui esistenza peraltro sollecitata a livello di Capo di S.M.D. dai Capi Servizio negli anni 1969-1972 e 1975 (Appunto in All. 19) è stata sancita dal Ministro della Difesa Senatore Giovanni Spadolini (All. 20). "Tale Comitato (composizione in All. 21) si riunisce ad intervalli non superiori ai 12 mesi. In sintesi l'operazione nel suo complesso:

- è prevista da direttive ed inserita nella pianificazione NATO;
- viene realizzata e perfezionata in una cornice di assoluta sicurezza, specie per quanto concerne il controllo sull'impiego dei materiali.

"3. Le seguenti Autorità politiche hanno ricevuto il briefing sull'attività STAY BEHIND (All. 22): On. Giulio Andreotti (1960); On Francesco Cossiga (S.S. Difesa) (1967); On. Luigi Gui (1968); On. Arnaldo Forlani (1975); On. Vito Lattanzio (1976); On. Attilio Ruffini (1977); On. Lelio Lagorio (1980). "L'unico Ministro della Difesa che non risulta essere stato indottrinato è l'On. Tanassi, Ministro della difesa nel 1970- 72. "Negli anni dal 1984 al 1989 è stata sottoposta in visione alle Autorità politiche direttamente sovraordinate una scheda relativa all'argomento "attività di guerra non convenzionale (o non ortodossa)" come risulta dall'All. 23.

"In All. 25 Dichiarazione di impegno in data 1.10.1976 relativa alla iniziazione e Dichiarazione di impegno per cessazione del rapporto in data 27.9.1978 del Contrammiraglio Fulvio Martini capo del Reparto R-S".

Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo aver ricevuto il riportato appunto, rispondeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia con una missiva in data 17 maggio 1990, nella quale, dopo aver ricordato che, nell'ambito del procedimento concernente la vicenda dell'aereo Argo 16 -precipitato a Marghera nel novembre 1973 -il dott. Mastelloni aveva inoltrato già in passato una richiesta analoga, alla quale era stato opposto, per ragioni di opportunità, il segreto di Stato (confermato il 3.8.1989 dal Comitato Parlamentare per i Servizi di Informazione e di Sicurezza), informava il dott. Casson che, sulla base degli approfondimenti disposti dalla stessa

Presidenza, si era accertato che "nell'aprile del 1972 ...fu deciso ed iniziato il recupero di dotazioni di armi, munizioni ed esplosivi dislocati a suo tempo in zone di possibile occupazione nemica".

Il 21 maggio 1990, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia chiedeva alla Presidenza del Consiglio ulteriori delucidazioni, in particolare sull'amm. Fulvio Martini e, soprattutto, su di un'eventuale partecipazione di quest'ultimo al ritiro dei NASCO. La medesima Procura, inoltrava al SISMI, attraverso il CESIS, degli ordini di esibizione dei documenti, eventualmente esistenti negli archivi del Servizio, relativi al "Golpe Borghese" e alla organizzazione "La Rosa dei Venti", nonché di un dossier denominato "San Marco".

Il 7 giugno 1990, il dott. Casson chiedeva all'allora Presidente del Consiglio dei ministri, sen. Andreotti, un incontro" e il 2 luglio 1990 la Presidenza del Consiglio rispondeva al dott. Casson con la seguente nota:

"In relazione alla Sua nota del 21 maggio scorso ed a seguito di quanto già comunicato in data 17 maggio 1990 si forniscono, in base a quanto risulta dagli approfondimenti da me disposti tramite i competenti Organi del Ministero della Difesa, le seguenti precisazioni. 1. L'operazione di recupero venne iniziata nel mese di aprile 1972 (non è stato possibile rinvenire elementi certi sul giorno esatto in cui si è proceduto al primo recupero). 2. Dal documento matricolare dell'amm. Fulvio Martini si ricava che egli prestò servizio al SID fino al 30 settembre del 1972. Nel Servizio, secondo quanto appurato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Corcione, egli aveva l'incarico di Capo dell'Ufficio Situazioni, preposto all'analisi, valutazione ed elaborazione delle informazioni a carattere strategico. Nell'ottobre del 1972 egli (assumeva il comando della) Nave Vittorio Veneto, che deteneva fino al 15 ottobre dell'anno successivo. Come rilevabile dalla relativa documentazione, visionata dallo stesso Capo di Stato Maggiore della Difesa, in data 1° ottobre 1976, ricoprendo l'incarico di Capo del Reparto preposto all'organizzazione in argomento, l'amm. Martini venne portato a conoscenza dell'organizzazione stessa e delle notizie ad esse relative. 3. Nel corso delle operazioni di recupero si constatò che due depositi erano stati manomessi. Un'ispezione, all'uopo ordinata ed effettuata il 18 febbraio 1973, confermò la manomissione delle dotazioni contenute nei depositi suddetti contenenti ognuno, sempre in base agli elementi acquisiti dai competenti Organismi del Ministero della Difesa, un pacco di armi leggere (1 carabina, 2 pistole, 6 bombe a mano), un pacco carabine (2 carabine) e le relative munizioni ed attrezzi manutenzione. In relazione alle ulteriori considerazioni svolte dalla S. V. nella nota sopra menzionata si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle previsioni dell'art. 66 delle norme di attuazione del nuovo codice di procedura penale interpretativo dell'art.204 del medesimo codice".

Poi, il 20 luglio, il Presidente del Consiglio, On. Andreotti, dopo aver avuto un incontro con il dott. Casson, inviava al CESIS la seguente missiva:"Ho visto oggi il Giudice Casson facendo seguito al carteggio con lui intercorso e di cui Le allego copia. Il Magistrato condivide con noi la necessità di salvaguardare la riservatezza di quanto attiene ad una struttura particolare di sicurezza di emergenza impiantata nel quadro della NATO. Esula pertanto dalle sue richieste l'acquisizione in atti giudiziari delle mappe di dislocazione, degli elenchi degli addetti ecc.. D'altra parte, anche a seguito di deposizioni di persone a suo tempo competenti in materia egli ha necessità di fare alcuni riscontri specifici, potendo verificare la documentazione relativa.

E' chiaro che chiederà poi "formalmente" quanto strettamente necessario per le esigenze processuali. E' indispensabile dare al Giudice tutta la collaborazione, tanto più che mi ha detto che per un caso (riguardante tal Morin) ha dovuto registrare una spiacevole reticenza. La incarico pertanto di prendere contatto con il dottor Casson e di concordare con lui la visione di tutte le carte di cui si tratta, tanto del SISMI quanto, eventualmente, del SISDE. Non Le sfuggirà la delicatezza del momento nel quale riemergono deplorabili punte polemiche verso i Servizi, di cui dobbiamo ad ogni costo dimostrare l'esclusiva dedizione alla legge e agli interessi dello Stato".

Il 27 luglio 1990 il dott. Casson poteva quindi recarsi a Forte Boccea dove, in pre-senza del Segretario Gen. del CESIS, Prof. Richero, e del Capo di Stato Maggiore del SISMI, gen. Inzerilli, esaminava i documenti della VII Divisione relativi all'operazione "Gladio". Due giorni dopo il dott. Casson chiedeva formalmente al Segr. Gen. del CESIS che gli venissero trasmessi in copia alcuni documenti da lui esaminati presso la sede del SISMI.

Il 10 agosto 1990 l'amm. Martini emanava una direttiva del seguente tenore:

"Dispongo che il settore SB sia condotto secondo le seguenti direttive: l'arruolamento di personale esterno venga limitato alla segnalazione dei nominativi ed alla raccolta delle informazioni sugli stessi a meno di eccezioni consentite per elementi che, in ragione della loro posizione socioeconomica, potrebbero avere accesso ad informazioni particolari; l'addestramento del personale esterno alle operazioni di sabotaggio o di guerriglia (peraltro già sospeso dal 1983) venga cancellato, fermi restando i compiti di studio, sperimentazione e pianificazione assegnati al personale degli OO.II.SS. in forza a codesta Divisione". Tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto 1990, presso il CAG di Alghero venivano distrutti i quaderni sui quali il personale esterno sottoposto ad addestramento per le finalità della S/B prendevano appunti, e sino ad allora custoditi per l'eventualità che le medesime persone avessero successivamente frequentato altri corsi di addestramento. Il fatto è stato ammesso da Marongiu, che ha affermato di avere materialmente provveduto alla distruzione dei quaderni (v. il verbale delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, acquisito al fascicolo del dibattimento per essere il Marongiu deceduto). e da Garau, all'epoca comandante del CAG, il quale ha tuttavia reso nel corso delle indagini preliminari e in sede di esame dibattimentale, in due occasioni, dichiarazioni non del tutto univoche circa la esistenza o meno di un ordine proveniente da Roma in tal senso e , circa la individuazione del soggetto che quell'ordine eventualmente impartì. Ma su tali circostanze si dirà più approfonditamente allorquando verrà esaminata la posizione del cap. Invernizzi, essendo quella di aver impartito l'ordine di distruzione dei quaderni dei gladiatori l'unica condotta della quale egli deve rispondere dopo che con sentenza in data 29 settembre 1997 è stato assolto dalla altra imputazione di distruzione, secondo le prescritte procedure, di 560 documenti, avvenuta dal luglio del 1990. Nei primi giorni di agosto 1990, il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito, della presentazione di un ordine del giorno alla Camera dei deputati sull'esistenza di una struttura parallela ed occulta all'interno del Servizio, preannunciava l'invio di una relazione e il 3 agosto informava di ciò la Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo e sulle stragi. La decisione del Presidente del Consiglio fu osteggiata dall'amm. Martini, direttore del SISMI, il quale sosteneva che poichè la Gladio era inserita in una rete alla quale aderivano altri paesi, la decisione se renderne nota l'esistenza o meno avrebbe dovuto essere condivisa dai governi di tutti i paesi aderenti (v. Cavalchini, segretario generale della Presidenza del Consiglio, udienza 2 novembre 1999, f. 62; Andreotti, ivi, ff. 16-18, il quale ha ricordato che, tenuto conto del fatto che in Parlamento si era cominciato a discutere della esistenza di una struttura occulta con accentuazioni fortemente polemiche e del fatto che non vi era più la necessità di avere la salvaguardia assicurata dalla struttura, decise che questa dovesse essere sciolta, incontrando, sul punto, le resistenze del Servizio, in quanto i suoi dirigenti ritenevano che lo scioglimento potesse essere fatto solo congiuntamente con gli altri paesi; soluzione questa sulla quale il Governo non fu d'accordo e si decise quindi che si dovesse arrivare allo scioglimento per raggiunto scopo sociale).

In data 7 agosto, il giudice istruttore del Tribunale di Venezia comunicava al CESIS di ritenere indispensabile:

1 -conoscere i nomi (e gli attuali recapiti) dei capi-rete e dei responsabili adde-stratori per il Veneto e il Friuli -Venezia Giulia (di cui a fg. 6 del documento Sr/32 dell'8 ottobre 1951) limitatamente al periodo 1965-1974;

- 2- ottenere copia degli allegati al documento costituente l'allegato n. 10 della Vostra nota datata 3 c.m.;
- 3- sapere come venivano pagati, "indennizzati" e/o rimborsati gli "addestrati";
- 4 -sapere quali corsi addestrativi e per quali specialità siano stati effettuati presso la scuola (quale?) del Servizio Americano;
- 5 -sapere in che nucleo e in che unità di guerriglia di pronto impiego (di cui a fg. 7 del documento all. 10) era stato inserito Marco Morin;
- 6 -precisare in che cosa consisteva l'organizzazione "Osoppo" e che dotazioni (armi, esplosivi, ecc.) aveva, come già richiesto nella mia precedente del 29.7. 90;
- 7 -precisare per quale motivo risultino delle cancellature a fg. 7 del documento all. 10;
- 8- ottenere copia degli all. 1 e 2 citati nella nota 10.11.1969 (vostro all. n. 11);
- 9- acquisire i resoconti dell'attività della SAD per il periodo 1965-1972;
- 10 -sapere chi era competente e responsabile per le zone UD- TS-GO per il recupero dei NASCO di cui al vs. all. n. 15 in quel periodo e chi lo sostituì;
- 11 -ottenere copia della lettera 31.5.1967 del Capo del SID di cui si parla a fg. 2 della nota SID/053242/72 del 24.5.72 e della nuova lettera di conferma (se emessa);
- 12- precisare dove erano stati posati i NASCO n. 677 e n. 678 di cui al vs. all. n. 17 e cosa esattamente contenevano;
- 13 -sapere cosa esattamente contenevano gli altri due NASCO "probabilmente interrati" di cui al documento ultimo citato;
- 14- indicare nominativamente i casi di esclusione dalla organizzazione per motivi politici, precisandoli (v. fg. 4 del vs. all. n. 22);
- 15 -trasmettere copie leggibili degli allegati n. 25 concernenti I' amm. Martini;
- 16 -conoscere il nome del più stretto collaboratore del col. Fagiolo nel 1965;
- 17 -sapere quando fu redatta la vs. scheda sul Morin trasmessami in copia.

Si è ritenuto opportuno riportare il testo della richiesta del dott. Casson, dal momento che la risposta del SISMI in data 31 agosto 1990, inviata al CESIS, che di seguito viene trascritta, ha formato oggetto della richiesta di dichiarazione di falsità ideologica da parte della Procura della Repubblica nelle sue conclusioni:

"1 Si trasmettono in allegato 1 le risposte ai quesiti posti dal G.I. di Venezia dott. Casson con telefax in data 7 agosto 1990.

2. Di seguito, e con riferimento alla numerazione dei quesiti le motivazioni che spingono a non aderire ad alcune richieste:

a. Quesito n. 1:

-la maggioranza dei Capi Rete presenti nel periodo richiesto fa tuttora parte dell'Organizzazione;
 -il comunicarne i nominativi e gli indirizzi attuali porrebbe la Gladio nelle mani del G.I. e, una volta depositati in Cancelleria gli atti istruttori, la renderebbe di dominio pubblico. Inoltre qualora a seguito di convocazioni o altre iniziative del G.I. si propagasse la notizia che il Servizio ha fornito un elenco di "Fonti" o "Collaboratori esterni" il danno che ne conseguirebbe, anche per le altre strutture, potrebbe essere gravissimo.

b. Quesito n. 2:

-dei documenti richiesti esistono agli atti solo:

l'allegato n. 1 (corrispondente all'allegato n.4 richiesto dal G.I. dott. Casson con telefax n. 06/465273 In data 29 luglio 1990) di cui si conferma l'inopportunità della cessione come già espresso al 1° a linea del punto 3 della lettera a seguito;

Allegato n. 2 per il quale valgono gli stessi impedimenti alla trasmissione essendo il documento alla base di pubblicazioni tuttora in vigore in campo alleato.

3. A scioglimento della riserva di cui al punto 2 del foglio a seguito in allegato 2 i documenti richiesti.

Allegato n. 1

1. Trasmettere specifici nominativi non è possibile, trattandosi di persone in gran parte ancora in attività, evadere la richiesta.

2. I documenti richiesti, classificati 'Segretissimo', sono relativi ad atti interessanti Nazioni Amiche e pertanto non possono essere declassificati unilateralmente; agli atti peraltro risultano solo l'Allegato 2 e l'Allegato 1 (corrispondente all'Allegato n.4 di cui alla richiesta del G.I. dott. Casson con telefax n. 06/65273 del 29 luglio 1990 e per il quale si ribadisce quanto detto al 'punto 3, primo a linea della lettera prot. n. 7328/921.24/01 datata 3 agosto 1990).

3. Le convocazioni del personale venivano effettuate a mezzo 'richiamo' per coloro che avevano espletato il servizio militare e, pertanto, erano 'richiamabili' dalla rispettiva Forza Armata; a costoro veniva corrisposta l'indennità di missione prevista per il grado rivestito. Per coloro i quali non avevano effettuato il servizio militare la convocazione avveniva in forma 'diretta' (contatto da parte di elemento del Servizio) e veniva loro corrisposta una diaria giornaliera pari all'indennità percepita dal personale richiamato. Per i periodi trascorsi in attività esercitative stante la durata limitata -di norma inferiore a 2- 3 -4 gg. -la convocazione avveniva in forma 'diretta' per tutti e veniva corrisposto lo stesso trattamento economico.

4. A 'memoria' e negli atti non risulta che personale 'esterno' appartenente all'Organizzazione abbia mai frequentato corsi addestrativi presso la 'Scuola' del Servizio Americano.

5. Come già comunicato verbalmente alla S. V. in occasione della visita del 27.7.90 il Marco Morin segnalato al Servizio per un eventuale impiego poi non concretizzato, non venne (per motivi di cui agli atti non risulta alcun documento esplicativo), inserito nell'Organizzazione e, di conseguenza, in alcun Nucleo o Unità di guerriglia di Pronto Impiego.

6. In allegato 1, scheda informativa sull'Organizzazione Osoppo, completa di compiti e dotazioni di materiali.

7. Le cancellature a fgl. 7 del doc. all. 10 alla lettera prot. n. 7328/921.24/01 datata 3 agosto 1990 coprono le indicazioni concernenti dislocazioni dei gruppi operativi (in accordo a quanto riportato al 4° alinea del fax n. 06/465273 del 29 luglio 1990 del G.I. dott. Felice Casson).

8. Gli Allegati alla nota del 10.11.1969 (All. 11 della documentazione inviata al G.I. in data 3 agosto 1990) sono stati distrutti in data 15 gennaio 1985 (in All. 2 fotocopia della pagina di interesse del Registro di Protocollo).

9. L'Allegato 12 alla lettera n. 7328/921.24/01 datata 3 agosto 1990, risulta essere l'unico esemplare di resoconto dell'attività della SAD in archivio.

10. Il recupero dei materiali interrati venne iniziato nell'aprile. 1972 e portato a termine nel giugno 1973. L'intera operazione venne condotta dal Cap. CC. Zazzaro Crescenzo, in qualità di responsabile. Nessuno lo sostituì in quanto vennero decise altre forme di accantonamento dei materiali (inizialmente presso Caserme dell'Arma CC., quindi ritiro, terminato nel 1976, e conservazione in struttura del Servizio).

11. In Allegato 3, copia delle lettere richieste n. R/18962.032.580/SS del 31 maggio 1967 e SID/05/3251/72 del 14 giugno 1972.

12. I NASCO 677 e 678 erano interrati rispettivamente sotto la finestra, a contatto della parete ovest del corpo sud-ovest e nell'angolo sud-est a contatto con la parete est dell'angolo, della chiesetta 'Madonna del Sasso', comune di Villasantina, provincia di Udine. Ognuno dei due NASCO conteneva: 1 carabina Sten, 2 pistole Star, munizionamento e materiali per la pulizia delle armi, 6 bombe a mano, una macchina fotografica e materiale per lo sviluppo.

13. Il NASCO 101 contiene: 1 carabina Sten, 2 pistole Star, munizionamento e materiali per la pulizia delle armi, 6 bombe a mano, una macchina fotografica e materiale per lo sviluppo. Il NASCO 201 contiene: 1 pistola Star, 1 pistola HI- Standard silenziata, munizionamento e materiali

per la pulizia delle armi, 8 bombe a mano, kg. 8 circa di esplosivo plastico di produzione USA probabilmente degli anni '50, artifici vari per l'innesco.

14. I casi di esclusione sono relativi a:

Da Ros Aldo: nato a Pontebba (UD) il 5.3.1941, reclutato il 18.8.1970, "congelato" nel maggio 1976 in quanto alla fine dello stesso mese avrebbe contratto matrimonio con una cittadina cecoslovacca, figlia di un ufficiale superiore dell'Esercito.

Regattini Alfredo: nato a S. Giorgio di Nogaro (UD) il 4.2.1927, reclutato il 14.12.1964, "congelato" nell'ottobre del 1980 in quanto risultò che i due figli aderivano al movimento di estrema sinistra "Autonomia operaia".

Passudetti Mattia: nato a Meduno (UD) l'1.9.1920, reclutato il 28.2.1958, "congelato" in data imprecisata in quanto orientato verso il M.S.I..

15. In allegato 4, copie leggibili dell'Allegato n. 25 alla lettera 7328/921.24/01 datata 3 agosto 1990, concernenti l'Ammiraglio Fulvio Martini.

16. Dagli atti in archivio non è stato possibile risalire con precisione al nominativo del più stretto collaboratore del Col. Fagiolo nel 1965. Si ritiene peraltro che possano identificarsi nel Ten. Col. Aldo Specogna, responsabile di area della Regione Friuli - Venezia Giulia, e nel Magg. Antonio Antonoro, ufficiale addetto alla sicurezza della Sezione SAD.

17. Nulla risulta agli atti sul periodo in cui venne redatta la scheda relativa a Marco Morin, tuttavia, essendo stato tale tipo di stampato introdotto nei primi anni '70, si suppone che la scheda sia stata compilata fra il '71 e il '72".

Appunto relativo all'organizzazione Osoppo"

"Il 24 giugno 1945 furono smobilitate le formazioni partigiane friulane ed in particolare la formazione OSOPPO -FRIULI forte di 8.700 uomini e la Garibaldi di 6.971. In precedenza tra le due formazioni erano scoppiati conflitti anche cruenti di origine politico ideologica stante la tendenza delle formazioni garibaldine ad appoggiare i tentativi Jugoslavi di occupazione del territorio italiano. Nel gennaio 1946, perdurando la minaccia di occupazione e le violenze di emissari jugoslavi, i capi della disciolta formazione Osoppo -Friuli chiesero di riarmare i reparti in difesa della popolazione. Nell'aprile dello stesso anno il Gen. Raffaele Cadorna, già comandante del Corpo Volontari della Libertà e capo di S.M., dell'Esercito autorizzò la ricostituzione della formazione. All'emanazione del Trattato di pace 16 sett. 1947, la formazione era salita a 4.484 uomini e nel frattempo aveva cambiato la denominazione in 3° Corpo Volontari della Libertà; ad essa aderivano elementi di tutte le tendenze politiche tranne la comunista e la socialista. Il 18 aprile 1948, data delle prime elezioni politiche della Repubblica, causò un vero stato d'allarme alla frontiera orientale dove la Jugoslavia era pronta ad intervenire in caso di vittoria delle sinistre. Dal 16 aprile al 2 maggio, mille uomini del 3° Corpo Volontari della Libertà assunsero uno schieramento occulto ma vigile sul confine orientale. Il risultato del 25 aprile provocò il rientro delle formazioni partigiane jugoslave. Il 6 aprile 1950, su direttiva dello Stato Maggiore dell'Esercito, fu concretata la trasformazione in una organizzazione militare segreta denominata Organizzazione 'O' dalla prima lettera di Osoppo (vds. in allegato: compiti ed armamento). Il 4 ottobre 1956, avendo raggiunto l'Esercito quell'efficienza operativa che lo metteva in grado di svolgere la sua funzione istituzionale nei confronti delle particolari zone di frontiera delle quali l'Organizzazione era garante, il Comandante del va Corpo d'Armata, su disposizione dello S.M.D., scioglieva l'Organizzazione O".

In data 3 ottobre 1990, l' Amm. Martini indirizzava al CESIS una lettera di ri- sposta a chiarimenti chiesti con una nota in data 25 settembre 1990, avente ad oggetto i rapporti intercorsi con il G.I. Casson e alcuni rilievi da questi mossi. In tale lettera si legge, in particolare per quanto riguarda i rilievi del Giudice istruttore, che "la continua necessità di 'controlli approfonditi' lamentata dal dott. Casson è causata sia dalla delicatezza della materia trattata sia dal preciso e sentito dovere di fornire

allo stesso notizie il più possibile esatte su eventi che, a causa della loro collocazione temporale (1965-1974), non vedono più presenti, nella struttura del Servizio preposta all'organizzazione Gladio, i testimoni diretti degli eventi stessi; quanto sopra costringe ad un lungo e oneroso lavoro di ricerca negli archivi, la cui completezza risente, in specie per gli eventi più lontani nel tempo, dell'opera di sfoltimento degli stessi, avvenuta nel corso degli anni e peraltro sempre in aderenza alle norme, che ha portato a conservare solo atti e documenti relativi a fatti particolarmente significativi; la presunta 'incapacità di riferire con precisione e certezza i particolari', lamentata, potrebbe avere origine dalla necessità di approfondire con il lavoro descritto quanto dichiarato oralmente 'a memoria' in prima istanza e sempre con chiaramente espressa riserva di verifica; un obiettivo e sereno esame di quanto inviato in risposta ai numerosi quesiti pervenuti dal Giudice non può che evidenziare l'infondatezza di tale lamentela".

Il SISMI, nei primi giorni del novembre 1990, trasmetteva alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che prima della chiusura estiva del Parlamento, si era impegnata a rendere nota la consistenza numerica della organizzazione Gladio (v. Richero, all'epoca segretario generale del CESIS, udienza del 9 novembre 1999, f. 75; Andreotti, il quale ha precisato che la definizione del numero e l'elenco delle persone erano punti essenziali sui quali dovevamo informare il Parlamento, udienza del 2 novembre 1999, ff. 25), l'elenco degli appartenenti alla struttura. Vi fu una riunione alla quale parteciparono il Presidente del Consiglio dei ministri, il segretario generale della Presidenza del Consiglio, i direttori del SISDE e del SISMI, il segretario generale del CESIS ed il suo vice, il generale Inzerilli, il capo della polizia e il comandante dell' Arma dei Carabinieri (v. Andreotti, *ivi*, f. 17; Cavalchini, *ivi*, f. 66; Richero, udienza 9 novembre, ff. 79-80;). Il problema era appunto quello di conoscere i nominativi delle persone della struttura per vedere se vi fossero collegamenti con movimenti anche politici. In quella riunione si convenne quindi che il SISMI avrebbe fatto pervenire al CESIS l'elenco degli appartenenti alla Gladio e che il CESIS avrebbe poi trasmesso gli elenchi al Capo della Polizia e al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, i quali avrebbero provveduto ad effettuare rapidamente controlli sui precedenti delle persone inserite nell'elenco. Secondo quanto riferito dal segretario generale del CESIS Richero, all'autorità politica, prima di rispondere in Parlamento, non parve sufficiente l'affermazione del direttore del SISMI secondo il quale quelle persone erano tutte integerrime (Richero, *ivi*, f. 83). In relazione alla richiesta della Presidenza del Consiglio, il SISMI approntò l'elenco degli aderenti alla struttura Gladio nei primi giorni del novembre 1990. Sul punto, gli imputati Inzerilli e Martini hanno affermato che presso la VII Divisione non esisteva un elenco aggiornato e completo delle persone che nel corso degli anni avevano fatto parte della Struttura. Il cap. Invernizzi, all'epoca direttore della Divisione, ha infatti affermato che solo a novembre del 1990 fu incaricato dall'amm. Martini di compilare l'elenco del personale addestrato che diede luogo alla lista dei 622 e che in precedenza nessuno gli aveva mai chiesto la consistenza numerica effettiva della organizzazione Gladio (udienza del 10 gennaio 2001, f. 36); la richiesta era relativa non alla indicazione dei soggetti impiegabili nel 1990, ma alla individuazione di tutte le persone che nel tempo avevano fatto parte della struttura (*ivi*, f. 71); insieme a due collaboratori egli era quindi andato presso la Sezione "S", avevano aperto l'armadio nel quale erano custoditi i circa 1900 fascicoli personali, li avevano esaminati uno per uno per vedere se la persona era stata addestrata o aveva mai partecipato a dei corsi; i fascicoli peraltro erano tenuti in modo non omogeneo, nel senso che alcuni erano completi ed altri invece non contenevano nulla. Insieme ai suoi collaboratori, nel poco tempo a disposizione, aveva quindi confrontato i fascicoli con la "rubrica verde", che era un elenco generale di tipo alfabetico " nel quale era riportato il nome, il cognome, il numero di fascicolo personale, il numero di matricola o la matricola SA o SM, la data di nascita, l'esito delle informazioni (positivo o negativo) e, ma non per tutti i nominativi, la data dell'arruolamento. Confrontando i dati della rubrica con i fascicoli personali aveva quindi cercato di predisporre un elenco che fosse il più completo possibile, escludendo dall'elenco i nomi di coloro che non risultava avessero aderito o fossero stati addestrati o che avessero riportato informazioni negative. Invernizzi ha quindi

precisato di aver preso per buona la rubrica verde, in quanto si trattava dell'unico documento generale che aveva a disposizione e che comunque non era sufficiente, giacchè anche in esso vi erano delle differenze con quanto riportato sui fascicoli personali; ed ancora ha chiarito che se l'elenco fosse stato predisposto solo sulla base della rubrica, il numero sarebbe stato inferiore a 622 (ivi, ff. 64-68). Il gen. Inzerilli, da parte sua, ha ricordato che la lista dei 622 è stata fatta a novembre e che nei contatti che vi erano stati in aprile con la Presidenza del Consiglio dei ministri non si era posto alcun problema che riguardasse il personale, nè si era parlato della necessità di verifiche su chi era stato addestrato e chi no (udienza del 22 gennaio 2001, f. 61); egli ha inoltre affermato che la lista fu redatta in fretta consultando solo la rubrica verde (e cioè una rubrica generale nella quale venivano registrate le segnalazioni per la eventuale partecipazione alla struttura) e i fascicoli personali, non anche il registro dei corsi e delle esercitazioni (ivi, f. 62). Dalù Paolo, in servizio presso la VII Divisione dal 1984 con l'incarico di addetto alla tenuta degli archivi e in particolare dei fascicoli degli esterni, nel chiarire che a livello centrale non vi era un quadro continuativo del personale esterno attivabile in ogni momento, giacchè tale quadro lo aveva chi doveva gestire direttamente il personale sul territorio e cioè i centri esterni, e che alla sezione operazioni vi era un organigramma diviso centro per centro ma non aggiornato, quanto meno dal momento del suo arrivo al Servizio, ha riferito che per la predisposizione delle liste, alla quale egli ha materialmente provveduto, fu data solo una indicazione generica nel senso di individuare quante, e quali persone avevano fatto parte della struttura. Il teste ha però precisato che il problema era proprio quello di stabilire cosa si intendesse per "far parte della struttura" perchè le persone venivano registrate e inserite prima ancora di venire a conoscenza della esistenza della struttura stessa; a questo proposito, egli ha infatti chiarito che veniva aperto un fascicolo per ogni segnalazione e il dubbio era se considerare come facenti parte della struttura anche coloro che avevano rifiutato l'inserimento pur essendo a conoscenza della struttura. In ogni caso, il teste ha riferito che per la predisposizione delle liste, considerata la genericità della richiesta, ebbero molto poco tempo a disposizione (udienza del 12 aprile 2000, ff. 87-89 e 96-98). In effetti, secondo quanto riferito dal teste Renato Sgura, nel 1990 in servizio alla I Divisione del SISMI, alla predisposizione dell'elenco del personale della Gladio da parte della VII Divisione si accompagnò anche una richiesta di controllo di un certo numero di nominativi, da effettuarsi nell'archivio della I Divisione. La richiesta da parte della Direzione del Servizio pervenne un sabato pomeriggio alla I Divisione con l'indicazione che era in arrivo un elenco; il controllo venne effettuato la mattina successiva e fu fatto prevalentemente a mano; i nominativi vennero divisi tra i vari funzionari della Divisione e non fu possibile, in considerazione della ristrettezza del termine entro il quale il controllo doveva essere svolto, fare dei controlli incrociati; il generale Castellano, il sabato pomeriggio, aveva infatti sollecitato a procedere con velocità. Il controllo riguardò 740 nominativi inviati dalla VII Divisione e non emerse nulla di significativo se non per undici di questi dai controlli eseguiti sulla base della documentazione di archivio e senza fare ricorso al collegamento con il CED del Ministero dell'Interno, nel 1990 già attivo, perchè il Servizio aveva interesse a che nulla del proprio archivio venisse memorizzato all'esterno (udienza del 16 novembre 1999, ff. 41-55). In realtà, da accertamenti effettuati negli anni successivi, è emerso che nel periodo compreso tra il 10 luglio e il 20 novembre 1990, dai terminali in uso al SISMI erano state fatte numerose interrogazioni al CED del Ministero dell'Interno (v. i documenti prodotti dal pubblico ministero all'udienza del 9 novembre 2000).

All'esito di tale attività, il SISMI predispose tre elenchi che trasmise, secondo quanto convenuto nella precedente riunione svoltasi a Palazzo Chigi, al Capo della Polizia. La Polizia di Stato e i Carabinieri avrebbero dovuto infatti eseguire autonomi controlli sui nominativi inviati dal Servizio, in quanto, come già detto, l'autorità politica, che l'8 novembre 1990 avrebbe dovuto riferire in Parlamento, non riteneva sufficienti le assicurazioni del Direttore del Servizio circa la affidabilità degli appartenenti alla struttura. Gli elenchi, secondo quanto emerge da un appunto predisposto nella immediatezza dei fatti dal Ten. Col. dei Carabinieri Ottavio Fugaro, pervennero al Capo della Polizia il 6 novembre alle ore 17,45. Vi è in atti un appunto in data 7 novembre 1990, a

firma del Capo della Polizia, prefetto Parisi, e del Comandante Generale dell' Arma dei Carabinieri, gen. Viesti, dal quale risulta che gli elenchi furono consegnati nel pomeriggio del 6 novembre 1990. Si legge infatti in tale appunto: "Nel pomeriggio di ieri, il "Raggruppamento Unità Difesa" del SISMI ha qui trasmesso i sottonotati "elenchi di personale"

- "elenco personale in forza articolato alfabeticamente", comprendente 620 nominativi (all. 1);
- "elenco del personale con matricola inferiore a 00601", comprendente 214 nominativi (all. 2);
- "elenco di 600 nominativi ordinati per regioni" (Lazio, Calabria, Campania, Sardegna, Trentino, Piemonte, Marche, Puglia, Friuli, Abruzzi, Veneto, Lombardia, Val d'Aosta, Toscana, Emilia, Sicilia) (all. 3).

E' stato successivamente trasmesso nelle vie brevi:

- "un elenco documenti (Rif. Nota G.I. dott. Casson del 7 settembre 1990)", comprendente 12 nominativi, integrato nella mattinata odierna di altri 3 nominativi, con telefonata da parte di Funzionario del SISMI (all. 4)". Nel medesimo appunto si riferisce che "Dall'esame dei riscontri incrociati sulle documentazioni raccolte negli schedari del Centro di Elaborazione Dati del Dipartimento della P.S. e degli archivi degli specifici settori investigativi del Dipartimento della P.S. e dell'Arma dei Carabinieri deputati alla Sicurezza nazionale non sono risultati elementi pregiudizievoli, salvo che per i seguenti soggetti di cui si allegano le schede informative (all. 5): Dantini Enzo Maria; Matteucci Paolo; Degni Annando; Sturaro Giuseppe; Caravita Giovanni; Prinoth Othmar Sebastian; Pasotti Marino; Ghiglione Piero" e che "sono in corso di svolgimento ulteriori, approfonditi accertamenti presso gli uffici giudiziari per completare il quadro informativo, al più presto".

Il giorno 8 novembre, infatti, il Capo della Polizia e il Comandante Generale dell' Arma dei Carabinieri inviavano alla Presidenza del Consiglio dei ministri un altro appunto, del seguente tenore: "Di seguito all'appunto di ieri sui noti elenchi qui inoltrati dal Raggruppamento Unità Difesa, si comunica che stamane, a conclusione di una breve riunione tenuta presso il SISMI, il Capo di Stato Maggiore dell'organismo e il Segretario Generale del CESIS hanno fatto sapere ai funzionari della Polizia di Stato ed all'Ufficiale del Comando Generale dell' Arma dei Carabinieri presenti all'incontro che la lista da prendere in considerazione è esclusivamente quella distinta per regioni (all. 1). Peraltro, i citati responsabili dei Servizi hanno precisato che l'elenco per regioni, già trasmesso, era da aggiornare con nuovi dati relativi al Friuli, Veneto e Lombardia (all. 2). Compiuta l'operazione di integrazione, ne è risultato un elenco definitivo di 616 nominativi (di cui 17 si riferiscono a donne) che, rispetto a quanto finora acquisito, presenta 5 nomi mai comparsi. Sottoposti ai riscontri ed alle verifiche di archivio già indicati (Centro Elaborazione Dati del Dipartimento e archivi specifici settori investigativi dell' Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato con le rispettive articolazioni periferiche) è risultato quanto segue:

- delle 616 persone di cui all'elenco definitivo, 4 figurano gravate di pregiudizi sotto il profilo penale e/o della sicurezza. Si tratta di: Matteucci Paolo, Degni Armando, Sturaro Giuseppe e Caravita Giovanni (v. schede allegate -all. 3);
- non sono pertanto da considerare più negli elenchi: Dantini Enzo Maria, Prinoth Othmar Sebastian, Pasotti Marino e Ghiglione Piero, già indicati ieri fra le persone con precedenti specifici sulla base degli elenchi presi in considerazione;

- per quanto riguarda, infine, i 12 (+3) nominativi di cui all'elenco "Casson" (all. 4), si precisa che quattro di essi non figurano nell'elenco definitivo dei 616 (si tratta di Bertoli Gianfranco, Portolan Mario, Braida Aldo e del già citato Dantini Enzo Maria). Il Dipartimento della P.S. ed il Comando Generale dell' Arma dei carabinieri hanno in corso ulteriori verifiche con l'ausilio degli organi periferici. Si fa pertanto riserva di sollecito ulteriore riferimento". Lo stesso giorno, il direttore dell'UCIGOS, Ansoino Andreassi, redigeva un appunto nel quale dava conto di quanto segue: "Verso le ore 10 di questa mattina, secondo le disposizioni ricevute, sono andato, insieme al dott. Carlo Morselli, nell'Ufficio del generale Inzerilli del SISMI per chiedere chiarimenti sui noti elenchi qui pervenuti in varie fasi. Erano presenti, oltre al gen. Inzerilli, il direttore del -CESIS gen. Richero, il Ten. Col. Fugaro del Comando Generale dell' Arma dei carabinieri ed altre tre persone in

abito civile non conosciute. Le risposte ai nostri quesiti sono state fornite inizialmente dal Generale Richero il quale ha precisato che l'unico elenco dei nomi da ritenere valido era quello per regioni che, in una rielaborazione dell'ultima ora a noi consegnata, ne comprenderebbe, a suo dire, 622. E' stato quindi posto il quesito se i 12 nomi (cui se ne sono poi aggiunti altri 3) trasmessi con l'elenco a parte facente riferimento ad una richiesta del giudice Casson, dovessero essere aggiunti all'elenco dei 622. A questa domanda sono state date due risposte:

-il gen. Richero ha affermato che la questione era, a suo parere, irrilevante perchè gli organi di Polizia dovevano soltanto riferire se negli elenchi trasmessi vi fossero persone con precedenti sotto il profilo penale o della sicurezza. A nulla sono valse le obiezioni fatte a fronte di questa risposta, certamente non chiarificatrice del problema di fondo e cioè stabilire quante e quali persone facessero parte dell'elenco di interesse;

-il gen. Inzerilli ha invece precisato che l'elenco dei 12 + 3 consiste in una lista di fascicoli richiesti dal giudice Casson. Pertanto i nominativi in esso inclusi, che non compaiono invece in quello dei 622 (per regione), non sono da prendere in considerazione (questo è ad esempio il caso di Enzo Maria Dantini).

Non sono valse ulteriori insistenze per avere chiarimenti meno contraddittori. La mattina dell'8 novembre, dunque, presso gli uffici del SISMI, il Capo di Stato maggiore del Servizio, gen. Inzerilli, consegnò ai Carabinieri e alla Polizia un elenco definitivo di 622 nominativi. Di tale avvenimento costituisce riscontro documentale il biglietto allegato ad un successivo elenco trasmesso dal SISMI al Segretario Generale del CESIS il 10 novembre 1990, costituito, secondo quanto annotato, dagli stessi nomi- nativi indicati nel precedente elenco, ma redatto in forma più chiara.

Il complesso delle attività svolte nei giorni tra il 6 e l'8 novembre 1990 per effettuare i controlli richiesti dall'autorità politica prima di riferire in Parlamento circa la consistenza numerica della organizzazione Gladio emerge con grande chiarezza da un appunto redatto dal Ten. Col. Ottavio Fugaro nei giorni immediatamente successivi. proprio al fine di fissare la sequenza temporale dei contatti epistolari e telefonici intercorsi in quei giorni. Per la immediatezza e la precisione del racconto, appare opportuno riprodurre il contenuto: "1. Alle ore 17,45 del 6.11.1990, a seguito di ordine del Capo di Stato maggiore, il Capo Ufficio Operazioni (Ten. Col. Fugaro), unitamente al Ten. Col. Rositani, si portava presso il Capo della Polizia il quale

- apriva in loro presenza un busta contenente tre distinti elenchi di nominativi allora pervenuti dal SISMI e sui quali, per intercorsi accordi con il Comandante Generale, la P. di S. ed i Carabinieri dovevano svolgere, sia a livello centrale che periferico, urgenti accertamenti per verificare se a carico degli interessati "risultino precedenti o pendenze penali per reati in materia di eversione e terrorismo o associazione per delinquere di stampo mafioso o altri delitti e se risultino controindicazioni di diverso tipo ai fini dell'affidabilità per la sicurezza dello Stato";
- dettava al Direttore della Polizia di Prevenzione, Prefetto Pierantoni. il testo del messaggio di attivazione delle Questure per l'acquisizione di precedenti e pendenze non desumibili dalla Banca Dati;
- chiedeva, ottenendo la disponibilità dell' Arma, di attivare contestualmente, in modo analogo, anche i Comandi Provinciali per un miglior coordinamento delle attività necessarie da svolgere congiuntamente;
- precisava comunque che l'esito delle risultanze sarebbe stato riferito solo dalle Questure competenti al Dipartimento e riportato in un documento a firma congiunta (Capo della polizia -Comandante Generale dell' Arma) da consegnare al Presidente del Consiglio.

2. A seguito di ciò veniva costituito presso l'UCIGOS un gruppo di lavoro inter- forze, coordinato dal Prefetto Pierantoni, e del quale facevano parte, oltre ai due citati ufficiali, il Magg. Barillari

dell'Ufficio C.O., il Cap. Bernardini, il Mar. Soncin ed il Brig. Gullotto dell'ufficio Operazioni nonché quattro militari dell'ufficio Informatica, quali operatori ai terminali. Tutto il personale costituente il gruppo di lavoro provvedeva a:

- suddividere i nominativi per provincia, inviando il relativo messaggio di richiesta di informazioni alle competenti Questure, se il nominativo era corredato anche della località di nascita e a tutte le Questure per un determinato numero di persone di cui si conosceva solamente il nome. Copia di tale messaggio veniva quindi trasmessa in fac-simile alla Sala Operativa del Comando generale;
- eseguire gli accertamenti sulla Banca Dati di P.G.

3. La Sala Operativa del Comando generale provvedeva ad estendere il contenuto dei messaggi man mano pervenuti dal Ministero dell'Interno ai competenti comandi di Gruppo e relativa scala gerarchica per quelli diretti a singole Questure, nonché a tutti i Gruppi per gli altri. In tale fase il Capo Sala Operativa attivava personalmente i Comandanti provinciali interessati: preannunciando l'arrivo del messaggio;

- raccomandando di prendere contatti con il Questore e di procedere congiuntamente;
- sottolineando che l'esito degli accertamenti effettuati doveva essere riferito solo alla Questura per l'inoltro entro le ore 14,00 del giorno 7 al Ministero dell'Interno;
- non fornendo indicazioni sulle motivazioni della richiesta.

4. Nel pomeriggio del giorno 7 presso l'UCIGOS personale della P. di S. e per l'Arma dei carabinieri il Ten. Col. Rositani e Magg. Ricciardi (entrambi dell'Ufficio Operazioni) procedevano congiuntamente all'esame delle risposte fornite dalle Questure che unite agli accertamenti effettuati presso il CED del M.I. e gli archivi della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione si concludevano con l'elaborazione di un appunto che veniva firmato congiuntamente dal capo della Polizia e dal Cte Generale e recapitato alle ore 22,30 dello stesso giorno all'Ambasciatore Cavalchini della Presidenza del Consiglio a cura dei due Ufficiali dell' Arma.

5. Alle ore 8,00 del giorno 8 il Comandante Generale accompagnato dal Capo Ufficio Operazioni si portava presso Palazzo Chigi ove si svolgeva una riunione presieduta dal Presidente del Consiglio con la partecipazione del Capo della Polizia. Il Capo Ufficio Operazioni si portava successivamente presso il SISMI dal Generale Inzerilli il quale, nel consegnare gli elenchi:

- precisava che dei 3 elenchi era valido solo quello con i nominativi distribuiti per regione;
- forniva specchi integrativi del citato elenco per regione, contenenti sia alcuni nominativi non precedentemente indicati, sia le generalità di altri indicati in precedenza con il solo nome e cognome. Successivamente il Capo Ufficio Operazioni si riportava presso l'UCIGOS per riesaminare congiuntamente a quei funzionari, i citati nominativi raffrontandoli con quelli contenuti nei precedenti documenti. A tale attività si aggregava successivamente il Magg. Barillari. Tale lavoro si concludeva alle ore 16,00 circa con l'elaborazione dell'appunto conclusivo -anch'esso a firma congiunta Cte Generale e Capo della Polizia -che veniva consegnato all' Ambasciatore Cavalchini.

6. Il giorno 10 novembre perveniva al Sig. Cte generale una lettera con classifica "Segretissimo" della Presidenza del Consiglio con allegato l'elenco nominativo delle citate persone "in forma più chiara". Il documento veniva custodito a cura del Capo II Reparto.

7. Il 13 novembre alle ore 13,30 perveniva lettera del M.I. a firma del Capo della , Polizia diretta al Segretario generale del CESIS e p.c. al Direttore del SISMI ed al Comandante Generale dell' Arma, anch'essa classificata "Segretissimo" con cui viene:

- partecipata l'iniziativa del G.I. di Venezia dott. Casson volta ad acquisire dei nominativi, limitatamente alle regioni Veneto e Friuli, dei soggetti appartenenti alla struttura indicata dal Presidente del Consiglio nel suo intervento a Palazzo Madama; -precisato che su conforme indirizzo

del Presidente del Consiglio sono state date disposizioni alle Questure delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto perchè chiari- scano che:

-"nessuna richiesta di informazioni è stata loro trasmessa dal Dipartimento P .S. con specifico richiamo all'operazione Gladio";

-in relazione alle direttive dell'On.le Presidente del Consiglio, enunciate per l'appunto, in sede di pubblico intervento, non si può far luogo alla rivelazione di nomi trasmessi dal CESIS a questo ufficio con elenco classificato Segretissimo". Al riguardo il Capo II Reparto ha sensibilizzato il C te del Gruppo di Venezia.

8. Alle ore 19,30 del 13 corrente il dott. Andreassi, Capo dell'UCIGOS riferiva al Capo Ufficio Operazioni che l'intera documentazione e relativa messaggistica doveva essere classificata Segretissimo. Nel senso sono state impartite disposizioni anche ai Comandi dipendenti". Indubbiamente, la sequenza degli avvenimenti svoltisi nei primi giorni di novembre denota l'esistenza di un'atmosfera di grande agitazione e di diffidenza nei confronti del Servizio. Di questo atteggiamento costituiscono ulteriore riprova le dichiarazioni del prefetto Richero, il quale ha riferito che dopo il conferimento dell'incarico alla Polizia e ai Carabinieri, aveva ricevuto le proteste del generale Inzerilli, che si lamentava del fatto che i controlli erano stati fatti anche attraverso perquisizioni, e ciò gli sembrava eccedente il compito affidato alla Polizia e ai carabinieri (v. Richero, udienza del 9 novembre 1990, f. 85). Nella seduta pomeridiana dell'8 novembre 1990 il Presidente del Consiglio on. Andreotti poteva quindi riferire al Senato della Repubblica circa la organizzazione Gladio, affermando che questa, secondo il prospetto fornitogli dal SISMI, era sempre stata contenuta entro un esiguo limite numerico giacchè dalla sua costituzione ne avevano fatto parte 622 persone. Il 10 novembre 1990, il SISMI, come detto, trasmetteva al Segretario Generale del CESIS un elenco redatto in forma più chiara. Nella lettera di trasmissione, a firma del generale Inzerilli ed oggetto della richiesta di dichiarazione di falsità ideologica, è scritto: "Questo è l'elenco dei 622 dato a CC e PS nel mio ufficio l'altra mattina. E' solo ribattuto su carta bianca anzichè su tabulato per una migliore lettura". Il Segretario Generale del CESIS provvedeva lo stesso giorno a trasmettere l'elenco al Capo della Polizia, prefetto Vincenzo Parisi, e al Comandante Generale dell' Arma dei Carabinieri, gen. Antonio Viesti, con la seguente nota di accompagnamento: "Carissimo ..., Ti invio copia dell'elenco nominativo dei 622 reclutati nell'Operazione Gladio, riprodotto in forma più chiara rispetto alle precedenti versioni stampate su tabulato. Come potrai rilevare, il documento allegato comprende tutti i nominativi già inseriti nei precedenti elenchi in Tuo possesso. Deve, pertanto, ritenersi che i controlli richiesti dall'On.le Presidente del Consiglio dei Ministri siano da considerare esauriti". Sempre il 10 novembre 1990, l'Ammiraglio Martini adottava la seguente direttiva: "Per ordine del Ministro della Difesa dispongo che, a far data da oggi, venga sospesa qualsiasi attività Stay Behind sia in campo nazionale che internazionale".

Il 13 novembre 1990, il Segretario Generale del CESIS, in vista dell'incontro del Presidente del Consiglio dei ministri con il Comitato parlamentare per i Servizi di sicurezza, su sollecitazione dello stesso Presidente del Consiglio, formulava al SISMI i seguenti quesiti: a) quali erano i criteri di reclutamento degli aderenti all'organizzazione Gladio; b) come è potuto accadere che ad alcuni NASCO siano stati sovrapposti edifici o altri tipi di costruzione; c) chi custodiva i NASCO; d) chi ne era il responsabile; e) chi sono gli appartenenti all'organizzazione Gladio cui si riferiscono i depositi non smantellati e i due trovati vuoti; f) se gli esplosivi custoditi nei NASCO siano dello stesso tipo di quelli usati nelle stragi". A tali quesiti rispondeva il SISMI con la nota in data 16 novembre 1990, a firma del generale Inzerilli, d'ordine, che si ritiene necessario riprodurre, trattandosi di uno dei documenti per i quali è stata chiesta dall'ufficio del pubblico ministero la dichiarazione di falsità ideologica. Si legge in tale documento: "In merito ai quesiti posti con il f. n. 2113.6.5/393/3 in data 13 novembre 1990, si comunica quanto segue:

1. il reclutamento del personale civile passava attraverso quattro fasi distinte: individuazione, selezione, aggancio e controllo. In particolare:

a) l'individuazione veniva fatta:

- dai quadri già facenti parte dell'organizzazione SB;
- da elementi del Servizio direttamente dipendenti dalla Centrale con il compito, tra l'altro, di individuare le possibili nuove reclute.

Non ci sono preclusioni di sesso, età ed idoneità al servizio militare (anche se fino al 1975 circa si preferiva reclutare personale che avesse assolto gli obblighi di leva, in quanto richiamabile). Inoltre, dall'entrata in vigore della legge 801 del 24 ottobre 1977 e in osservanza della stessa, sono stati esclusi soggetti ricoprenti cariche quali: membri del parlamento; consiglieri regionali, provinciali e comunali; magistrati; ministri di culto; giornalisti;

b) la selezione veniva fatta dalla Centrale sulla base delle informazioni ricavate attraverso i normali canali del Servizio. Le informazioni servono a stabilire che l'individuo da reclutare:

- non abbia precedenti di alcun tipo nel casellario giudiziario;
- non faccia politica attiva ne sia simpatizzante di movimenti di destra o di estrema sinistra;

c) l'aggancio si attua solo dopo aver ricevuto il benestare della Centrale sulla base delle informazioni ricevute; viene effettuato dai quadri o dal personale del Servizio che a suo tempo avevano segnalato i nominativi. Questa fase avviene per tempi successivi e in modo da consentire la non compromissione dell'operazione e del reclutatore anche in casi di rifiuto o di incertezza:

d) il controllo è continuo e viene effettuato dalla Centrale tramite i suoi organi. assegnando al soggetto inizialmente solo incarichi e compiti, non strettamente connessi all'organizzazione SB, che ne comprovino la sicura affidabilità. Il tempo medio tra l'individuazione ed il reclutamento si esaurisce nell'arco di circa ventiquattro mesi.

2. I depositi NASCO venivano normalmente interrati a "contatto" con elementi caratteristici del terreno (cimiteri, ruderi, cappelle, chiesette, fontanili, etc.) che fossero: facilmente riconoscibili; inamovibili; facilmente identificabili dall'interpretazione di brevi messaggi preformulati trasmessi, all'emergenza, dalla base al campo, e che fornissero, soprattutto, la garanzia che anche in caso di distruzione, i ruderi sarebbero stati sufficienti per permettere la localizzazione del nascondiglio. I NASCO, una volta interrati, erano affidati a personale del servizio che periodicamente avrebbero dovuto effettuare una ispezione visiva dei luoghi, al fine di rilevare qualsiasi indizio di manomissione. Di tali ispezioni non veniva fatta alcuna relazione e, pertanto, non vi è traccia agli atti. La sovrapposizione di strutture ed edifici ad alcuni NASCO è probabilmente dovuta a: non previsione, al tempo, del successivo incremento demografico con conseguente ampliamento dei cimiteri, ristrutturazioni di edifici ed altri lavori; consistente periodo di tempo intercorrente fra ispezioni successive a causa del limitato personale a ciò dedicato, per ovvi motivi di sicurezza, e della notevole estensione del territorio interessato, anche in considerazione delle possibilità di movimento dell'epoca. Dei NASCO interrati in "Combat Zone" (Veneto -Friuli Venezia Giulia) era responsabile il Col. Aldo Specogna, deceduto nel 1982.

Per quelli nel resto del Nord Italia il responsabile era l'allora Cap. CC. Crescenzo Zazzaro, deceduto nel 1985. I NASCO erano gestiti direttamente dalla Centrale e le indicazioni per il loro ritrovamento erano conservate nelle caseforti dell'allora 5° Sezione sotto forma di messaggi radio precompilati. Tali messaggi sarebbero stati inoltrati alle reti al momento dell'emergenza (violazioni delle frontiere nazionali da parte di truppe straniere). I suddetti messaggi non sono più agli atti in quanto distrutti dopo il ritiro dei NASCO completato nel 1973.

3. L'esplosivo conservato nei nascondigli è il C4 di produzione USA composto da un esplosivo-base, il T4, e da un plastificante. Sono in corso le verifiche comparative, da parte delle strutture tecniche del Servizio, tra il suddetto esplosivo e quelli usati nelle stragi. Dalla documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento, emerge che nella bozza di risposta elaborata dal cap. Invernizzi al punto tre si proponeva di rispondere: "3. L'esplosivo conservato nei nascondigli è il C4 di produzione USA composto da un esplosivo base, il T4, e da un plastificante. Non si conosce il tipo o i tipi di esplosivi usati nelle stragi". Tale formulazione è stata poi sostituita da quella contenuta nella lettera inviata al Segretario Generale del CESIS. A questo proposito, occorre rilevare che la Procura della Repubblica, nella requisitoria scritta, ha desunto proprio dalla correzione operata dal generale Inzerilli un sicuro indizio della volontà di occultare qualsiasi rapporto tra Aurisina e Peteano, tacendo in ordine agli accertamenti sull'esplosivo e sull'accenditore a strappo scomparsi e sulla possibile corrispondenza con quello usato per la strage di Peteano. In tal modo, ad avviso della Procura, l'autorità politica, attraverso una falsa attestazione, sarebbe stata ingannata proprio sul punto centrale, sul quale avrebbe dovuto esercitarsi il controllo politico prima ancora che giudiziario.

In data 19 novembre 1990, il Segretario Generale del CESIS inviava al SISMI la seguente nota: " A seguito e conferma della richiesta telefonica in data odierna, si prega di fornire elementi di risposta in ordine ai quesiti posti dall'On.le Presidente del Consiglio dei Ministri, che qui appresso si trascrivono integralmente: a. procedura e criteri sui Nulla osta di segretezza; b. spese per il funzionamento della Gladio -dettagliare - (elementi già richiesti con nota n. 2113.6.5/399/3 del 16 novembre u.s.); c. che vuol dire cellula? Equivoco suscitato dalle dichiarazioni di Martini alla Commissione Gualtieri in data 15 novembre u.s.: Ho detto che nelle riunioni preparatorie è stato esplicitamente affermato che la Gladio è solo costituita dalle persone di cui all'elenco. In tempo di guerra possono essere chiamati collaboratori attorno al fiduciario, ma non esistono (si è assicurato) reclutamenti, liste, ecc. PUNTO ESSENZIALE. 2. Si gradirà risposta al più presto possibile e, comunque, non oltre le prime ore di mercoledì c.m.". A tale richiesta di precisazioni il SISMI rispondeva con nota 20 novembre 1990, prot. n. 1102/921.24/01 , avente ad oggetto "Operazione Gladio: quesiti posti dall'On.le Presidente del Consiglio dei ministri", indirizzata al CESIS, e firmata, d'ordine, dal Capo di Stato maggiore gen. Paolo Inzerilli, che di seguito si trascrive, trattandosi di un altro dei documenti dei quali è stata richiesta la dichiarazione di falsità:

"1. Si forniscono.gli elementi di risposta ai quesiti posti dall'On.le Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera a riferimento, precisando che per quanto attiene al punto b. è già stata inoltrata risposta a codesto CESIS con lettera n. 1100/921.24/01 in data 20.11.1990.

2. In merito al quesito 1.a. si allega:

- a) copia della direttiva emanata dal Presidente del Consiglio pro-tempore in data 14.12.1987 classificata "Segreto" e diramata esclusivamente a: Ministro della difesa; CESIS; Comando Generale Arma Carabinieri; Capo di Stato Maggiore Difesa; Capi di Stato Maggiore delle 3 FF .AA..
- b) stralcio della PCM-ANS I/RR già inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione in data 30.09.1989 con appunto di presentazione classificato "Segreto" n. 428/07.S.E..

Si precisa peraltro che il personale della Gladio veniva discriminato sulla base dei requisiti di cui ai sopracitati documenti ma allo stesso non veniva rilasciato alcun NOS. Questo ovviamente veniva concesso nel caso il personaggio ne avesse fatto richiesta quale normale cittadino per motivi di lavoro od altro, nel quale caso la procedura veniva reimpostata da UCSi che non era ovviamente al corrente della appartenenza del soggetto alla Gladio.

3. In merito al quesito in l.c.:

- si conferma che la "Gladio" è costituita esclusivamente dalle persone di cui all'elenco dei 622;
- si conferma che non esistono altre liste di fiancheggiatori, subagenti, collaborato- n, ecc...;
- per quanto attiene allo "effetto cellula" citato dall'On.le Cicciomessere, l' Amm. Martini ha risposto: "Il servizio gestiva i 622 e basta. ...E' chiaro che ognuno di questi avrebbe rappresentato il Nucleo attorno al quale si sarebbero creati degli altri Nuclei di resistenza. Però quelli gestiti dal Servizio erano solo l'intera aiatura di base. ..", la risposta è da considerarsi esatta e soddisfacente in quanto:
- sia per memoria, sia dall'esame degli atti, non risulta che nessun "esterno" venisse autorizzato ad arruolare o contattare altri elementi senza l'autorizzazione della Cen- trale (nel quale caso i nominativi sono compresi tra i 622 o tra i negativi);
- le "mobilitazioni" di cui al documento "Le Forze Speciali del SIFAR e l'Operazione Gladio" datato 1° giugno 1959, erano soltanto idee inserite in un documento di pianificazione" mai concretizzatesi nella realtà".

In data 23 novembre 1990, il Segretario Generale del CESIS trasmetteva al SISMI un appunto contenente alcuni quesiti circa la forza numerica e i materiali di scorta dell'organizzazione Gladio, precisando che il Presidente del Consiglio aveva richiesto in merito elementi di informazione precisi e definitivi. Nell'appunto si rileva che da un esame complessivo degli atti concernenti la forza a disposizione della Gladio emerge una sostanziale incertezza sul dato numerico effettivo. Si confrontano le indicazioni numeriche contenute nel documento 1° giugno 1959 "Le forze speciali del SIFAR e l'operazione Gladio", dal quale emergerebbe che a quella data il personale già individuato sembrerebbe essere esclusivamente quello della Stella Alpina (ex Osoppo), pari a 600 persone "tendenti a 1000", più altri 1.000 mobilitabili, e che, il totale generale del personale, quello dispomblle e quello programmato e/o mobilitabile, sarebbe stato persino superiore alle 3.000 persone, di cui 600 già in forza. Si rileva altresì che figurano due specchietti riepilogativi concernenti, rispettivamente, i nuclei S/B e le unità di pronto impiego, che riportano, però, altri dati di forza, e che non si comprenderebbe il significato della espressione 1.500 uomini di pronto impiego. Si evidenzia poi che in successivi documenti la forza dell'organizzazione viene indicata ancora con dati diversi. In particolare, si osserva che nell'appunto al Ministro della Difesa, allegato ad una nota in data 29 aprile 1978, si parla di impegnare nella condotta di operazioni clandestine 432 quadri, di cui 278 già reclutati ed addestrati dal 1957 ad oggi, più 1780 gregari, da reclutare solo in caso di guerra, a cura dei quadri, mentre nel successivo appunto allegato alla nota 26 maggio 1980, si fa riferimento a 2.100 quadri, dei quali 380 già reclutati ed addestrati dal 1957 ad oggi, e ad un numero indefinito di gregari da reclutare solo in caso di guerra, a cura dei quadri. Si osserva quindi nell'appunto che permarrrebbe l'incertezza sia sul reale significato dei termini di volta in volta usati, sia sulla esistenza di liste di eventuali mobilitabili, sia infine sul numero definitivo degli aderenti all'organizzazione. Infine si chiedono chiarimenti circa il contesto operativo, i compiti e l'effettiva articolazione che le unità di pronto impiego hanno avuto nel corso degli anni, giacchè a disposizione di tali unità sembra dovessero essere le c.d. scorte speciali di copertura accantonate, fin dal 1957, in talune stazioni dell' Arma dei Carabinieri, e che lo Stato Maggiore, in una lettera del 1958, considerava utilizzabili per le esigenze di tre battaglioni di sicurezza da costituire in caso di mobilitazione, alle dipendenze del V Corpo d' Armata. A tale richiesta si riferisce l'appunto allegato alla nota 30 novembre 1990. prot. n. 11331/921.24/01, avente ad oggetto "Operazione GLADIO - Forza numerica e materiali di scorta all'organizzazione". a firma del Direttore del servizio Amm. Fulvio Martini, indirizzata al segretario generale del CESIS, del quale è necessario riprodurre il testo trattandosi di uno dei documenti dei quali è stata chiesta la dichiarazione di falsità ideologica.

"Per quanto attiene le differenze sul dato numerico della forza della Gladio emerso dall'esame degli atti si precisa che:

1. Il documento "Le forze speciali del SIFAR e l'Organizzazione "Gladio" del 10 giugno 1959 è un documento di programmazione e non un documento di situazione tanto che:

- pag. 5 para IV recita: "la Sezione SAD ...è un organismo ancora in fase di consolidamento, ma ormai delineato e funzionante. ...";
- pag. 6 secondo alinea recita: "Nel complesso l'Organizzazione si è sviluppata e si sviluppa lungo le seguenti direttive.'.

2. Per quanto attiene alla consistenza di Stella Alpina di cui al para 7. di pag. 7 del citato documento si parla di "consistenza di circa 600 uomini tendente. .." e non di consistenza di 600 uomini. In effetti dai controlli fatti sulla base degli atti disponibili dalle origini ad oggi la consistenza di Stella Alpina risulta essere: -70 effettivi -96 riserva - 13 deceduti, 179 in totale, ai quali potrebbero forse essere aggiunti 253 sui quali sono state richieste informazioni e che non sono mai stati contattati. La ovvia conclusione è che a suo tempo vi è stato un errore (forse voluto per dimostrare un' efficienza inesistente).

3. Per le altre unità di impiego, sempre a pag. 7 del documento è indicata una forza programmata (non effettiva) massima di 800 unità e non 1.100 come riportato a pag. 2 dell'allegato appunto di codesto CESIS e pertanto il totale complessivo non è "...superiore alle 3.000 unità" come citato ma è di 1.000 + 1.000 + 800 pari a 2.800 unità.

4. I dati riportati negli specchietti riepilogativi:

- non sono in contrasto con nessuna altra cifra per quanto attiene ai Nuclei S/B; -i 1.500 riportati di "pronto impiego" nel secondo specchietto non sono altro che la sommatoria della forza programmata riportata a pag. 7 del documento (1.000+ 200+ 100+ 100+ 100);
 - l'unica differenza esistente tra gli specchi in allegato e testo è riferibile a Stella Marina per la quale, nello specchietto, è prevista una mobilitazione di 200 unità non riportata nella pag.7 del testo (probabilmente per distrazione).
5. Per quanto attiene alle differenze citate al punto 2. dell'appunto allegato al foglio di codesto CESIS si ritiene opportuno precisare che sono previsti:
- nel 1959: 1.672 unità più 1.550 unità mobilitabili all'emergenza per un totale di 3.222 unità;
 - nel 1978: 1.780 quadri più 432 gregari da reclutare all'emergenza per un totale di 2.212 unità;
 - nel 1980: 2.100 quadri più un numero indefinito di gregari da reclutare all'emergenza.

Dal raffronto si rileva che:

a. nel 1978: il totale previsto all'emergenza scende di circa 1.000 unità (da 3.222 a 2.212) mentre i quadri (dizione usata nel 1978) o le unità (dizione usata nel 1959) previste fin dal tempo di pace salgono di 108 unità (da 1.672 a 1.780); quanto sopra è dovuto al fatto che solo a fine 1976 venne redatta dalla 5° Sezione una pianificazione operativa degna di tale nome (che non si limitasse ad una serie di ovuli su una carta d'Italia 1/1.000.000 come in precedenza) e quindi solo in quella data la 5° Sezione è in condizioni di pianificare numeri sufficientemente precisi;

b. nel 1980: per l'intero territorio nazionale, isole comprese, i quadri previsti (2.100) coincidono pressochè col totale complessivo previsto nel 1978 (2.212); ciò in quanto, sulla base di studi e soprattutto delle esperienze addestrate ve passate, la Sezione ha realizzato:

-da un lato la opportunità/possibilità di ridurre singole unità/formazioni di guerri- glia dai 1.000 uomini previsti negli anni' 59 a soli 108 elementi ciascuna;

- dall'altro la necessità che soprattutto le reti "I" ed "EE" fossero operative sin dal primo giorno di ostilità;
- essendo troppo lungo e complesso l'addestramento del personale per poterlo fare all'emergenza;
- in quanto era stato valutato che all'atto dell'attivazione dell'organizzazione almeno il 30% (forse anche il 40%) del personale sarebbe stato indisponibile a seguito degli eventi bellici (bombardamenti, combattimenti, ecc.) o per altri motivi (evacuazione forzata, paura, ecc. ...), di conseguenza il numero dei gregari da reclutare solo in caso di guerra non poteva che essere un numero indefinito.

In definitiva: a. unità e quadri sono sinonimi utilizzati nei diversi anni; b. unità mobilitabili e gregari (mobilitabili ...) sono altrettanto sinonimi; c. si ribadisce che non esistono né risultano essere mai esistite liste di eventuali mobilitabili; d. il numero definitivo degli aderenti all'organizzazione è quello già più volte ribadito di 622 persone e non le cifre poste come traguardo finale (ad esempio 2.100 nel 1980). Riserva di trasmettere nota esplicativa ad hoc per quanto attiene le Unità di Pronto Impiego".

In data 27 novembre 1990, il Ministro della Difesa inviava al SISMI la lettera avente ad oggetto: "Operazione Gladio: soppressione", del seguente tenore: "In accordo con le istruzioni già impartite verbalmente, dispongo, e lo formalizzo per iscritto, la soppressione dell'operazione Gladio e lo scioglimento di tutta l'organizzazione ad essa connessa. Resto in attesa di conoscere procedure, modalità e tempi previsti per l'attuazione delle suddette disposizioni e quanto connesso alla dismissione/cessione dei materiali e allo scioglimento dell'impegno di segretezza per il personale a suo tempo reclutato".

In data 22 novembre 1990, il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione delle richiedeva al Direttore del SISMI i seguenti elementi informativi: "1) l'elenco dei nominativi di tutti coloro che hanno fatto parte del cosiddetto 'Sid parallelo (Operazione Gladio)', a partire dalla sua costituzione fino alla smobilitazione nel 1990; 2) la data del loro arruolamento; 3) l'assegnazione di ciascuno alle varie specializzazioni (informazione e propaganda, evasione ed esfiltrazione, guerriglia, sabotaggio e controsabotaggio); 4) l'elenco dei nominativi dei responsabili dei 139 depositi di armi (i cosiddetti NASCO) e di quanti incidevano su ciascuno di essi; 5) la consistenza numerica, i nominativi dei responsabili e degli altri componenti delle 5 unità di guerriglia, che, pur all'interno della struttura denominata Operazione Gladio, potevano ricorrere per l'armamento a depositi affidati alla custodia di determinate stazioni dell'Arma dei Carabinieri; 6) l'elenco dei nominativi dei responsabili e degli altri componenti del relativo gruppo, in ordine al deposito di armi (appartenente alla rete dei cosiddetti NASCO) rinvenuto ad Aurisina nel febbraio 1972, ai 2 depositi appartenenti alla medesima rete che ufficialmente sono andati perduti, nonché ai 10 depositi (sempre della stessa rete) non riacquisiti nel 1973 ed attualmente in corso di recupero da parte dell'autorità giudiziaria".

Il SISMI rispondeva con due note, l'una in data 6 dicembre 1990, e l'altra in data 17 dicembre 1990, entrambe oggetto della richiesta di dichiarazione di falsità ideologica. Il testo dell'appunto allegato alla prima è il seguente: "Agli atti non risulta che personale dell'organizzazione Gladio non appartenente al Servizio gestisse e/o fosse stato messo in grado di utilizzare il materiale contenuto nei NASCO in quanto l'unico evento che potesse giustificare un simile fatto sarebbe stata l'invasione da parte di truppe straniere del territorio nazionale con conseguente attivazione della struttura. Risulta che alcuni dei responsabili delle 'formazioni e/o nuclei' che insistevano sull'area dei NASCO avevano una conoscenza molto approssimativa della zona di posa. Questa conoscenza era loro fornita affinché controllassero saltuariamente che la zona non fosse interessata da lavori o altri eventi che potessero condurre alla scoperta dei NASCO. Quanto sopra trova peraltro riscontro nel fatto che i rapporti di posa (agli atti esistono solamente quelli relativi ai NASCO non ritrovati),

riportavano il 'messaggio recupero NASCO' contenente sia le indicazioni per localizzare esattamente gli stessi sia il loro contenuto (In All. 1 il rapporto di posa relativo al NASCO interrato nel cimitero di Arbizzano). Le uniche persone che sicuramente potevano avere accesso al 'rapporti di posa' erano i responsabili della Sezione SAD, i Capi centro ed i custodi degli stessi (in All. 2 l'elenco dei nominativi relativi al periodo in esame). Con la seconda nota, a firma del Direttore del Servizio, il SISMI rispondeva in tal modo: "In merito alle richieste di cui al foglio in riferimento, ad integrazione di quanto comunicato sui punti 4 e 6 con il foglio a seguito, fornisco le seguenti risposte: Punti 1 e 2: Il CESIS con f.n. 2113.6.5/460/3^ del 10.12.1990 ha disposto che l'elenco del personale della Gladio venga consegnato dal Ministro della Difesa o da un suo delegato. Pertanto La prego di rivolgere la richiesta direttamente al Signor Ministro. Punto 3: Per quanto attiene all'assegnazione di ciascun elemento alle varie specializzazioni, agli atti non esiste documentazione che consenta di risalire con certezza al ruolo che ciascun elemento avrebbe dovuto svolgere nell'ambito delle unità di assegnazione. Infatti, il documento 'Le Forze Speciali del SIFAR e l'Operazione Gladio', del 1° giugno 1959, non riporta nel dettaglio l'organizzazione delle Unità di guerriglia di pronto impiego (UPI). Punto 5: I dati disponibili al riguardo risalgono ad un periodo imprecisato ma comunque anteriore al 1971, data sotto la quale esiste una 'Situazione del personale' sia della UPI Stella Alpina sia della UPI Stella Marina. Da queste 'Situazioni', peraltro compilate a matita in quanto avrebbero dovuto subire i dovuti aggiornamenti nel tempo, si evince chiaramente che, nonostante la pianificazione prevedesse per la Stella Alpina e per la Stella Marina un organico rispettivamente di 1.000 e di 2.000 persone, la forza effettiva nel 1971 era del 12% nel primo caso e del 13% nel secondo (All. 1 e 2). I numeri riportati come 'totali esistenza' trovano peraltro parziale riscontro con la situazione. in pari data, ricavata dalla meccanizzazione dei fascicoli personali che ha consentito di fornire l'elenco dei 622 aderenti alla 'Gladio' dall'origine ad oggi. Infatti il tabulato prodotto dal computer fornisce per quella data 133 aderenti per la Stella Alpina e 30 per la Stella Marina a fronte di una situazione riportata, rispettivamente, di 121 e 26. Negli anni dal 1974 al 1976 l'intera pianificazione operativa venne rivista portando alla compilazione del primo documento organico intitolato 'Direttive di base sulla guerra non ortodossa nei territori occupati dal nemico', nel quale non si parlava più della UPI Stella Alpina e Stella Marina ma venivano introdotte: le Unità di Guerriglia (UDG), previste su diverse zone del territorio nazionale (e non più limitate alla sola fascia alpina Nord Orientale) con una forza prevista di 105 unità ciascuna (All. 3- Stralcio da citate Direttive); le Reti di Azione Clandestina (RAC), con forza prevista di 25 unità ciascuna (citato All. 3); i Nuclei (NU), da crearsi in zone particolarmente sensibili per attività di esfiltrazione, di 5 unità ciascuno (citato All. 3). Anche tale pianificazione operativa non veniva concretamente realizzata nelle sue proiezioni numeriche, trovando limitate e parziali attuazioni in quelle che in essa venivano indicati come obiettivi di priorità (All. 4 -stralcio da citate Direttive) e cioè i Nuclei Irtformazioni ed i Nuclei di Infiltrazione ed Esfiltrazione".

Oggetto della richiesta di dichiarazione di falsità ideologica è infine la lettera in data 28 dicembre 1990, a firma del generale Inzerilli, con la quale si trasmettono alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma alcuni documenti, tra i quali l'elenco dei 622 appartenenti alla disciolta "Organizzazione Gladio" e la 'cronologia degli avvenimenti relativi ai materiali delle Scorte speciali di copertura (Organizzazione "Osoppo)".

In precedenza, e precisamente il 22 dicembre 1990, la Procura della Repubblica di Roma procedeva al sequestro di tutti i documenti relativi all'operazione Gladio. Successivamente il SISMI comunicava l'esistenza di altri documenti inerenti la suddetta operazione e venivano acquisiti, in aggiunta ai 136.508 documenti oggetto del sequestro del dicembre 1990, altri 13.000 documenti circa; da tale documentazione emergeva l'esistenza di una cassaforte del Servizio presso la sede dell'addetto navale dell'ambasciata d'Italia a Londra.

Una volta ricostruita la sequenza temporale dei fatti descritti nei capi di imputazione e una volta riportato il testo dei documenti che, secondo la pubblica accusa, conterrebbero le contestate falsità ideologiche, si deve ora, in relazione alle singole contestazioni, procedere alla disamina delle risultanze istruttorie, onde accertare se si sia verificata o meno una distruzione di documenti penalmente rilevante e se nelle comunicazioni indirizzate a diverse Autorità siano state affermate circostanze non rispondenti al vero ovvero si siano tacite circostanze essenziali delle quali gli imputati erano a conoscenza.

Orbene, che nel corso degli anni, e in particolare nel periodo in cui gli imputati hanno assunto ruoli di responsabilità nella gestione della organizzazione Gladio, distruzioni di documenti si siano verificate, è circostanza che può pacificamente ritenersi provata. Sul punto è infatti sufficiente rinviare alle conclusioni della prof.ssa Carucci, consulente tecnico del pubblico ministero, la quale ha affermato: che l'archivio della documentazione relativa alla Gladio non è integro, perchè ha subito molte operazioni di scarto; che la documentazione che attesta la distruzione ufficiale dei documenti non è molto attendibile; che risultano mancanti vari documenti protocollati per i quali tuttavia non risulta dai protocolli l'annotazione di distruzione; che per molti documenti che non risultano protocollati, ovvero protocollati su registri che non risultano agli atti, non esiste alcuna possibilità di verificare l'entità delle distruzioni (v. relazione in data 15 luglio 1996; tali conclusioni sono poi state confermate dalla medesima consulente nella relazione in data 24 aprile 1999). A questo proposito, l'ufficio del pubblico ministero, nella requisitoria scritta, ha individuato tre tipologie di condotte di distruzione, pervenendo in relazione ad esse a conclusioni differenti. La prima tipologia consiste nella distruzione di documenti secondo procedure formali ma per finalità non istituzionali: essa si riferisce ai documenti indicati dal pubblico ministero in diverse centinaia, distrutti tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto, e precisamente subito dopo che il Presidente del Consiglio dei ministri aveva autorizzato l'accesso del dott. Casson presso gli uffici del SISMI. Ad avviso del pubblico ministero, questa condotta deve essere qualificata come abuso di ufficio per finalità non patrimoniali, giacchè vi fu uno sviamento dell'attività del pubblico ufficiale rispetto ai fini tipici dell'atto di distruzione del documento classificato, pur se la distruzione è avvenuta attraverso procedure formali e della stessa si è dato conto nei verbali di distruzione; si tratterebbe, peraltro, di fatto non più previsto dalla legge come reato. Tale condotta era originariamente stata contestata al solo Invernizzi ed in relazione ad essa la Corte, accogliendo la richiesta della difesa, alla quale aveva aderito anche l'ufficio del pubblico ministero, ha già pronunciato una sentenza di assoluzione dell'imputato perchè il fatto ascrittogli non è più previsto dalla legge come reato. La seconda tipologia di distruzione è quella che si sarebbe verificata senza l'osservanza delle procedure previste per i documenti classificati (segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato, di vietata divulgazione). Tra i documenti che assumono maggior rilievo, per la classifica ad essi riconosciuta, vanno individuati i documenti della serie H e della serie B, la cui distruzione è contestata al solo Inzerilli al capo b) della rubrica. A questo proposito deve osservarsi che lo stesso Inzerilli non ha escluso di avere dato ordine di distruggere documenti ritenuti non più utili alla organizzazione, ivi compresi quelli delle serie H e B, relativi alla corrispondenza intercorsa tra il Servizio italiano e quello americano, precisando che molto probabilmente potrebbe aver ricevuto una richiesta in tal senso da parte di chi, nella Sezione, si occupava della documentazione. Giova tuttavia rilevare che l'Inzerilli ha inteso chiarire che, a suo giudizio, alla fine del 1975, con la scadenza dell'ultimo Memorandum d'intesa con il Servizio americano, erano cessati i rapporti preferenziali con quel servizio e che quindi non vi era più ragione di conservare la documentazione relativa ai rapporti tra i Servizi, anche perchè quei documenti erano finalizzati alla predisposizione dei documenti della Serie G, l'unica rilevante e integralmente conservata, e ha affermato di non ricordare se furono in quella occasione seguite le procedure formali di distruzione, precisando di avere appreso nel corso del procedimento che non risulta che le stesse siano state osservate (v. udienza del 22 gennaio 2001, ff. 36-41). In relazione a tale condotta, il pubblico ministero rileva che la distruzione ha avuto ad oggetto documenti che, dai frammenti rinvenuti, erano classificati 'segretissimo' e che interessavano

la sicurezza dello Stato; rileva altresì che la violazione delle regole o meglio, la distruzione brutale, in spregio a qualsiasi norma regolamentare o di prassi nella tenuta di un archivio - costituirebbe indice della piena consapevolezza, da parte dell'autore della distruzione, di sottrarre al compendio archivistico una parte contenutisticamente determinante; esclude infine che, pur volendosi attribuire all'Inzerilli l'intenzione di impedire che eventuali accertamenti dell'autorità politica e dell'autorità giudiziaria potessero far sorgere dubbi sulla legittimità della struttura, la condotta possa per ciò stesso ritenersi scriminata. Sempre nell'ambito delle distruzioni di documenti senza l'osservanza di procedure formali, il pubblico ministero ha individuato le condotte degli imputati Martini ed Inzerilli, concernenti gli atti del Centro Ariete che furono portati a Roma e quelli che a Roma dovevano già trovarsi sin dall'origine; gli atti dei Centri periferici del Servizio e del servizio CAG di Alghero; i microfilms delle schede del personale esterno, sia quelli che si trovavano presso la Centrale che quelli che avrebbero dovuto essere custoditi presso le basi alternative di Londra e di Washington (quest'ultima, peraltro, mai attivata); i documenti informali relativi alla attività della Sezione prima, e della Divisione poi, come le relazioni semestrali, le relazioni dei Capi formazione, le relazioni sulle attività informative. In relazione a tali condotte, il pubblico ministero, ritenendo le stesse pienamente riconducibili alla fattispecie di soppressione di documenti inerenti la sicurezza dello Stato di cui all'art. 255 c.p., ha tuttavia chiesto l'assoluzione di Martini ed Inzerilli per non aver commesso il fatto, non avendo consentito l'attività di indagine e il dibattimento di accertare chi abbia materialmente proceduto alla distruzione e di conseguenza neanche chi abbia dato l'ordine di distruzione.

La terza tipologia di distruzione è quella che concerne i quaderni dei gladiatori. Si tratta, secondo quanto emerso dalla istruzione dibattimentale, dei blocchi per appunti che venivano consegnati al personale esterno che frequentava i corsi di addestramento presso il CAG di Alghero e che venivano ritirati al termine del corso. Su tali quaderni non vi era altro che l'indicazione del nome di battesimo del personale addestrato e l'annotazione 'segreto'; ove il personale esterno avesse frequentato un successivo corso, era possibile, attraverso l'indicazione nominativa annotata su ciascuno di essi, consegnare il quaderno già utilizzato per consentire un più agevole inserimento nelle tematiche dell'addestramento. Non vi è dubbio che tali quaderni siano stati distrutti: e ciò non solo perché i quaderni non sono mai stati rinvenuti presso il CAG di Alghero, ma anche perché le risultanze della istruzione dibattimentale e i verbali di dichiarazioni assunte nel corso delle indagini preliminari transitati nel fascicolo del dibattimento o a seguito di contestazione ovvero sull'accordo delle parti, ovvero ancora per essere divenuto l'atto irripetibile a causa del decesso del dichiarante (è questo il caso delle dichiarazioni rese da Marongiu) sono univoche nel senso che negli ultimi giorni di luglio o nei primi giorni di agosto 1990 presso il CAG il Marongiu provvide a distruggerli con il fuoco. In relazione alla distruzione dei quaderni, il pubblico ministero, nella propria requisitoria, ha ritenuto che sia ravvisabile, non già l'ipotesi di cui all'art. 255 c.p. (distruzione di documenti inerenti la sicurezza dello Stato), ma il diverso reato di cui all'art. 351 c.p. (violazione, a mezzo distruzione, della pubblica custodia di cose).

Prima di procedere alla valutazione delle risultanze istruttorie relative alle diverse condotte di distruzione contestate agli imputati, la Corte ritiene che sia necessario dare conto delle norme regolamentari e delle prescrizioni concernenti la distruzione dei documenti classificati. Nel corso degli anni si sono succedute diverse disposizioni in proposito, ma tutte caratterizzate da alcuni elementi ricorrenti. Sin dalla pubblicazione dello Stato Maggiore della Difesa 1/R del 1957, infatti, la regola è che i documenti con la più elevata classifica (Segretissimo) possono essere distrutti solo in seguito ad autorizzazione dell'Ente originatore; questo può anche autorizzare -su richiesta degli Enti interessati -la distruzione dei documenti non più necessari e di quelli esuberanti per numero. La loro distruzione deve essere effettuata da persone abilitate alla classifica 'SS' a mezzo fuoco o con altro mezzo di distruzione riconosciuto idoneo dal rispettivo Organo centrale di Sicurezza. Dell'avvenuta distruzione deve essere redatto apposito verbale, firmato da una Commissione composta da tre membri abilitati a quella classifica. Per gli altri documenti classificati (Segreto,

Riservatissimo, Riservato, di vietata divulgazione) la regola è che le autorità competenti hanno la responsabilità di evitare l'inutile accumulo di documenti. Tale documentazione deve quindi essere normalmente distrutta quando venga ritenuta esuberante o non più necessaria dall'Ente che la ha in carico o perché sostituita da altra di più recente emissione, ovvero dopo trascorsi sei anni dalla data di emissione, a meno che non sia diversamente disposto dall'ente originatore o l'Ente consegnatario giudichi la corrispondenza ancora necessaria. Anche i documenti con la citata classifica devono essere distrutti con gli stessi mezzi e con le stesse procedure indicati per i documenti con classifica superiore; non è obbligatoria la redazione di un verbale di distruzione, potendo questa essere convalidata con l'apposizione sul registro di protocollo e di carico di un'annotazione o del timbro 'distrutto il' e della firma del responsabile dell'archivio che ha effettuato la distruzione. Per i documenti con classifica COSMIC FOCAL è previsto che essi possano essere distrutti solo in seguito ad autorizzazione dell'Ente originatore e che tuttavia, per evitarne l'inutile accumulo, per iniziativa delle competenti autorità dell'ente che li ha in carico, i documenti esuberanti o scaduti possano essere distrutti con gli stessi mezzi e modalità previsti per i documenti con classifica 'SS'. Per i documenti NA TO e UEO è infine dettata l'indicazione secondo cui le autorità competenti hanno la responsabilità di evitare l'accumulo di documenti classificati. Disposizioni analoghe sono contenute nella pubblicazione SMD 1/R "Norme unificate per la tutela del Segreto" del 1973. Nella successiva pubblicazione P CM ANS 1/R, approvata nel 1986 dall' Autorità Nazionale per la Sicurezza nella persona dell' Amm. Fulvio Martini, per i documenti classificati 'SS' è disposto che la distruzione, in linea di massima, deve essere autorizzata dall'Ente originatore. Tuttavia, l'Ente Comando consegnatario dei documenti può procedere alla diretta distruzione di tali documenti solo nel caso che gli stessi risultino esuberanti o non più necessari. In ogni caso di distruzione devono essere osservate alcune prescrizioni: riconoscimento preventivo del documento da distruggere; distruzione totale e completa; compilazione di apposito verbale firmato dalla Commissione composta da tre membri abilitati alla massima classifica; numerazione progressiva per anno solare dei verbali che, completi in ogni loro parte, devono essere trascritti sull'apposito registro; trasmissione di copia del verbale all'Ente originatore nel più breve tempo possibile dall'avvenuta distruzione. Analoghe prescrizioni sono stabilite per la distruzione dei documenti con classifica COSMIC FOCAL. Per i documenti con

classifica segreto, riservatissimo e riservato, l'art. 67 stabilisce che le autorità competenti hanno la responsabilità di evitare l'inutile accumulo di essi. Tale documentazione deve normalmente essere distrutta quando venga ritenuta esuberante o non più necessaria all'Ente che l'ha in carico o perché sostituita da altra di più recente emissione, ovvero dopo decorsi tre anni dalla data di emissione a meno che non sia diversamente disposto dall'Ente originatore ovvero l'Ente consegnatario giudichi la corrispondenza ancora necessaria. Per la esecuzione e la documentazione della distruzione dei documenti con classifica segreto e riservatissimo valgono le medesime prescrizioni stabilite per i documenti con classifica segretissimo; per i documenti con classifica riservato la distruzione deve essere convalidata, in sostituzione del verbale di distruzione, con l'apposizione sul registro di un'annotazione Q di un timbro recante 'distrutto il' e della firma del responsabile dell'archivio che ha effettuato la distruzione. Per i documenti NATO e UEO classificati si applicano le disposizioni da ultimo indicate relative ai documenti con classifica da segreto a riservato. In tutte le pubblicazioni ora citate sono contenute altresì disposizioni relative alle violazioni concernenti la trattazione dei documenti classificati. Nella edizione del 1986 è stabilito che al verificarsi di un caso di violazione (smarrimento, manomissione, sottrazione, rivelazione non autorizzata, accesso alle informazioni classificate di personale non abilitato e errata distruzione) l'Ente consegnatario deve informare subito e direttamente l'Organo Centrale di Sicurezza del proprio dicastero o Ente governativo (per gli enti civili); il SIOS e per conoscenza il Comando superiore gerarchico (per gli enti militari); il Comando territoriale CC più vicino (sia per gli enti civili che per quelli militari). Sia le autorità militari, sia quelle civili, gerarchicamente competenti, devono aprire immediatamente una inchiesta e riferire dettagliatamente all'Organo centrale di Sicurezza del proprio dicastero o SIOS di Forza armata, i quali poi riferiranno all' ANS UCSI, mentre l'esame conclusivo spetta all'

Autorità Nazionale per la Sicurezza. Per quanto riguarda l'ordinamento degli archivi dei Servizi di informazione e di sicurezza, e del SISMI in particolare, deve poi tenersi conto delle disposizioni impartite dal Direttore del Servizio amm. Martini il 28 aprile 1988, in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 febbraio 1988. In tale documento vengono dettate prescrizioni particolari, tra l'altro, in ordine allo scarto della documentazione: ogni articolazione del servizio provvista di propri archivi deve costituire una apposita commissione composta da almeno tre membri; le commissioni devono provvedere alla ricognizione e all'esame di tutti gli atti custoditi al fine di individuare e raccogliere separatamente i documenti secondo tre tipologie: quelli da mantenere negli archivi correnti e di deposito, in quanto di attuale e permanente interesse ai fini istituzionali ovvero in quanto costituiscono la base per lo svolgimento delle attività di competenza; quelli di valore storico istituzionale, che devono essere conservati nell'archivio storico del Servizio; quelli di possibile distruzione in quanto ritenuti non più necessari, né di interesse o esuberanti. Si stabilisce, inoltre, che sia il versamento all'archivio storico che la distruzione devono essere specificamente autorizzate dal Direttore del Servizio. Deve poi rilevarsi che, nella vigenza della pubblicazione SMD I/R del 1957, più volte è stato evidenziato l'accumulo, presso alcune segreterie speciali, di un notevole numero di documenti classificati emessi in anni anche molto lontani e si è rivolto l'invito, nel rispetto delle norme di sicurezza, a ridurre la conservazione di tali documenti, in particolare quelli di più elevata classifica -allo stretto indispensabile (v. nota I novembre 1966 dell'Ufficio Sicurezza e P.A. del SID), e a disporre affinché i documenti nazionali 'Segretissimo' vengano distrutti dall'ente che li ha in carico non solo su indicazione dell'originatore ma anche quando ritenuti non più necessari o esuberanti (v. nota dello stesso ufficio in data 13 aprile 1967).

Venendo ora a considerare le condotte di distruzione oggetto del presente processo, e in particolare quella, ascritta al solo Inzerilli, concernente la distruzione dei documenti delle serie H e B relativi ai rapporti del Servizio di informazioni militari con la CIA, deve rilevarsi che l'imputazione consiste precisamente nell'aver dato disposizioni perché quei documenti fossero distrutti, senza che la distruzione venisse in alcun modo attestata. In sostanza, dunque, l'addebito mosso all'imputato non è tanto quello di aver distrutto o dato disposizioni di distruggere documenti classificati, quanto quello di aver disposto che la distruzione avvenisse senza che di essa risultasse alcuna traccia documentale. In effetti, tenuto conto delle disposizioni regolamentari sulla distruzione dei documenti sopra riportate e del ruolo di direttore della Sezione preposta alla gestione della struttura S/B svolto dall'imputato nel 1976, allorché la distruzione si è verificata, il problema che si pone è proprio quello di accertare se egli potesse disporre la distruzione di quella documentazione e, in caso di risposta affermativa, se la mancata osservanza delle procedure regolamentari sia sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato contestato. Orbene, la Corte ritiene che rientrasse nell'apprezzamento dell'imputato, in quanto direttore della Sezione, valutare se determinati documenti avessero ancora interesse per il Servizio o meno e se, quindi, potessero o meno essere distrutti. Del resto, lo stesso ufficio del pubblico ministero sembra dare per presupposta tale condizione, sia nella contestazione del reato, allorché la condotta ritenuta illecita e penalmente rilevante viene qualificata attraverso il riferimento al fatto che l'imputato avrebbe dato disposizioni nel senso che non restasse traccia dell'avvenuta distruzione, sia nella requisitoria scritta, là dove si afferma che potrebbe sostenersi che l'elemento soggettivo del reato (dolo generico, ai sensi dell'art. 255 c.p.) potrebbe venire meno quando la distruzione avvenga irregolarmente ma pur sempre per finalità istituzionali e da parte di chi aveva la disponibilità del documento segreto, -per concludere, peraltro, che, in concreto, la distruzione di documenti delle serie H e B non risponderebbe ad alcuna esigenza istituzionale, sicché la violazione delle regole costituirebbe indice della piena consapevolezza di sottrarre al compendio archivistico una parte contenutisticamente rilevante. Nella stessa requisitoria si osserva infatti che dai documenti delle serie H e B si sarebbe potuto dedurre una pluralità di informazioni utili ai fini dell'accertamento della storia della organizzazione e della eventuale esistenza di strutture clandestine del servizio costituite dopo lo scioglimento della Organizzazione Osoppo e che la distruzione non solo non fu annotata in alcun modo, nemmeno sui

registri ad uso interno, ma venne accompagnata dalla soppressione dei brogliacci su cui la progressione numerica dei documenti veniva annotata, probabilmente insieme al loro oggetto; in conclusione, la distruzione si spiegherebbe solo con la volontà di eliminare ogni traccia dell'esistenza dei documenti distrutti, in assenza di una qualsivoglia ragione di carattere istituzionale che avrebbe potuto giustificarla e sarebbe sufficiente, per affermare la sussistenza del reato contestato e accertata la responsabilità penale dell'imputato, che sia provata la volontaria soppressione di documenti concernenti la sicurezza dello Stato in spregio alle norme e alle consuetudini che regolano la trattazione di tal genere di documenti. Tali conclusioni, ad avviso del pubblico ministero, sarebbero confortate e corroborate da alcuni elementi che varrebbero a dimostrare la consapevolezza, da parte dell'imputato, della illiceità della distruzione: si osserva, infatti, nella requisitoria che vi sarebbe stata una singolare coincidenza temporale tra la distruzione di tali documenti e l'accentrarsi dell'attenzione della magistratura padovana e poi di quella romana sulla esistenza di una struttura costituita nell'ambito del SID e formata da civili e militari. Ri salirebbero, infatti, al secondo semestre del 1974 le attestazioni dei responsabili politici e militari del Servizio (Andreotti, Henke e Alemanno) e al febbraio 1975 l'opposizione, da parte del generale Miceli, del segreto rispetto a compiti di istituto a tutela delle istituzioni democratiche del Paese. Dai frammenti delle serie documentali H e B scampate alla distruzione emergerebbero poi elementi di notevole importanza, concernenti proprio i fatti che furono oggetto di attestazione al Presidente del Consiglio da parte del SISMI, quali, ad esempio, l'esistenza di un'organizzazione nata dalla Osoppo come distinta da quest'ultima e dalla nascente Gladio, l'esistenza e la funzione di nuclei SET AF, la finalità di contrasto della minaccia interna e la disponibilità di un numero di elementi esterni di gran lunga superiore a quello successivamente dichiarato. In sostanza, ad avviso della Procura, la documentazione delle serie H e B avrebbe avuto un contenuto assai più incisivo e meno formalizzato di quanto recepito nei documenti della serie G e la distruzione da parte del generale Inzerilli si rifletterebbe "sulla sua piena consapevolezza di fornire all' Autorità politica, perche ne riferisse al Parlamento e perche esercitasse i suoi "poteri in relazione alle richieste dell' Autorità giudiziaria, informazioni non corrispondenti al Vero. Inzerilli, infatti, non poté disporre la distruzione di documentazione di così fondamentale importanza senza averla pienamente valutata, Non vi sono ragioni della distruzione diverse da quelle della tutela del segreto sostanziale, ma ciò presuppone ovviamente la consapevolezza di ciò che si distrugge". A ben vedere, peraltro, lo stesso pubblico ministero riconosce che i documenti della serie H e della serie B costituivano la base per la discussione, l'elaborazione e la messa a punto dei documenti della serie G e cioè dei documenti concernenti la costituzione e la vita della rete S/B, interamente conservati ed acquisiti agli atti del presente procedimento. In sostanza, ciò significa che i documenti delle serie H e B non potevano ritenersi dotati di un'autonoma efficacia ed idonei ad orientare l'attività della struttura, nel senso che i documenti contenenti eventuali richieste di parte americana o eventuali disponibilità di parte italiana, ove non recepiti nei documenti della serie O, e cioè ove non recepiti in atti vincolanti per i responsabili della struttura, anche se dotati della più elevata delle classifiche, non per questo avrebbero mutato la loro natura di atti preliminari e non vincolanti. Il fatto che essi potessero, in ipotesi, contenere indicazioni più incisive circa i rapporti tra Servizio italiano e CIA non vale quindi a connotare l'avvenuta distruzione in termini non istituzionali. Senza dire che, in relazione al contenuto di tali documenti, appare difficile anche individuare una inerente attuale, riferita al momento della distruzione, alla sicurezza dello Stato. Lo stesso ufficio del pubblico ministero, infatti, individua, in relazione alla distruzione documentale in questione, la violazione di un interesse rispondente ad esigenze storiche e di integrità degli archivi, e cioè la violazione di un interesse che ben difficilmente può essere ricondotto al bene protetto dall'art. 255 c.p.. Riferita al momento in cui la distruzione è avvenuta, era, semmai, la diffusione dei documenti in questione e degli altri relativi alla organizzazione Gladio, a poter ledere l'interesse alla sicurezza dello Stato, e non anche la loro distruzione da parte di un soggetto legittimato a disporla. In ogni caso, non può non rilevarsi che 'alla distruzione dei documenti delle serie H e B non si è accompagnata la distruzione di tutti i documenti che ad essi facevano riferimento. Da questo punto di vista, ad

avviso della Corte, assume particolare rilievo la questione relativa alle finalità interne della struttura. Di questa, infatti, si parlava, come si è visto in precedenza, in documenti del 1958 -1959 e nuovamente in documenti del 1972, nei quali si dà atto della richiesta americana di utilizzazione della struttura stessa per finalità interne e della opposizione dei responsabili del Servizio italiano che ritenevano quella finalità non rientrante tra gli accordi iniziali sottoscritti nel 1956. Il generale Inzerilli, d'altra parte, ha dato una giustificazione dell'avvenuta soppressione che non appare implausibile: egli ha infatti dichiarato di aver ritenuto quella "documentazione non più utile, dal momento che nel 1975, essendo scaduto l'ultimo Memorandum di intesa tra il Servizio italiano e quello americano, erano cessati i rapporti x preferenziali tra i due Servizi. A fronte di tale non implausibile apprezzamento, l'avvenuta violazione delle norme procedurali circa la distruzione dei documenti in questione non vale a connotare in termini di illiceità penalmente rilevante la condotta dell'imputato. Certo, da un ufficiale investito di una così elevata responsabilità sarebbe stato lecito aspettarsi la scrupolosa osservanza delle norme interne in tema di distruzione di documenti classificati. Vero è che, dalla istruzione dibattimentale è emerso che nell'ambito del Servizio di informazioni, e nell'ambito della V Sezione, poi VII Divisione, vi era una certa propensione a trattare il più informalmente possibile la documentazione inerente alla organizzazione Gladio, sia per quanto riguarda la dilatazione della nozione di documentazione interna, sottratta in quanto tale ad ogni formalità di registrazione, sia per quanto riguarda i tempi delle annotazioni sui registri delle avvenute distruzioni, ove queste venivano fatte seguendo le prescrizioni regolamentari. E' sufficiente, a questo proposito, rinviare alle conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero prof.ssa Carucci e a quanto affermato da Tarullo, il quale, nell'ammettere che qualcosa della documentazione inerente ai rapporti con il Servizio americano, ritenuta ormai superflua e non più di interesse, in quanto concernente la parte addestrata e le visite di delegazioni, è stata distrutta dal suo gruppo verso la metà degli anni '70, peraltro adeguandosi a prassi o indicazioni dei capi della Sezione, ha anche riferito che la distruzione avveniva secondo procedure formali solo se il carteggio era ritenuto di valore, mentre la documentazione interna veniva indifferentemente distrutta o conservata agli atti (udienza del 12 aprile 2000, ff. 62- 74). Tuttavia, la mancata osservanza di tali prescrizioni non è di per se sufficiente a trasformare una violazione di norme regolamentari, che avrebbe potuto dare luogo a interventi anche sanzionatori di altra natura, nell'illecito penale sanzionato dall'art. 255 c.p.. Senza dire che Ne consegue che, in considerazione della natura degli atti soppressi e del fatto che il responsabile della struttura, nella propria autonomia, aveva facoltà di disporre la distruzione, sia pure seguendo determinate procedure, l'Inzerilli deve essere assolto dalla imputazione ascrittagli al capo B perché il fatto non sussiste.

Per quanto riguarda la seconda tipologia di documenti che avrebbero fornito oggetto di distruzione ad opera degli imputati, sia pure solo sotto il profilo dell'aver essi dato disposizioni in tal senso, decisamente del carteggio intercorso tra la sede Centrale del Servizio e i Centri periferici inerente la organizzazione Gladio, nonché i microfilms, di materiale documentale distrutto nel 1965 (ed in particolare i circa 200- 250 fascicoli personali e gli elenchi del personale della Osoppo ancora inserito nella struttura) oggetto di specifica contestazione nel capo A della rubrica, la Corte rileva che lo stesso ufficio del pubblico ministero ha concluso chiedendo l'assoluzione degli imputati per non aver commesso il fatto, non avendo l'attività di indagine e il dibattimento consentito di pervenire a conclusioni certe in ordine al momento della avvenuta distruzione, e restando quindi impossibile formulare conclusioni certe anche in ordine alla individuazione di chi materialmente ebbe ad effettuare tali distruzioni o ebbe ad impartire disposizioni in tal senso. La Corte ritiene che tali conclusioni debbano essere condivise e che gli imputati debbano quindi essere assolti dalla imputazione in questione per non aver commesso il fatto, giacché, potendosi ritenere provata l'attività di distruzione (della esistenza di microfilms, in particolare, hanno riferito Tarullo e Dalù, udienza del 12 aprile 2000, rispettivamente ff. 57-61 e 90-91) e non potendosi collocare con certezza nel tempo le distruzioni stesse, non può neanche formularsi una conclusione certa in ordine

alla esistenza di un ordine di distruzione proveniente da chi era legittimato ad impartirlo, valendo per il resto le considerazioni svolte al punto precedente circa la inidoneità del mancato rispetto delle regole formali di distruzione ad integrare il delitto di cui all'art. 255 c.p.. Ma tratta- si, appunto, di valutazione che presuppone pur sempre l'accertamento della titolarità del potere di ordinare la distruzione in capo a chi la distruzione abbia ordinato e, come detto, di circostanza che, anche secondo la pubblica accusa, nel caso di specie non può ritenersi provata ne con riguardo ai tempi della distruzione ne conseguentemente in ordine ai soggetti che quella distruzione hanno effettuato o hanno disposto che venisse effettuata.

Venendo ora alla distruzione dei quaderni dei gladiatori, della quale devono rispondere tutti gli imputati (è questa l'unica imputazione residua a carico di Invernizzi a seguito della sua assoluzione dalla contestazione relativa alla distruzione di documenti avvenuta nel 1990 nel rispetto delle procedure regolamentari), la Corte ritiene che gli imputati debbano essere assolti perché il fatto non sussiste. r Va innanzi tutto rilevato che le risultanze istruttorie consentono di ritenere provato che tra la fine di luglio 1990 e i primi giorni di agosto 1.990 presso il C AG di Alghero. su disposizione di Decimo Garau, comandante del Centro, Antonio Marongiu ha provveduto a distruggere i quaderni che venivano consegnati al personale esterno in occasione dei corsi di addestramento. Marongiu, segretario del Comandante Garau, dopo aver ricordato che a ciascuno dei frequentatori di ogni singolo corso consegnava una cartellina ed un block notes sul quale prendere appunti e che alla fine di ogni corso ritirava cartelline e quaderni, li riponeva in buste rosse recanti la indicazione del corso, il periodo in cui era stato tenuto e il nominativo del frequentatore, precisando altresì che al CAG consideravano questo materiale come classificato, ha infatti dichiarato: "Alla fine di luglio 1990 Garau, di mattina, mi disse di procedere alla distruzione di tutte le buste e quindi di tutti i block notes accumulati in cassaforte nel corso degli anni sin dal 1958. Garau mi disse di aver ricevuto quell'ordine da Roma, dalla centrale; io, da solo, presi dalla cassa- forte tutte le buste e le aprii. Distrussi tutti gli appunti con la macchina tritatutto e successivamente portai tutto il materiale all'inceneritore. All'esito comunicai a Garau l'avvenuta distruzione; non ebbi l'ordine di contare i block notes e non ricordo di avere concorso a stilare il verbale di distruzione che avrei dovuto, peraltro, dattiloscivere nel caso fosse stato scritto da Garau. Nel caso, non era possibile pervenire a stilare un vero e proprio verbale di distruzione perche mancavano i dati relativi al protocollo e quindi i numeri caratterizzanti. Ignoro chi abbia impartito da Roma l'ordine al Garau; tuttavia sapevo che il sig. Paolo, cioè Inzerilli, era solito impartire egli medesimo ordini relativi alla struttura S/B; è pertanto plausibile che quell'ordine sia partito da lui; è una mia deduzione perche Garau non mi disse neanche se si era trattato di un ordine scritto o verbale" (v. verbale delle dichiarazioni rese al GI dott. Mastelloni il 19 ottobre 1994, acquisite al fascicolo del dibattimento all'udienza del 2 febbraio 1999, per essere il Marongiu deceduto). Il Garau, direttore del CAG sino al 31 agosto 1990, sentito in qualità di imputato di reato connesso (egli era stato inizialmente indagato, insieme al Marongiu, proprio per il reato di cui all'art. 255 c.p., con riferimento alla distruzione dei quaderni dei gladiatori. ma il procedimento nei suoi confronti veniva archiviato in considerazione del fatto che egli aveva eseguito un ordine impartito dai responsabili del Servizio e della divisione). dopo aver ricordato che i block notes, conservati in cassaforte, venivano riconsegnati in occasione di successivi corsi, ha dichiarato che l'ultimo corso si svolse nel giugno 1990 e che gli fu comunicato successivamente che non ci sarebbero stati più corsi per personale esterno e di distruggere i quaderni. Egli ha anche affermato di ritenere di aver ricevuto un ordine in tal senso perche altrimenti non avrebbe distrutto quel materiale, precisando che ormai era finito l'addestramento dei civili e che l'amm. Martini era contrario a che si tenessero altri corsi per civili dal momento che era caduto il muro di Berlino. Circa la individuazione della persona che ebbe ad impartirgli l'ordine di distruzione, il Garau ha riferito che direttore della Divisione era in quel momento Invernizzi e che fu questi a dirgli che poteva essere distrutto il materiale che si riferiva all' addestramento degli esterni; egli aveva poi incaricato Marongiu di distruggere quel materiale con una calderina, precisando però, a seguito di contestazione, che non ricordava con esattezza se della

questione dei quaderni aveva parlato con Invernizzi o con il segretario Girelli, perché forse, in quel periodo, Invernizzi era in ferie. Tuttavia, nella medesima occasione (udienza del 2 marzo 1999), Garau ha poi affermato che a gennaio o a febbraio il direttore della Divisione aveva dato ordine di bruciare quello che non serviva, il materiale vecchio, ma non i quaderni, mentre l'ordine di distruzione di questi era stato sicuramente dato da Invernizzi, dal momento che era lui il direttore della divisione ed egli aveva avuto in precedenza il dubbio che tale ordine potesse essere stato dato da Piacentini, che aveva preceduto Invernizzi nella direzione della divisione. Egli ha quindi affermato: "l'ordine di distruzione dei blocchi sicuramente lo ha dato Invernizzi perché Piacentini già non c'era più; probabilmente da Girelli perché, se non ricordo male, Invernizzi era in licenza e Girelli mi ha detto, per ordine del capo divisione, di bruciare il materiale; lui non poteva dare ordini se non su incarico del direttore (ivi, f. 30). Successivamente, all'udienza del 31 maggio 2000, il Garau ha affermato di non ricordare di aver ricevuto un ordine di distruzione dei quaderni; o meglio, non lo ha escluso, ma ha sostenuto di non ricordarlo. Nel corso del medesimo esame dibattimentale, però, il Garau ha ammesso di aver distrutto i quaderni dei gladiatori e anche altri documenti in esecuzione delle disposizioni che gli venivano impartite da Roma, pur affermando di non ricordare se gli fu impartito un solo ordine di distruzione ovvero più ordini. Ha tuttavia ricordato che la distruzione dei quaderni avvenne dopo l'ultimo corso di addestramento che si tenne nel giugno 1990, aggiungendo che aveva comunicato a Roma "che distruggevo i quaderni; non ricordo se lo ho deciso io o se me lo hanno detto da Roma; la decisione era di bruciare i documenti che riguardavano gli esterni perché non servivano più, era inutile conservarli essendo finiti i corsi" (udienza del 31 maggio 2000, ff. 30-32) e ribadendo poco dopo di non ricordare "se io ho comunicato a Roma che si struggevo i quaderni o se da Roma mi è stato detto di distruggerli" (ivi, f. 34). Egli ha anche chiarito che il generale Inzerilli, una volta divenuto capo di stato maggiore del Servizio non ha più impartito ordini al CAG (ivi, f. 30).

Il cap. Invernizzi, da parte sua, sia all'udienza del 2 marzo 1999 (v. ff. 34-35 delle trascrizioni), sia all'udienza del 10 gennaio 2001 (ff. 24-25), pur ammettendo di aver dato, dopo aver assunto la direzione della Divisione, l'ordine di rivedere la documentazione di archivio e di distruggere i documenti non più utili, ha affermato di non ricordare di aver dato l'ordine di distruzione dei quaderni dei gladiatori che egli, peraltro, considerava alla stregua di documenti non classificati perché contenevano soltanto gli appunti presi dalle persone addestrate durante i corsi svolti al CAG, ed ha comunque precisato che in quel periodo era in licenza. La difesa dell'Invernizzi ha quindi rilevato le numerose imprecisioni nelle quali è incorso il Garau nelle diverse occasioni nelle quali è stato sentito per concludere che, sulla base delle stesse, tenuto conto del fatto che risulterebbe documentalmente accertato che l'Invernizzi, tra il 31 luglio 1990 e il 14 agosto 1990, era assente dal servizio perché a Taranto in congedo ordinario e che la distruzione dei quaderni dovrebbe essere avvenuta nei primi giorni di agosto 1990, essendo la stessa stata giustificata con la fine dei corsi disposta dall'amm. Martini con una direttiva in data 10 agosto 1990, non può ritenersi provato che l'ordine di distruzione venne impartito dall'Invernizzi. La Corte ritiene che, sulla base delle dichiarazioni del Garau e del Marongiu, risulti provato che un ordine di distruzione fu impartito dalla sede Centrale del Servizio e che quell'ordine non poté essere impartito che dall'Invernizzi, all'epoca direttore della VII Divisione, dalla quale dipendeva il CAG. Il fatto che Invernizzi in quel periodo si trovasse in congedo non vale di per sé ad escludere che egli possa aver dato l'ordine di distruzione, sia perché si è trattato di un ordine verbale, sia perché il capo della segreteria Girelli non era abilitato a dare autonomamente disposizioni ma al più a trasmettere ordini impartiti dal suo superiore. Non risulta viceversa provato che un ordine in tal senso fu impartito dall'amm. Martini o dal generale Inzerilli, anche se le diverse determinazioni assunte dalla Procura nel corso del dibattimento sulla posizione dell'Invernizzi, di cui si dirà, si fondano proprio sull'esistenza di un tale ordine. Il fatto storico della avvenuta distruzione dei quaderni dei gladiatori, tuttavia, non integra, ad avviso della Corte, il reato di cui all'art. 255 c.p.. L'istruzione dibattimentale ha infatti chiarito che i quaderni erano utilizzati dal personale in addestramento per prendere appunti durante i corsi di addestramento ai quali partecipavano presso il CAG. Si tratta dunque di materiali che all'evidenza

non possono ritenersi documenti in senso pro-prio e tanto meno documenti inerenti la sicurezza dello Stato. Ne tale qualità può ad essi essere attribuita per il fatto che su di essi vi fosse stampigliata o annotata a mano la classifica 'segreto', sia perché non risulta provato che vi sia stata una indicazione in tal senso da parte dei soggetti abilitati a dare la classifica ai documenti del Servizio, sia perché comunque, non si tratterebbe di documenti provenienti dal Servizio di informazioni militari o a questo riferibili. Anche l'ufficio del pubblico ministero nelle conclusioni, del resto, ha chiesto che il delitto contestato venga derubricato in quello di cui all'art. 351 c.p., escludendo che ai quaderni possa riconoscersi la qualità di documenti inerenti alla sicurezza dello Stato. La Corte ritiene che nella condotta contestata agli imputati non sussistano neanche gli elementi costitutivi del diverso reato di violazione della pubblica custodia di cose. E ciò per un duplice ordine di ragioni, ciascuna delle quali sufficiente ad escludere la configurabilità, nel caso della distruzione dei quaderni dei gladiatori, del reato di cui all'art. 351 c.p.. Da un lato, infatti, l'articolo 351 è inserito nel capo II del titolo II del codice penale e precisamente tra i reati commessi dai privati nei confronti della pubblica amministrazione. Appare dunque evidente come l'Invernizzi, investito, in qualità di direttore di una divisione del SISMI, di una pubblica funzione e legato all'amministrazione pubblica da un rapporto di servizio, non possa essere soggetto attivo di un delitto che può essere commesso da soggetti che non abbiano con la pubblica amministrazione un rapporto di servizio (v. Cass., 6 giugno 1990, Di Capita). Dall'altro, la tutela penale accordata alla custodia dei diversi oggetti menzionati nella disposizione incriminatrice (corpi di reato, atti, documenti, altra cosa mobile) in tanto sussiste in quanto la custodia, che deve avvenire con modalità particolari, sia funzionale allo svolgimento della attività de- mandata al pubblico ufficio. Ebbene, nel caso di specie deve ritenersi che, venute meno, a seguito della determinazione del Direttore del Servizio di sospendere l'attività addestrativa del personale esterno della organizzazione S/B, le finalità alle quali la custodia dei quaderni era funzionale (assegnazione a ciascun elemento esterno, in occasione della partecipazione ad un successivo corso, del quaderno sul quale in un precedente corso aveva preso appunti), non vi era più ragione di custodire quei materiali con modalità particolari. Senza dire che la conservazione dei quaderni era stata operata a prescindere da un vero e proprio obbligo giuridico di custodia, ma solo al fine di evitare che, ove rimasti nella disponibilità del personale addestrato, potessero essere divulgati i contenuti dell'addestramento impartito. Esigenza, questa, alla quale ben si sarebbe potuto fare fronte attraverso la distruzione immediata dei quaderni, come del resto può ritenersi provato avvenisse presso il centro di Cerveteri ove venivano svolti i corsi in materia di radiocomunicazioni per il personale esterno. Valgono, in ogni caso, le argomentazioni già svolte a proposito delle altre distruzioni documentali, e cioè che la distruzione dei quaderni è stata disposta da un soggetto che poteva disporla in quanto responsabile della articolazione del Servizio dalla quale dipendeva il CAG, con la precisazione che, nel caso dei quaderni, trattandosi di materiale non protocollato e trattato alla stregua di documentazione interna, non esisteva neanche la possibilità di seguire procedure formali per registrare l'avvenuta distruzione. Le diverse considerazioni dell'ufficio del pubblico ministero circa la volontarietà della distruzione e la insussistenza di ragioni istituzionali per procedere proprio in quel momento alla soppressione di materiali custoditi nel corso degli anni, non valgono, ad avviso della Corte a connotare in termini di illiceità una condotta altrimenti lecita. La stessa posizione della pubblica accusa nei confronti dell' Invernizzi ha subito, nel corso del presente processo, modificazioni sintomatiche della difficoltà di ricondurre la condotta ascrittagli, sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo, ad una specifica fattispecie incriminatrice. All'udienza del 24 settembre 1997, infatti, il pubblico ministero di udienza ebbe a sollecitare alla Corte una pronuncia ex art. 129 c.p.p. nei confronti dell'imputato, rilevando che già il 15 luglio 1996 era stata richiesta al GIP l'archiviazione della posizione dell'Invernizzi, giacché egli ebbe ad agire nella esecuzione di ordini ricevuti dal capo di stato maggiore del Servizio, generale Inzerilli, e dal direttore del Servizio stesso, amm. Martini, ordini che egli avrebbe dovuto riconoscere come illegittimi ma che tuttavia valevano a qualificare la sua condotta non in termini di soppressione, ai sensi dell'art. 255 c.p., ma nei diversi termini di un abuso di ufficio non patrimoniale, ipotesi non più prevista dalla legge come

reato. Nelle note inviate alla Corte in data 18 marzo.1999, dopo che era stato svolto l'esame dibattimentale di Garau ed erano state acquisite le dichiarazioni di Marongiu, in risposta alla richiesta di assoluzione avanzata dalla difesa dell'Invernizzi ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'ufficio del pubblico ministero ha poi rilevato che, pur non sussistendo dubbi circa la riferibilità all'Invernizzi dell'ordine di distruzione dei quaderni, da considerarsi, a prescindere dal mero rilievo formale, documenti sostanzialmente classificati, non poteva comunque affermarsi la sua responsabilità in relazione al reato contestato sulla base della considerazione che egli, al momento in cui impartì l'ordine di distruzione, ricopriva la carica di direttore della VII Divisione da sei-sette mesi e si trovava in una situazione che, tenuto conto della organizzazione piramidale del Servizio e del ruolo svolto dall'Inzerilli e dal direttore del Servizio Martini, doveva ritenersi di direzione meramente formale della divisione, senza in realtà avere il comando effettivo della divisione stessa e senza avere elementi di conoscenza tali da consentirgli di comprendere il valore del compendio documentale di cui, dalla Direzione del Servizio, veniva disposta la distruzione. Nella requisitoria scritta, infine, l'ufficio del pubblico ministero ha svolto considerazioni di natura diversa, ritenendo l'Invernizzi responsabile del delitto di cui all'art. 351 c.p., così de- rubricata la originaria imputazione, sia pure chiedendo, previa concessione delle attenuanti generiche, la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. A sostegno di tale mutato atteggiamento, l'ufficio del pubblico ministero ha addotto la consapevolezza, da parte dell'Invernizzi, della esistenza della cassaforte di Londra, della quale al momento del sequestro della documentazione presso gli uffici del SISMI non ha fatto cenno alcuno, pur essendosi egli recato in missione a Londra nei primi mesi del 1990 ed avendo in quella occasione verificato il contenuto della cassaforte stessa. Le argomentazioni svolte dall'ufficio del pubblico ministero nella requisitoria scritta, peraltro, non valgono in alcun modo a mutare il quadro della posizione dell'Invernizzi, dal momento che nulla mutano in ordine al fatto che la distruzione è stata disposta da un soggetto legittimato a farlo e che, per il momento in cui la distruzione è stata disposta, era venuta meno la funzione dei quaderni che giustificava la loro conservazione. Del resto, non risulta in alcun modo evidente l'esistenza di un qualche nesso tra la documentazione che avrebbe dovuto trovarsi custodita presso la cassaforte di Londra e i quaderni dei soggetti sottoposti ad addestramento ad Alghero, tale da indurre ad ipotizzare che la ritenuta consapevolezza della esistenza di quella cassaforte abbia inciso sulla determinazione dell'imputato a dare l'ordine di distruggere i quaderni. Che se poi si volesse argomentare una illiceità penalmente rilevante della condotta contestata sulla base del rilievo che la distruzione è avvenuta proprio dopo che il dott. Casson era stato autorizzato ad accedere presso gli uffici del SISMI e dopo che il Presidente del Consiglio dei ministri aveva richiesto informazioni circa l'organizzazione S/B al fine di riferirne al Parlamento, ugualmente, ad avviso della Corte, non potrebbe ritenersi provata la responsabilità penale dell'imputato né in ordine al reato originariamente contestato né in ordine a quello di cui all'art. 351 c.p., dal momento che il fatto che il Servizio disponesse del Centro di Alghero era circostanza già nota (v. appunto del 5 maggio 1990) e che l'eventuale rilevanza della stessa esistenza dei quaderni dei gladiatori rispetto al periodo al quale era rivolto l'interesse del Giudice Casson non costituisce altro che una semplice ipotesi, priva di un qualsiasi supporto probatorio. In conclusione, tutti gli imputati devono essere assolti dalla imputazione relativa alla distruzione dei quaderni dei gladiatori perché il fatto non sussiste.

Venendo ora all'esame della imputazione elevata nei confronti dei soli Martini ed Inzerilli, concernente la falsità ideologica che sarebbe stata commessa nei documenti di cui in precedenza si è riportato il testo, giova ricordare che nel capo di imputazione è contestata la falsa attestazione che la rete era composta dalle persone delle quali venì\ a ~ fornito elenco nominativo, omettendo così di riferire che numerose persone non inserite in nessuna lista oppure in quella dei c.d. negativi erano state addestrate o comunque utilizzate dalla rete S/B e comunque in operazioni per le quali erano state addestrate presso il CAG di Alghero e che la documentazione concernente i singoli soggetti era stata in larga parte soppressa nel 1972 e ricostruita, senza che ne restasse attestazione agli atti; che il personale già appartenente all'Organizzazione O transitato nella struttura era quello indicato

nelle liste predette; che la struttura S/B non aveva mai avuto finalità diverse da quella della difesa del territorio della Nazione nella ipotesi di invasione da parte di nemico esterno, omettendo così -tra l'altro -di riferire sulle reali ragioni della ristrutturazione della Rete, dell'allontanamento di personale esterno e del ritiro del materiale di armamento a partire dal 1972 e sulla predisposizione della Rete, sin dalla sua origine, anche ad attività informative delle attività dei partiti, dei movimenti e delle personalità politiche e sindacali. Falsità, tutte queste, che sarebbero state commesse al fine di impedire l'accertamento su fatti reato ascrivibili ad altri e concernenti la gestione della SAD e al fine di impedire al Presidente del Consiglio dei ministri e al Parlamento il controllo politico sull'operato del Servizio di informazioni militari. Nella requisitoria scritta e nelle conclusioni orali, l'ufficio del pubblico ministero ha meglio specificato i documenti nei quali sarebbero contenute le falsità contestate ed ha puntualizzato di ritenere mendaci, per attestazione di fatti non veri o per omissione di fatti essenziali, le comunicazioni del SISMI in ordine ai seguenti punti: 1. Esclusione della finalità interna e della finalità informativa in tempo di pace; 2. Esclusione della esistenza di altre organizzazioni; 3. Informazioni sul personale esterno; 4. Rapporti con la strage di Peteano. In realtà, non si tratta di una modificazione della contestazione ma unicamente di una diversa aggregazione delle falsità contestate, tutte già contenute nel decreto che dispone il giudizio. Sul punto, del resto, nessuna obiezione è stata sollevata dalla difesa degli imputati, la quale ha anzi sviluppato le proprie argomentazioni proprio in riferimento alle singole comunicazioni nelle quali sarebbero state commesse le falsità ideologiche nella duplice proiezione della affermazione di fatti non veri e della omissione di fatti essenziali e indispensabili per un corretto esercizio dei poteri di controllo sull'operato del Servizio di informazioni militari. In relazione a tali contestazioni, occorre preliminarmente chiedersi se i responsabili del Servizio, nel rispondere a richieste, più o meno specifiche, dell'autorità politica e dell'autorità giudiziaria, avessero un obbligo giuridico di riferire soltanto le circostanze e le vicende risultanti dalla documentazione conservata agli atti del Servizio, ovvero se tale obbligo riguardasse anche vicende e circostanze non documentate ed eventualmente desumibili solo dalla memoria di alcuni appartenenti al Servizio ovvero da altre fonti, quali, in ipotesi, i resoconti delle attività di indagine relativi a procedimenti giudiziari aventi ad oggetto fatti in qualche modo connessi alla esistenza della struttura o addirittura le pronunce giurisdizionali intervenute su vicende che hanno formato oggetto di valutazione nel presente giudizio, sia pure al limitato fine di ricostruire fatti che si ipotizza fossero essenziali nella vita della struttura. In altri termini, il problema che preliminarmente deve essere affrontato e risolto è quello delle fonti dalle quali dovevano essere acquisite le informazioni che i responsabili del Servizio avrebbero dovuto riferire all'autorità politica e all'autorità giudiziaria. A tale quesito, la Corte ritiene che si debba rispondere nel senso che un obbligo giuridicamente vincolante per i responsabili del Servizio non possa essere configurato altro che in relazione alla documentazione esistente negli archivi del Servizio stesso, non potendosi invece configurare un obbligo in relazione a fatti, circostanze e vicende non suffragati da un riscontro documentale. E ciò per la semplice considerazione che, trattandosi di informazioni relative ad un arco temporale assai ampio ed avendo gli imputati nel presente giudizio assunto ruoli di direzione e di responsabilità per una parte soltanto di tale periodo, appare del tutto evidente che, soprattutto per quel che riguarda tutti e vicende risalenti a periodi nei quali essi non prestavano attività nel Servizio, ovvero, pur essendo in attività presso il Servizio di informazioni militari, non si occupavano specificamente della Gladio, apparirebbe del tutto improprio fondare un obbligo giuridico di informazione su elementi non desumibili dagli atti acquisiti agli archivi del Servizio. Si potrebbe obiettare che, avendo gli imputati provveduto a distruggere o a dare disposizioni perché documenti significativi venissero distrutti, la documentazione rinvenuta all'atto del sequestro, o successivamente, non potrebbe non essere inidonea a documentare effettivamente la storia della organizzazione Gladio e che, quindi, per ricostruirla in modo aderente alla realtà non si potrebbe prescindere dalla configurazione di un obbligo di acquisizione di informazioni da qualsiasi fonte utile allo scopo. Si potrebbe cioè obiettare, ed a questo proposito l'assunto accusatorio relativo alle distruzioni documentali e alle falsità ideologiche acquisterebbe una connotazione unitaria, che le distruzioni documentali

sarebbero state poste in essere proprio al fine di non fornire all'autorità politica e a quella giudiziaria informazioni corrette e veritiere sul funzionamento della organizzazione Gladio. A questo proposito, peraltro, si deve rilevare che, se fosse vera l'ipotesi accusatoria secondo cui le distruzioni documentali sarebbero state disposte per quella finalità, le stesse avrebbero dovuto interessare anche documenti che, viceversa, risultano conservati, e che, in ogni caso, essendo la distruzione dei documenti rimessa alla determinazione dei responsabili del Servizio, dall'esercizio di un'attività di per se lecita, ancorché non sempre svolta seguendo le prescrizioni regolamentari (ma tali inosservanze, come si è detto, non valgono a connotare quelle condotte in termini di illiceità penale), non può trarsi argomento per sostenere la illiceità di una condotta posta in essere a distanza di tempo dalle singole distruzioni documentali, disposte ed attuate in un momento in cui non era in alcun modo prevedibile che della vita della organizzazione si sarebbe poi dovuto riferire all'autorità politica e a quella giudiziaria. Del resto, non può non rilevarsi che, una volta che non venga posta in discussione la legittimità della costituzione della organizzazione Gladio, come ha riconosciuto lo stesso ufficio del pubblico ministero sia nella requisitoria del presente-processo sia nelle richieste di archiviazione di procedimenti che presupponevano proprio la illegittimità della Gladio, non può poi sostenersi che fino al 1972 avrebbero potuto, in ipotesi, esistere organizzazioni in qualche modo riferibili alla Gladio che avrebbero perseguito finalità non compatibili con quelle di quest'ultima organizzazione e che l'attività di distruzione di documenti sia stata finalizzata proprio ad occultare ogni possibile collegamento tra la Gladio e le altre organizzazioni. Ciò premesso, la Corte ritiene che gli imputati debbano essere assolti da tutte le contestazioni di falsità ideologica perché il fatto non sussiste.

In considerazione della centralità che nella impostazione accusatoria assumono il rinvenimento del NASCO di Aurisina e il possibile collegamento tra questo episodio e la strage di Peteano, è bene prendere le mosse dalla relativa contestazione di falso ideologico. A questo proposito, occorre ricordare che, secondo la prospettazione della pubblica accusa, già prima della scoperta del NASCO di Aurisina, all'interno del Servizio di informazioni militari e in particolare tra i responsabili della gestione della Gladio, primo fra tutti il generale Serravalle, erano sorte preoccupazioni circa la affidabilità della struttura. Si è visto, infatti, che quest'ultimo, una volta assunta la direzione della 5 Sezione e dopo aver avuto degli incontri con alcuni esterni inseriti nella rete S/B, ha dubitato della affidabilità di 4 o 6 elementi, perché gli avevano manifestato l'opinione che per rendere operativa la struttura non era necessario attendere una invasione del territorio nazionale da parte di forze nemiche. Subito dopo il ritrovamento del NASCO di Aurisina, il Serravalle propose ai suoi superiori di rimuovere i NASCO e venne modificato il sistema di tenuta dei fascicoli personali. Occorre poi ricordare che tre mesi circa dopo la scoperta del NASCO di Aurisina venne compiuta la strage di Peteano e che sono intervenute pronunce definitive che hanno accertato che le indagini sulla strage furono depistate. Secondo la pubblica accusa è quindi nel lasso di tempo che va dal momento della assunzione della direzione della Sezione da parte di Serravalle al 1974, che vennero operate profonde modificazioni nella organizzazione S/B, che portarono non solo al recupero dei NASCO e alla sostituzione dei fascicoli personali, ma anche alla distruzione di gran parte della documentazione che in tali fascicoli doveva essere conservata e di altra documentazione che avrebbe reso evidenti le preoccupazioni esistenti all'interno del Servizio e la effettiva consistenza del personale reclutato. In relazione a queste vicende, nella requisitoria vengono individuate diverse falsità, che sarebbero state commesse sia attraverso l'attestazione di fatti non rispondenti al vero, sia attraverso la omessa menzione di fatti essenziali. In particolare, nella prima categoria rientrerebbero l'affermazione contenuta nella lettera del 16 novembre 1990 inviata dal generale Inzerilli in risposta al quesito "se gli esplosivi custoditi nei NASCO siano dello stesso tipo di quelli usati nelle stragi" formulato dal CESIS in data 13 novembre e quella contenuta nella lettera in data 31 agosto 1990, a firma dell'amm. Martini, in risposta al quesito posto dal Giudice Casson in ordine alla scheda di Marco Morin. Nella categoria di falsi ideologici omissivi rientrerebbero, invece, le Q messe informazioni sulla vicenda Aurisina -Peteano, sulle reali ragioni della riorganizzazione della

rete e della documentazione ad opera di Serravalle, sul ritiro dei NASCO e sulle possibili deviazioni di appartenenti alla struttura.

Agli imputati viene dunque contestato il fatto di non aver rappresentato all'autorità politica l'esistenza di un possibile collegamento tra la scoperta del NASCO di Aurisina e la strage di Peteano nonché l'esistenza all'interno del Servizio di preoccupazioni a questo proposito. Benché tale omissione risulti in tutti i documenti inviati dal SISMI all'autorità politica o a quella giudiziaria nel periodo luglio -dicembre 1990, nella requisitoria i rilievi accusatori si incentrano su due documenti in particolare: la lettera del 13 novembre e quella del 31 agosto 1990. Nella lettera in data 13 novembre 1990 ; il CESIS formulava al SISMI alcuni quesiti finalizzati a consentire al Presidente del Consiglio dei ministri di partecipare ad un incontro con il Comitato parlamentare per i Servizi di sicurezza. Tra i quesiti, alla lettera f), vi era il seguente: "se gli esplosivi custoditi nei NASCO siano dello stesso tipo di quelli usati nelle stragi". Nella lettera in data 16 novembre 1990, firmata d'ordine dal gen. Inzerilli, si afferma: "L'esplosivo conservato nei nascondigli è il C4 di produzione USA composto da un esplosivo base, il T4, e da un plastificante. Sono in corso le verifiche comparative, da parte delle strutture tecniche del Servizio, tra il suddetto esplosivo e quelli usati nelle stragi". Nell'appunto predisposto dal direttore della VII Divisione in vista della risposta da fornire al CESIS, al quesito in questione veniva data la seguente risposta: "L'esplosivo contenuto nei nascondigli è il C4 di produzione USA composto da un esplosivo di base, il T4, e da un plastificante. Non si conosce il tipo o tipi di esplosivi usati nelle stragi". Tale formulazione veniva corretta dal gen. Inzerilli e sostituita con la frase riportata in precedenza. Al Giudice Casson, che chiedeva al Segretario del CESIS di "sapere quando fu redatta la vs. scheda sul Morin trasmessami in copia", ritenendo tale accertamento processualmente indispensabile, l'amm. Martini, con la lettera in data 31 agosto 1990, rispondeva "nulla risulta agli atti sul periodo in cui venne redatta la scheda relativa a Marco Morin, tuttavia, essendo stato tale tipo di scheda introdotto nei primi anni '70, si suppone che la scheda sia stata compilata fra il '71 ed il '72". Ad avviso della pubblica accusa, le affermazioni in questione, la prima delle quali ribadita dal generale Inzerilli in una successiva lettera del 7 febbraio 1991 nella quale si dice che "non si è in grado di precisare se, tra quelli contenuti nei NASCO. vi siano materiali, anni ed esplosivi del medesimo tipo di quelli usati per atti criminosi di cui 11011 si sono accertati i colpevoli" (affermazione in relazione alla quale, peraltro, non risulta elevata alcuna imputazione, essendo limitate le contestazioni alle condotte tenute dagli imputati dal luglio al dicembre 1990), sarebbero false, in quanto della complessa vicenda Aurisina -Peteano non resterebbe nulla e si tacerebbe in ordine agli accertamenti sull'esplosivo e sull'accenditore a strappo scomparsi e alla possibile corrispondenza con quello usato per Peteano. Ciò, ovviamente, come a più riprese sottolineato dall'ufficio del pubblico ministero, a prescindere da un effettivo coinvolgimento della struttura in fatti di eversione o in altre illegalità. In relazione a questa contestazione, il problema che si pone, al di là della formulazione introdotta dal gen. Inzerilli in sostituzione di quella predisposta dal cap. Invernizzi, è quello di stabilire quali fossero, al momento della redazione della risposta, le informazioni in possesso dei responsabili del SISMI, e della Gladio in particolare, e se queste consentissero una risposta differente. La risposta a tale quesito, ad avviso della Corte, è che, alla luce della documentazione esistente negli archivi del Servizio, la risposta non possa essere considerata falsa.

Nei precedenti punti 5.2. e 5.4. si è ricostruita la vicenda della scoperta del NASCO di Aurisina e si è riportato il testo dei documenti, rinvenuti presso gli uffici del SI- SMI, relativi al ritrovamento del NASCO. Si sono altresì riportate le dichiarazioni delle persone che hanno riferito che all'interno della struttura si era posto il problema del possibile collegamento tra il NASCO di Aurisina e la strage di Peteano. Particolare rilievo, ad avviso della Corte, assumono però le dichiarazioni del generale Serravalle relativamente al passaggio di consegne con il generale Inzerilli nel novembre 1974, allorquando quest'ultimo assunse la direzione della VA Sezione. Il Serravalle, infatti, ha dichiarato che al momento del passaggio di consegne con Inzerilli vi fu una discussione circa la affidabilità della struttura e che egli ebbe a tranquillizzare il suo successore dicendogli che nessun

coinvolgimento in fatti di eversione vi era ne da parte della struttura ne da parte dei singoli e che vi era una persona deputata a controllare gli articoli di stampa per segnalare eventuali fatti in tal senso (verbale in data 17 maggio 1996). In tale contesto, quindi, non potendosi ritenere che il generale Inzerilli abbia avuto una informazione diretta da parte del responsabile della struttura circa gli accadimenti dei primi anni '70, che secondo l'assunto accusatorio avrebbero dovuto essere rappresentati all'autorità politica, un obbligo di informazione in tanto potrebbe ritenersi sussistente, in quanto dalla documentazione conservata presso gli archivi del Servizio emergessero indicazioni precise in proposito. Ebbene, si è visto che dai documenti rinvenuti all'atto del sequestro disposto nel dicembre 1990 o da quelli successivamente messi a disposizione dell'autorità giudiziaria dai responsabili del SISMI, non emergono indicazioni univoche in tale senso. Ne può ritenersi che documenti contenenti valutazioni circa le ragioni per le quali il Serravalle assunse le proprie determinazioni negli anni in questione siano mai esistiti, dal momento che lo stesso Serravalle ha dichiarato di non aver mai rappresentato per iscritto ai superiori le proprie preoccupazioni e l'esigenza di rivedere l'organizzazione della rete nel Nord -Est del Paese. Del resto, l'ufficio del pubblico ministero ha ritenuto di desumere la consapevolezza da parte del generale Inzerilli circa il possibile collegamento tra il rinvenimento del NASCO di Aurisina e la strage di Peteano sia sulla base di argomenti logici (Inzerilli assunse la direzione della Sezione in un momento particolarmente delicato, quando cioè l'attenzione dell'autorità giudiziaria si appuntò per la prima volta su possibili deviazioni della struttura e subito dopo le sconvolgenti innovazioni deliberate nel 1972-1973 e dallo stesso Inzerilli portate a compimento), sia dal fatto che lo stesso Inzerilli, su un ritaglio di un'agenzia di stampa concernente esclusivamente la strage di Peteano, appose di proprio pugno l'indicazione che quel ritaglio andava inserito nel fascicolo relativo ad Aurisina. La Corte rileva che gli elementi addotti a sostegno della accusa secondo cui il generale Inzerilli non poteva non conoscere le vicende della Organizzazione precedenti alla assunzione, da parte sua, della direzione della Sezione, e in particolare l'ipotizzato collegamento tra il NASCO di Aurisina e la strage di Peteano, non siano sufficienti a far ritenere che egli ne fosse a conoscenza e che potesse documentare le eventuali informazioni sul punto e quindi a ritenere sussistente un obbligo di attestazione di fatti essenziali, la cui mancata indicazione possa costituire una falsità ideologica per omissione in relazione ai documenti sottoscritti o predisposti nel 1990 per rispondere a richieste di informazioni da parte dell'autorità politica. Il generale Inzerilli, in sede di esame dibattimentale, ha infatti escluso di essere stato messo a conoscenza della esistenza di problemi nella gestione della Sezione. Capo del Centro Ariete, nel novembre 1974, era ancora Specogna, affiancato da Cismondi perché aveva già superato i limiti di età e perché ogni tanto "sbarellava", parlava troppo. Egli ha anche affermato che nessuno gli aveva mai fatto presente che negli anni passati vi erano stati problemi circa la sua affidabilità e gli fu invece riferito che i NASCO erano stati ritirati a causa del casuale ritrovamento di quello di Aurisina; del resto, nel novembre 1974, tutti i NASCO erano stati già ritirati ad eccezione di dodici, e solo nel 1975 o nel 1976 gli era stato fatto un accenno dal direttore del Servizio, Casardi, circa il possibile coinvolgimento di personaggi della struttura in fatti di eversione, e in particolare nella inchiesta sulla rosa dei venti. (udienza del 22 gennaio 2001, ff. 1-8). In relazione all'annotazione apposta sul ritaglio di stampa, Inzerilli ha precisato che Lucidi e Zazzaro seguivano sulla stampa le indagini su Peteano perché si voleva sapere se Mingarelli avrebbe tirato fuori la storia di Aurisina e ha affermato che entrambi gli avevano garantito che non c'era alcun collegamento tra Peteano e Aurisina (ivi. ff. 122-124). Alla luce di tali dichiarazioni, gli elementi addotti dal pubblico ministero, in presenza delle dichiarazioni di Serravalle, di cui si è detto, e tenuto conto delle risultanze documentali relative al rinvenimento del NASCO di Aurisina e alla strage di Peteano, non appaiono tali da consentire di affermare con certezza che il generale Inzerilli avesse, nel momento in cui ha assunto la direzione della Sezione, una piena conoscenza di quanto avvenuto in precedenza o comunque una conoscenza tale da far ragionevolmente ritenere sussistente un obbligo di informazione. In particolare, per quanto riguarda l'elemento che a giudizio del pubblico ministero sarebbe decisivo per fondare la consapevolezza del generale Inzerilli, si deve rilevare che, alla luce delle spiegazioni offerte dall'imputato, appare privo di univocità, ed anzi

potrebbe essere significativo, come osservato dalla difesa, della inesistenza presso l'archivio della V Sezione, di un fascicolo relativo alla strage di Peteano. In sostanza, non può configurarsi un obbligo di informazione solo alla luce di acquisizioni dichiarative di gran lunga successive alla stesura dei documenti e per giunta dai contorni privi di univocità. Del resto, non risulta da alcuna fonte probatoria che il generale Inzerilli sia stato destinato alla direzione della Gladio con il compito di normalizzare l'Organizzazione e di ricondurla ad una dimensione diversa da quella che si suppone essa abbia assunto negli anni precedenti, e in particolare nei primi anni '70. Ne potrebbe obiettarsi che le distruzioni documentali siano state artatamente disposte proprio per non lasciare traccia alcuna di tali vicende, dal momento che, oltre a quanto già rilevato in linea generale circa la spettanza al direttore del Servizio del potere di disporre la distruzione di documenti non più utili o di interesse, non può ritenersi provato che siano esistiti documenti attestanti i dubbi, dei quali nel 1990 l'autorità politica e quella giudiziaria avrebbero dovuto essere informate, circa possibili connessioni tra il rinvenimento del NASCO di Aurisina e la strage di Peteano. In ogni caso, il fatto che tra i documenti rinvenuti in occasione del sequestro del dicembre 1990 e tra quelli successivamente posti a disposizione dell'autorità giudiziaria da parte del SISMI ve ne siano alcuni che il pubblico ministero ha ritenuto significativi per dimostrare la consapevolezza dell'imputato e la sussistenza delle contestate falsità ideologiche per omissione, induce a ritenere che l'eventuale distruzione non fu condotta in modo sistematico al fine di offrire una rappresentazione della storia della Organizzazione del tutto diversa da quella effettiva. Il che, ad avviso della Corte, assume rilievo anche sul piano della valutazione complessiva della condotta dell'imputato. Considerazioni non dissimili valgono con riferimento alle diverse preoccupazioni individuate dalla pubblica accusa su possibili deviazioni della Organizzazione nel periodo in cui responsabile del Centro Ariete era Specogna e sulle ragioni della ristrutturazione dell'archivio, e in particolare delle modalità di compilazione dei fascicoli personali. Anche a questo proposito, infatti è sufficiente rilevare, per escludere che le comunicazioni del 1990 contengano falsità ideologiche per omissione che il generale Inzerilli assunse la direzione della Sezione nel novembre del 1974, allorquando cioè la riorganizzazione dei fascicoli del personale e la distruzione della documentazione precedente erano già state realizzate, sì che, ancora una volta, il preteso obbligo di informazione, sulla violazione del quale si fonda la contestazione di falsità ideologica per omissione, non avrebbe potuto radicarsi altro che su valutazioni soggettive dell'imputato o su ricordi di persone della struttura, ma non anche su elementi obiettivi e certi. Quanto alla posizione dell'amm. Martini, il pubblico ministero ritiene provata la consapevolezza, da parte sua, del collegamento tra il ritrovamento del NASCO e la strage in base ad un documento, acquisito in data 13 dicembre 1990, dal quale emergerebbe, che già l' 11 aprile del 1972 egli era stato informato del ritrovamento del NASCO, e alle dichiarazioni del generale Notarnicola, il quale ha affermato che Martini, in un colloquio avvenuto all'inizio del 1979, ebbe a dirgli che aveva saputo del ruolo da lui svolto nella scoperta degli autori della strage e che in quella occasione la magistratura stava per individuare un deposito del Servizio che per questa ragione venne spostato (v. Notarnicola, udienza del 18 aprile 2000, ff.61-63). Ed ancora, la consapevolezza dell'amm. Martini andrebbe desunta, ad avviso del pubblico ministero, dal fatto che, mentre egli ha dichiarato di essere intervenuto nel 1976 in Friuli, allorquando il Servizio venne informato del fatto che alcune armi erano venute alla luce, la sua presenza sul posto non risulterebbe riscontrata dalle altre persone venute a conoscenza dell'episodio, sì che, verosimilmente, il suo intervento dovrebbe essere collocato nel 1972, proprio in occasione del rinvenimento del NASCO di Aurisina e della strage di Peteano. Ulteriore elemento sintomatico della conoscenza, da parte dell'amm. Martini, del dubbio circa possibili connessioni tra Aurisina e Peteano sarebbe costituito, secondo l'ufficio del pubblico ministero, dall'atteggiamento tenuto dall'imputato in relazione alla richiesta di informazioni circa Marco Morin, persona indicata tra i negativi della Gladio ed entrato nei procedimenti relativi alla strage di Peteano perché indagato e ritenuto responsabile di aver effettuato una falsa perizia sull'esplosivo utilizzato per la strage. L'amm. Martini, in sede di esame dibattimentale, ha viceversa negato di essere mai stato coinvolto nelle vicende relative alla strage di Peteano e ha chiarito che quando, nel 1989, il Giudice Casson lo

aveva ascoltato su Peteano chiedendogli di Morin, egli aveva chiesto al Capo centro di Padova, Bottallo, quali documenti il Servizio avesse su Morin che, all'epoca, era il perito per gli esplosivi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, ottenendone in risposta che il Morin era stato rifiutato dal Servizio. Martini ha anche aggiunto che in relazione al Morin non aveva nutrito alcuna preoccupazione dal momento che il Servizio aveva rifiutato di assumerlo. Quanto ad Aurisina, l'amm. Martini ha ammesso di essersene occupato quando, essendo capo della Sezione estero, dal Ministero degli esteri gli avevano chiesto se era interessato al rinvenimento di due depositi di armi, uno dei quali situato ad Aurisina. All'epoca egli ignorava però, che si trattasse di un NASCO e si limitò a trasmettere i due rapporti all'Ufficio D, che era quello competente e ha comunque escluso di essersi recato in loco. Ha viceversa affermato di essersi recato in Friuli in occasione di un ritrovamento di armi a causa del terremoto, precisando però che si trattava di una vicenda che non aveva nulla a che fare con Peteano e con la Gladio, sulla quale era stato indottrinato nel 1976 anche se non ne aveva mai fatto parte. Ha invece negato di aver detto al generale Notarnicola quanto da questi riferito, ribadendo di non essere mai stato coinvolto nelle questioni relative a Peteano, vicenda per la quale, al pari del ritrovamento di Aurisina, non aveva alcun interesse specifico. L'amm. Martini ha infine affermato di aver più volte rappresentato al Presidente del Consiglio la propria contrarietà a qualsiasi interferenza della magistratura sulla Gladio, a meno che questa non fosse giustificata da elementi probatori certi circa fatti di eversione (v. udienza del 10 gennaio 2001, ff. 88-114). Anche per quanto riguarda la posizione dell'amm. Martini, la Corte ritiene che non possa ritenersi provata la responsabilità penale in ordine alle contestate falsità ideologiche in questione. A questo proposito, infatti, non può non rilevarsi che, pur avendo prestato la propria attività presso il Servizio di informazioni militari dal 1969, l'amm. Martini è stato indottrinato, è stato cioè informato della esistenza della Gladio solo nel 1976. Il fatto che egli, in qualità di responsabile di altri settori del Servizio possa essere stato messo a conoscenza del rinvenimento del deposito di Aurisina, ovvero che nel 1979 abbia riferito a Notarnicola di avere appreso che, in occasione del rinvenimento di quel deposito e della strage di Peteano, la magistratura era andata vicina a scoprire un altro deposito, non vale, ad avviso della Corte, a far ritenere provato che egli possa, prima della assunzione della direzione del SISMI nel 1984, essere stato a conoscenza delle vicende della Gladio o, quanto meno, che possa esserne venuto a conoscenza con quel grado di certezza che sola potrebbe indurre a far ritenere sussistente un obbligo di informazione. Del resto, posto che il fatto che la struttura S/B fosse, anche all'interno del Servizio, caratterizzata da assoluta segretezza, è dato che può ritenersi processualmente accertato, non appaiono inplausibili le dichiarazioni dell'imputato circa la sua estraneità a tutte le vicende della Gladio verificatesi prima della assunzione della Direzione del Servizio o, quanto meno, prima del suo indottrinamento. In più, vi è da dire che, in considerazione del ruolo ricoperto dall'amm. Martini nel 1990 e del fatto che egli ebbe a delegare al generale Inzerilli i rapporti con l'autorità giudiziaria e con quella politica in riferimento alle indagini in quel periodo in corso, la sua conoscenza della documentazione esistente nell'archivio della VII Divisione non poteva certamente essere puntuale ed approfondita. Non a caso, l'amm. Martini è chiamato a rispondere anche delle false attestazioni o delle omissioni integranti falsità ideologica contenute in documenti predisposti da altri, sia pure su suo incarico. Se, dunque, si è escluso che il generale Inzerilli possa essere ritenuto responsabile delle contestate falsità ideologiche, deve del pari escludersi che di tali falsità possa essere ritenuto responsabile l'amm. Martini, in mancanza di prove certe della sua consapevolezza che le informazioni contenute o quelle omesse nei documenti predisposti per rispondere all'autorità giudiziaria o a quella politica fossero false o incomplete. Ne la responsabilità dell'imputato può desumersi dal fatto che, avendo egli sino all'ultimo contrastato la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri di rendere pubblica l'esistenza della struttura, prima ancora di avere informato gli altri Paesi aderenti alla rete S/B, avrebbe poi assunto un atteggiamento non collaborativo ed anzi volutamente reticente circa la reale consistenza della struttura e la sua storia. Premesso, infatti, che le determinazioni in proposito non potevano non spettare al Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di responsabile dei servizi di informazione in base alla li,

legge n. 801 del 1977, non può ritenersi che l' avere manifestato una differente opinione circa la opportunità di rendere pubblica l'esistenza di una rete alla quale partecipavano, . con i medesimi caratteri di segretezza, altri Paesi (è sufficiente, a questo proposito, ricordare quanto riferito dall'ambasciatore Fulci circa le reazioni in ambito NATO alla scelta del Presidente del Consiglio dei ministri e quanto dichiarato dal sen. Cossiga al Tribunale dei ministri sulle difficoltà insorte in ambito NA TO), costituisca di per se la prova di successivi comportamenti infedeli. Senza dire che, come già ricordato, lo stesso pubblico ministero, in sede di esposizione introduttiva ha rivolto a tutti gli imputati del presente processo parole di apprezzamento, definendoli persone perbene che solo per un malinteso senso del segreto avrebbero posto in essere le condotte contestate. Ne, infine, può essere attribuito rilievo al fatto, sottolineato dal pubblico ministero nella requisitoria scritta, che l'amm. Martini, benché a capo del Servizio nel momento in cui emergevano dai processi su Peteano e dalle richieste dell'autorità giudiziaria possibili collegamenti tra quella strage e Aurisina e comunque con soggetti correlati alla Rete, abbia affermato di non aver ritenuto di dover svolgere alcun accertamento interno. In verità, l'amm. Martini ha dichiarato, di essersi informato circa il Morin allorquando fu sentito dal dott. Casson nel 1989. Il fatto che egli abbia ritenuto di assumere informazioni attraverso la consultazione informale del Capo centro di Padova o attraverso il generale Inzerilli, non vale a connotare in termini di falsità ideologica il fatto che egli, nelle diverse comunicazioni con l'autorità politica e con quella giudiziaria, non abbia tratto alcun cenno al possibile collegamento tra Aurisina e Peteano. Del resto, quand'anche avesse richiesto in visione i fascicoli del Servizio relativi" al Morin, non avrebbe desunto, come si vedrà tra breve, alcun elemento ulteriore sul quale fondare una infomlazione documentata e certa all'autorità politica e a quella giudiziaria.

Ma anche in relazione alle attestazioni contenute nelle lettere del 16 novembre e del 31 agosto 1990 che, ad avviso del pubblico ministero, sarebbero false, deve escludersi la responsabilità penale di entrambi gli imputati perché il fatto non sussiste. Per quel che riguarda la lettera a firma dell'amm. Martini in data 31 agosto, contenente risposte a quesiti rivolti dal Giudice Casson al CESIS e da questo organismo girati al SISMI, deve escludersi che l'affermazione secondo cui nulla risulta agli atti sul periodo in cui viene redatta la scheda relativa a Mario Morin, tuttavia, essendo stato tale tipo di stampato introdotto nei primi anni '70, si suppone che la scheda sia stata compilata fra il '71 e il '72", sia falsa. Così come deve escludersi che sia falsa l'affermazione con la quale l'amm. Martini risponde al quesito con il quale il dott. Casson intendeva sapere in che nucleo e in che unità di guerriglia di pronto impiego era stato inserito Marco Morin, precisando che "come già comunicato verbalmente alla S. v. in occasione della visita del 27.7.90 il Marco Morin, segnalato al Servizio per un eventuale impiego poi non concretizzato, non venne (per motivi di cui agli atti non risulta alcun documento esplicativo), inserito nell'Organizzazione e, di conseguenza, in alcun Nucleo o Unità di guerriglia di Pronto Impiego". Si è visto, infatti, che lo stesso consulente tecnico del pubblico ministero, prof. Carucci, ha accertato che le schede relative al personale segnalato per l'eventuale inserimento nella struttura sono state introdotte alla fine di febbraio del 1972. D'altra parte, è incontestato che il nome di Marco Morin, sia pure con l'erronea indicazione Marin, sia riportato tra i negativi della Organizzazione Gladio. In questo contesto, tenuto conto dei quesiti posti dal Giudice Casson, non può sostenersi in alcun modo che le affermazioni dell'amm. Martini non siano rispondenti al vero. Che se poi si volesse addebitare all'amm. Martini il fatto di essersi limitato ad assumere informazioni circa il Morin, solo chiedendo al Capo Centro di Padova ed accontentandosi di quanto da questi riferitogli e di avere omesso di riferire sui rapporti di Morin con il Servizio di informazioni militari e con il reclutatore della Gladio Fagiolo, rapporti che, ad avviso dell'ufficio del pubblico ministero, risalirebbero al 1966, appare sufficiente rilevare che, proprio in considerazione delle modificazioni di archivio introdotte nel 1972 e della contestuale distruzione della documentazione contenuta nei fascicoli personali, la risposta non avrebbe potuto essere diversa. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine alla contestazione di falsità riguardante la nota in data 16 novembre 1990 e concernente la risposta ad un quesito 'se gli esplosivi custoditi

nei NASCO siano dello stesso tipo di quelli usati nelle stragi, formulato del CESIS con la nota 13 novembre 1990 in vista dell'incontro del Presidente del Consiglio dei ministri con il Comitato parlamentare per i Servizi di sicurezza. La risposta, contenuta nella lettera sottoscritta, d'ordine, dal gen. Inzerilli, è che "l'esplosivo conservato nei nascondigli è il C4 di produzione USA composto da un esplosivo base, il T4, e da un plastificante. Sono in corso le verifiche comparative, da parte delle strutture tecniche del Servizio, tra il suddetto esplosivo e quelli usati nelle stragi". Si è già rilevato che, secondo il direttore della VII Divisione, cap. Invernizzi, la risposta al quesito avrebbe dovuto essere: "l'esplosivo conservato nei nascondigli è il C4 di produzione USA composto da un esplosivo base, il T4, e da un plastificante. Non si conosce il tipo o tipi di esplosivi usati nelle stragi". Benché la formulazione predisposta dal cap. Invernizzi debba ritenersi senz'altro più perspicua, giacché nella nota del CESIS non era contenuta alcuna precisa indicazione in ordine al tipo di esplosivo usato nelle stragi e non si comprende rispetto a quale materiale esplosivo la comparazione alla quale fa riferimento il gen. Inzerilli avrebbe dovuto essere effettuata, tuttavia non può ritenersi che la risposta contenga false attestazioni rilevanti ai fini del controllo dell'autorità politica e degli accertamenti propri dell'autorità giudiziaria. Ciò che rileva, infatti, è l'affermazione che l'esplosivo contenuto nei NASCO era il C4, mentre qualsiasi fosse la valutazione dei responsabili del Servizio in ordine alla comparazione tra esplosivi, non erano certo i responsabili del Servizio a dover attestare la corrispondenza o meno tra l'esplosivo in dotazione al Servizio stesso e quelli usati nelle stragi. Peraltro, tenuto conto del contesto nel quale la richiesta del CESIS si inseriva, appare evidente che il quesito doveva ritenersi riferito alla strage di Peteano, strage rispetto alla quale neanche il pubblico ministero ha ipotizzato l'impiego dell'esplosivo contenuto nei nascondigli di pertinenza della Gladio, essendosi piuttosto sottolineato come in una pronuncia giurisdizionale sia stato accertato l'impiego di un accenditore a strappo compatibile con quelli contenuti nei suddetti nascondigli. Che se poi si volesse individuare una falsità ideologica per omissione nel fatto che non si sarebbe riferito dei materiali risultati mancanti dal NASCO di Aurisina e sulla possibile corrispondenza dell'accenditore a strappo con quello usato per Peteano, la valutazione non muterebbe, dal momento che, da un lato, la documentazione che avrebbe potuto essere consultata non avrebbe consentito di formulare affermazioni differenti, e, dall'altro, non potrebbe rimettersi ai responsabili del Servizio il compito di attestare alcunché in ordine ai materiali impiegati in quella strage, costituendo questi accertamenti propri dell'autorità giudiziaria.

Le altre falsità ideologiche da prendere in considerazione sono quelle concernenti la falsa attestazione "oche la rete S/B era composta dalle persone delle quali veniva fornito elenco nominativo, omettendo così di riferire che numerose persone non inserite in nessuna lista oppure in quella dei c.d. 'negativi' erano state addestrate o comunque utilizzate dalla rete S/B e comunque in operazioni per le quali erano state addestrate presso il CAG di Alghero e che la documentazione concernente i singoli soggetti era stata in larga parte soppressa nel 1972 e ricostruita, senza che ne restasse attestazione agli atti". Nella requisitoria, il pubblico ministero ha puntualmente individuato i documenti nei quali sarebbero contenute le false attestazioni oggetto della contestazione: si tratta delle note in data 6 novembre 1990, d'ordine dell'amm. Martini, 10 novembre 1990, manoscritta dal gen. Inzerilli e allegata alla nota del CESIS in data 10 novembre 1990, e 28 dicembre 1990, a firma del gen. Inzerilli, documenti con i quali si trasmettono gli elenchi dei Gladiatori e che sarebbero ideologicamente falsi giacché attestano che esse comprendono tutto il personale esterno valutato per l'impiego nella Rete, omettendo di indicare che personale 'negativo' era stato addestrato e impiegato (almeno Stoppani, ma anche gli altri soggetti indicati in altra parte della requisitoria), che un numero non determinabile di soggetti erano stati esclusi dalle liste negli anni '72-'73 a causa di sospetti di tentazioni interventiste. Si tratta altresì delle note di identico contenuto in data 17 dicembre 1990 con le quali si forniscono al CESIS e al Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi le informazioni richieste circa "la consistenza numerica, i nominativi dei responsabili e degli altri componenti delle 5 unità di guerriglia. ...". In tali lettere si afferma infatti, osserva il pubblico ministero, la sostanziale corrispondenza tra le "Situazioni del personale"

rinvenute, antecedenti al 1971, e il numero di esterni addestrati o reclutati nel medesimo periodo, mentre nella nota preparatoria, predisposta dalla Direzione della VII Divisione (ma non da Invernizzi), datata 5 dicembre 1990, oltre alla discrepanza rilevata anche nella lettera del CESIS, si segnalava espressamente che "non trova riferimento agli atti la colonna Riserve inserita a matita nella situazione UPI Stella Alpina; i numeri in essa riportati non corrispondono ad alcuna situazione esistente e non è possibile, in mancanza di riferimento a criteri informativi che hanno portato alla loro formulazione, fornire una spiegazione razionale". Ed ancora, ideologicamente falsa sarebbe la lettera in data 20 novembre 1990, con la quale il gen. Inzerilli assicura il CESIS che le liste sono esaustive di tutto il personale esterno, comunque contattato, escludendo espressamente e contrariamente al vero che tale personale potesse contattare autonomamente altri soggetti e afferma che "La risposta (dell'amm. Martini in Commissione stragi) è da considerarsi esatta e soddisfacente in quanto: sia per memoria, sia dall'esame degli atti, non risulta che nessun esterno venisse autorizzato ad arruolare o contattare altri elementi senza l'autorizzazione della Centrale (nel qual caso i nominativi sono compresi tra i 622 o tra i negativi); le 'mobilitazioni' di cui al documento Le Forze Speciali del SIFAR e l'Operazione Gladio datato 10 giugno 1959, erano soltanto idee inserite in un documento di pianificazione mai concretizzatesi nella realtà"

Nel precedente punto 6.5. si è ricostruito quanto avvenuto nei primi giorni di novembre 1990, allorché il Presidente del Consiglio dei ministri richiese al SISMI di conoscere la consistenza numerica e i nominativi degli appartenenti alla Gladio, in vista del suo intervento in Parlamento nel corso del quale avrebbe poi resa pubblica la storia della organizzazione stessa. Si è visto, dunque, che il SISMI trasmise diversi elenchi, elaborati sulla base di criteri differenti, dei nominativi del personale esterno della struttura e che, all'esito di un'attività frenetica e contrassegnata da incomprensioni e diffidenze, venne messa a punto la lista definitiva composta da 622 nominativi. Si è visto anche che su tali nominativi il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di rispondere in Parlamento, chiese al Capo della Polizia e al Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, di svolgere accurati accertamenti circa la loro affidabilità. Si è infine visto come l'elaborazione degli elenchi da parte del SISMI avvenne sulla base del raffronto tra i dati rilevabili dalla rubrica generale e di quelli contenuti nei fascicoli personali delle persone contattate dalla struttura, senza prendere in considerazione cioè altri documenti, quali i registri delle esercitazioni e dei corsi, dai quali pure si sarebbero potuti desumere ulteriori indicazioni. Secondo la prospettazione accusatoria? - la lista dei 622 sarebbe, per un verso, incompleta, e, per l'altro, inaffidabile. Si osserva infatti nella requisitoria che un numero consistente di soggetti inseriti nella lista e che risultavano, per la struttura in attività, non erano di fatto reperibili perché non se ne conosceva il domicilio o per altre ragioni. Si osserva poi che la rubrica del personale esterno, sulla base della quale la lista fu compilata, non era una rubrica originale, ma, secondo quanto accertato dalla consulenza tecnica, dattiloscritta nel 1975 sulla base di un testo manoscritto formato nella seconda metà degli anni '60. Inoltre, vi sarebbe la prova, almeno per il caso di Francesco Stoppani, che una persona, indicata nella rubrica generale come 'negativo' sarebbe stata in realtà non solo addestrata ma anche impiegata per operazioni di "contro-terrorismo", giacché fu incaricata di sequestrare o, nel caso in cui ciò non fosse stato possibile, di uccidere un terrorista altoatesino rifugiatosi in Austria. Il pubblico ministero rileva altresì che dal raffronto tra i dati desumibili dai documenti del Servizio e le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da numerose persone, emergerebbe che soggetti regolarmente reclutati non avrebbero partecipato alle esercitazioni alle quali invece dovrebbero aver partecipato secondo le annotazioni contenute nei registri dei corsi, mentre soggetti indicati come negativi per la struttura risulterebbero essere stati addestrati; e sulla base di tali rilievi ritiene provato che in realtà altre persone, i cui nominativi non sono in alcun modo individuabili, sarebbero state addestrate utilizzando i numeri di matricola di personale esterno classificato come negativo o come regolarmente reclutato. Ed ancora, il pubblico ministero rileva la incompletezza delle indicazioni risultanti dai fascicoli relativi alle esercitazioni, dai quali comunque emergerebbe

con chiarezza l'impiego di soggetti non indicati tra i positivi, e, per converso, l'esistenza, in corrispondenza di alcuni nominativi inseriti sul quaderno alfabetico, della indicazione "Acqua", in relazione alla quale le spiegazioni offerte dal gen. Inzerilli, per quanto plausibili, risulterebbero del tutto sfondate di riscontri documentali. Tutti tali elementi, per il pubblico ministero, confermerebbero il sostanziale smantellamento della Rete, quale in origine formata, subito dopo i fatti del 1972 e sotto la pressione derivante dal rischio che -in una situazione di fortissima conflittualità interna quale quella italiana -la Rete potesse mutare la sua funzione, anche contro la volontà dei suoi dirigenti. La lista dei 622 ha formato oggetto di riscontri sia da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, sia da parte del consulente tecnico del pubblico ministero. Il dirigente della Digos della Questura di Roma, Marcello Fulvi, ha riferito che nel 1991 fu rinvenuto un elenco di 1909 nomi ordinati alfabeticamente, che costituiva una sorta di elenco generale del quale tutti gli altri elenchi riproducevano solo in parte i nominativi; i 622 nomi erano quindi contenuti tutti nell'elenco generale, ad eccezione di due nominativi per i quali però era ipotizzabile un errore nella indicazione del nome di battesimo. Il teste ha altresì precisato che i nominativi compresi negli elenchi diversi da quello generale dei 1909 (e cioè negli elenchi trasmessi nel novembre 1990 al Capo della Polizia e al Comandante generale dell' Arma di Carabinieri) erano in totale 840 e in relazione ad alcuni di essi, che pure erano tutti compresi nell'elenco generale, non vi era uniformità di indicazioni con quanto annotato in quest'ultimo elenco. In particolare, il teste ha ricordato che, tra i 622 nominativi, 427 recavano una data di reclutamento; 48 "avevano l'annotazione deceduto o eliminato; 2 avevano l'indicazione emigrato; 8 risultavano non aver aderito; 1 risultava non avvicinato; per 416 risultava l'annotazione P (positivo), per 14 l'annotazione N (negativo), per altri risultavano annotazioni doppie PN o NP. Quanto agli altri 238 nomi compresi negli elenchi trasmessi nel novembre 1990, anch'essi inseriti nell'elenco dei 1909, ma non nella lista dei 622, il teste ha ricordato che per 213 risultava l'annotazione P come esito delle informazioni, per uno era annotata una data di reclutamento, per un altro vi era l'annotazione sospeso, per un altro congelato, per un altro ancora non reclutato, per 6 vi era l'annotazione acqua ed N come esito di informazioni per 5 di essi, PR (positivo -riserva) o PN (positivo -negativo) rispettivamente per 1 e 3 di essi. Ed ancora, il dott. Fulvi ha riferito che nell'elenco dei 1909 comparivano 21 nominativi recanti una data di reclutamento o indicazioni tali da far supporre una pregressa appartenenza alla struttura, e tuttavia non inseriti nella lista dei 622 né nell'elenco dei 238, mentre nell'elenco dei 622 comparivano 121 nominativi che non risultano mai comunicati alla I Divisione (udienza del 16 novembre 1999, ff. 134-156). Il commissario Lamberto Giannini, anch'egli in servizio presso la Digos della Questura di Roma, ha da parte sua ricordato che nel 1990 non era stata presentata una lista di 622 nomi, ma che in progressione erano state presentate liste con una diversa consistenza numerica e organizzate secondo criteri di volta in volta differenti e ha riferito che dagli accertamenti svolti nel corso delle indagini preliminari è emerso che degli 860 nominativi trasmessi agli organi di polizia nel 1990, vi erano 238 persone sulle quali erano state richieste informazioni e che tuttavia non risultavano incluse nell'elenco dei 622 (udienza del 23 novembre 1999, ff.2-10). Il dott. Gerardo Padulo, consulente tecnico del pubblico ministero, in sede di esame dibattimentale, oltre a ricordare che nella documentazione da lui controllata (registri dei corsi, registri delle esercitazioni, fascicoli personali, registro generale) vi erano alcune anomalie, ha affermato che il dato più significativo era comunque quello che nella lista dei 622 non risultavano inserite 23 persone che in realtà risultavano essere state addestrate e che, quindi, presumendosi che l'addestramento costituisse una fase successiva all'adesione, avrebbero dovuto essere inserite in quell'elenco (udienza del 12 aprile 2000, f. 178). Egli ha tuttavia riconosciuto che nel gestire tutta la documentazione qualcuno abbia commesso errori (ivi, f. 154). In relazione alla contestazione di falsità occorre muovere dalla premessa che essa non coinvolge la lista dei 622, nel senso che i nominativi in essa inseriti sono quelli di persone che nel corso degli anni hanno fatto parte della struttura. Occorre altresì rilevare che, dalle risultanze istruttorie, emerge che nessuna indicazione specifica era stata offerta dai dirigenti del SISMI ai funzionari che avrebbero dovuto redigere l'elenco del personale della Gladio. Sul punto, è sufficiente ricordare quanto affermato da Paolo D' Alù: "per quanto riguarda le liste ci

fu data l'indicazione generica di individuare quante e quali persone avevano fatto parte della struttura; il problema era proprio quello di stabilire cosa si intendesse per far parte della struttura perché le persone venivano registrate ed inserite prima ancora di venire a conoscenza dell'esistenza della struttura stessa; veniva aperto un fascicolo per ogni segnalazione e il dubbio era se considerare come facenti parte della struttura anche chi aveva rifiutato l'inserimento pur essendo a conoscenza della struttura" (udienza del 12 aprile 2000, ff. 96-97). Ed ancora, occorre ricordare che il lavoro di predisposizione delle liste fu svolto in pochissimo tempo. Le dichiarazioni sul punto del Direttore della VII Divisione sono confermate dallo stesso teste Paolo D' Alù, il quale ha precisato che a livello centrale non esisteva un quadro continuativo del personale esterno in ogni momento attivabile, che tale quadro lo aveva chi gestiva direttamente il personale sul territorio, e cioè i Centri esterni (ivi, f. 87), e che il tempo a disposizione fu molto poco, anche in considerazione della genericità della domanda (ivi, f. 98). Certo, può apparire singolare che il SISMI, o quanto meno la VII Divisione del Servizio, non avessero una situazione aggiornata del personale esterno sul quale la struttura poteva fare affidamento. Tuttavia, questa situazione è stata giustificata dal gen. Inzerilli con la considerazione che, ove mai fosse stato necessario che la struttura entrasse in azione, non vi sarebbe stato un ordine dalla Centrale, in quanto era previsto che il personale si mettesse in contatto con il centro di riferimento (udienza del 22 gennaio 2001, ff. 86-87 e 118~. Indicazioni analoghe ha fornito a questo proposito il cap. Invernizzi, il quale ha affermato che erano i capi centro a conoscere la situazione del personale utilizzabile e quindi ad avere "dei dati abbastanza aggiornati; i capi centro erano in contatto con gli esterni e sapevano quindi chi era in attività; erano sempre i capi centro a scegliere le persone che avrebbero dovuto partecipare alle esercitazioni; i capi centro, peraltro, non avevano documentazione relativa alla storia pregressa (udienza del 22 gennaio 2001, ff. 71- 72). E le affermazioni degli imputati sono state confermate da D' Alù (ud. 12 aprile 2000, f. 87). Come detto, la contestazione formulata nel capo di imputazione non è tuttavia quella della falsità della lista, nel senso che i nominativi inseriti nell'elenco non fossero quelli delle persone che in realtà hanno fatto parte della struttura, bensì quella che, attraverso l'attestazione che i "gladiatori" erano le 622 persone indicate nella lista, si sarebbe ommesso di riferire che numerose persone (23, secondo quanto accertato dal dott. Padulo) erano state addestrate o comunque utilizzate anche se inserite nell'elenco dei negativi; e ciò al fine di impedire il controllo sull'operato della SAD da parte dell'autorità politica e di quella giudiziaria. Orbene, in relazione a tale contestazione occorre rilevare, in primo luogo, che, se l'ipotesi dalla quale muove la pubblica accusa è quella che attraverso la predisposizione della lista dei 622, i dirigenti del Servizio avrebbero inteso nascondere nominativi di persone imbarazzanti per la struttura, e cioè di persone in qualche modo coinvolte in fatti eversivi, tale ipotesi risulta contrastata da tutti gli accertamenti svolti, non solo nei primi giorni di novembre su impulso della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma anche successivamente. Nessuno dei nominativi che, secondo quanto accertato dal consulente tecnico del pubblico ministero, avrebbero dovuto essere inseriti nell' elenco dei gladiatori, perché addestrati, risulta infatti gravato da indicazioni circa un possibile coinvolgimento in fatti eversivi (così come, appare opportuno ricordare, nessuno dei nominativi inseriti nella lista dei 622, è risultato gravato da simili sospetti). Se poi si considera che la lista dei 622 è stata elaborata sulla base dei soli fascicoli personali e della rubrica generale, senza cioè prendere in esame i registri dei corsi di addestramento e quelli delle esercitazioni, la conclusione alla quale deve pervenirsi è che le eventuali omissioni nella predisposizione della lista dei 622 sarebbero riferibili, non ad una determinazione del gen. Inzerilli o dell'amm. Martini, i quali, a detta dei compilatori materiali della lista, nessuna indicazione in tal senso avrebbero dato, ma semplicemente ad un errore determinato da una consultazione solo parziale della documentazione utile; documentazione che, quand'anche fosse stata consultata al momento della elaborazione degli elenchi non avrebbe comunque potuto portare all'inserimento di nominativi che avrebbero potuto pregiudicare la affidabilità della struttura. Ne, ad avviso della Corte, tale conclusione può ritenersi contrastata dalla "vicenda Stoppani", il quale, benché inserito nella rubrica generale come negativo, secondo quanto accertato da una sentenza divenuta irrevocabile, emessa da questa stessa Corte di assise, risulta essere stato addestrato presso

il CAG di Alghero in vista di un'operazione particolarmente delicata quale quella di catturare un terrorista altoatesino all'estero e condurlo in Italia. Il gen. Inzerilli, imputato anche nel procedimento relativo alla vicenda Stoppani, ha affermato che questi non ha avuto nulla a che fare con la Gladio, in quanto era stato individuato e proposto dal Direttore del Servizio Santovito, che il suo compito (- era quello di addestrarlo per conto del Servizio in generale e che solo per scrupolo avevano richiesto le informazioni, cosa, questa, che giustificava l'inserimento del nominativo tra quelli degli esterni. Le indicazioni offerte dal gen. Inzerilli non contrastano con quanto accertato nella citata sentenza, dal momento che, in effetti, le stesse modalità di addestramento dello Stoppani risultano del tutto differenti da quelle normalmente seguite per il personale esterno addestrato ad Alghero. Stoppani, infatti, fu sottoposto ad un addestramento personalizzato, sia quanto alle finalità dell'operazione per la quale avrebbe dovuto essere impegnato, sia perché non partecipò ad un corso ordinario, ma ad un addestramento che era destinato esclusivamente a lui. Del resto, che la presenza del nominativo di Stoppani nell'elenco dei negativi non dovesse comportare necessariamente un'attenzione del Servizio ai fini del suo inserimento nella organizzazione, lo si desume sulla base del rilievo che egli non fu posto a conoscenza della esistenza della rete (che anzi, avrebbe dovuto egli stesso avvalersi di persone non riferibili in alcun modo al Servizio) e delle sue finalità e che, al contrario, le finalità per le quali egli è stato addestrato sicuramente non rientravano tra quelle proprie della struttura. Per quanto riguarda poi le altre anomalie riscontrate dall'ufficio del pubblico ministero, alle quali pure, nella memoria difensiva degli imputati Martini e Inzerilli, vengono offerte risposte non implausibili, la Corte rileva che, a parte i dubbi sulla efficienza della organizzazione che quei rilievi suscitano, appare decisiva, ai fini della esclusione della sussistenza delle falsità ideologiche contestate, la considerazione che nessun nominativo di quelli indicati come appartenenti alla organizzazione o di quelli indicati tra i negativi e tuttavia addestrati, presenti pregiudizi significativi per i fini esplicitati nel capo di imputazione. Ne potrebbe obiettarsi che le attestazioni sarebbero comunque false perché sarebbero stati distrutti documenti che, ove esistenti, avrebbero condotto a risultati diversi. Anche a questo proposito, vanno ribadite le considerazioni svolte in precedenza in relazione ad altre contestazioni di falsità ideologica. A tali considerazioni deve qui aggiungersi che l'assunto secondo cui le distruzioni sarebbero state preordinate al fine di non consentire il controllo dell'autorità politica o di quella giudiziaria, sia negli anni passati, sia nel 1990, risulta smentito dal rilievo che certamente, per quel che riguarda la consistenza numerica della struttura, le distruzioni documentali non hanno affatto avuto quel carattere di sistematicità che, se vi fosse stato, verosimilmente avrebbe comportato la distruzione anche di tutti quei documenti nei quali alla quella consistenza si fa riferimento. E' sufficiente rilevare che vi sono in atti le relazioni annuali sullo stato della organizzazione, il documento dello giugno 1959, le relazioni predisposte dal gen. Inzerilli in ordine alla consistenza numerica nel 1982 e nel 1984, tutti documenti che, se gli imputati avessero avuto consapevolezza di una situazione reale della organizzazione non corrispondente a quella della quale loro erano a conoscenza ed avessero avuto la volontà di sottrarla al controllo dell'autorità politica prima e di quella giudiziaria poi, con un elevato grado di probabilità non avrebbero certamente conservato. Anzi, proprio il documento con il più elevato numero di informazioni di quella che avrebbe dovuto essere la consistenza della struttura, ove il progetto iniziale fosse stato realizzato, risulta incluso tra gli allegati all'appunto del 5 maggio 1990.

Strettamente connessa alla contestazione ora esaminata è quella relativa alla falsa attestazione "che il personale già appartenente alla Organizzazione O transitato nella Struttura S/B era indicato nelle liste predette". In relazione a quest'ultima contestazione, il pubblico ministero, nella requisitoria scritta individua nella nota in data 31 agosto 1990 il documento nel quale sarebbero contenute le false attestazioni concernenti il rapporto tra la rete S/B e l'Organizzazione O, la continuità ditale Organizzazione anche oltre la data di morte apparente e la presenza di suoi militanti nella rete gestita dal Centro Ariete. A tale lettera, deve aggiungersi quella in data 30 novembre 1990, sempre a firma dell'amm. Martini, nella quale, in risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dal CESIS

con nota del 23 novembre, si forniscono giustificazioni in ordine alla consistenza numerica della struttura, quale risultante da documenti recanti indicazioni apparentemente non compatibili con il dato numerico conclusivo di 622 appartenenti alla struttura stessa. Ed ancora, la contestazione di falsità ideologica in esame deve riferirsi anche alla lettera in data 17 dicembre 1990, del pari a firma dell'amm. Martini, nella quale, in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dal presidente della Commissione parlamentare sulle stragi, si forniscono chiarimenti in ordine alla consistenza numerica delle unità di guerriglia che, nell'ambito della organizzazione Gladio, potevano ricorrere per l'armamento a depositi affidati alla custodia di determinate stazioni dell'Arma dei Carabinieri. Infine, anche la lettera 20 novembre 1990, a firma, d'ordine, del gen. Inzerilli, nella quale, in risposta ad un quesito formulato dal CESIS relativo al significato della espressione "cellula" utilizzata dall'amm. Martini nel corso di un'audizione alla Commissione parlamentare sulle stragi, si precisa che la risposta dell'amm. Martini ("Il Servizio gestiva i 622 e basta. ..E' chiaro che ognuno di questi avrebbe rappresentato il Nucleo attorno al quale si sarebbero creati degli altri nuclei di resistenza. Però quelli gestiti dal Servizio erano solo questa intelaiatura di base ..") deve considerarsi esatta in quanto: sia per memoria, sia dall'esame degli atti, non risulta che nessun esterno venisse autorizzato ad arruolare o contattare altri elementi senza l'autorizzazione della Centrale (nel quale caso i nominativi sono compresi tra i 622 o tra i negativi); le mobilitazioni di cui al documento Le Forze Speciali del SIFAR e l'Operazione Gladio datato 1° giugno 1959, erano soltanto idee inserite in un documento di pianificazione mai concretizzatosi nella realtà. Tutti i documenti ora citati, infatti, attengono ad un periodo iniziale della vita della organizzazione Gladio, al suo collegamento con la brigata Osoppo e alla consistenza numerica in quel periodo. Anche tale contestazione presuppone, per altro verso, la falsità della lista dei 622 gladiatori. Si assume, infatti, che sarebbe esistito personale già appartenuto alla Osoppo che sarebbe transitato nella Gladio e che non risulterebbe inserito nella lista dei 622. Valgono, quindi, a questo proposito le argomentazioni già sviluppate in merito alla consistenza e alla veridicità della lista dei 622. Del resto, non può non rilevarsi, anche in riferimento al rapporto tra la Organizzazione Gladio e la Brigata Osoppo, che è proprio nella documentazione allegata all'appunto in data 5 maggio 1990, e in particolare nel documento Le Forze Speciali del SIFAR e l'Operazione Gladio, che si rinviene una affermazione inequivocabile circa la esistenza di tale rapporto. In questo documento si trova esplicitata l'indicazione che la Stella Alpina, della quale viene anche indicata la consistenza numerica secondo la pianificazione all'epoca ipotizzata, costituisce la erede della Osoppo; e nell'appunto allegato alla risposta del 30 novembre 1990 indirizzata al CESIS vengono svolte considerazioni proprio in ordine alla consistenza numerica della Organizzazione Gladio, e della Stella Alpina in particolare, quale risultante dal citato documento del 1959, nonché in ordine alla consistenza numerica della intera Organizzazione risultante da documenti successivi. Del resto, posto che i riferimenti alla Osoppo attengono al periodo iniziale della vita della Gladio, che nel 1972 sono state modificate le modalità di tenuta dei fascicoli personali, che il gen. Inzerilli ha assunto la direzione della V Sezione nel novembre 1974 senza, che, come si è visto, al momento del passaggio delle consegne il suo predecessore lo avesse messo al corrente di eventuali preoccupazioni circa l'affidabilità della struttura, e che l'amm. Martini è stato indottrinato nel 1976 ed ha assunto la direzione del SISMI nel 1984, che la documentazione relativa alla Osoppo e i fascicoli personali dei soggetti, che avrebbero fatto parte prima di questa organizzazione e poi della Gladio sono stati distrutti e che in relazione a tale distruzione lo stesso pubblico ministero ha chiesto l'assoluzione degli imputati per non aver commesso il fatto, eventuali ed ulteriori riferimenti ad una diversa consistenza del personale già appartenente alla Osoppo poi transitato nella Gladio, nel 1990, e cioè nel momento in cui l'autorità politica, per il tramite del CESIS, ha chiesto delucidazioni, non avrebbero potuto essere attinti altro che dai ricordi di persone che avevano prestato la propria attività presso il Servizio di informazioni militari fino ai primi anni '70; ma, come si è rilevato in riferimento ad altre contestazioni di falsità ideologica, non può configurarsi in relazione ad informazioni, desumibili da tradizione orale e prive di riscontro documentale un obbligo di attestazione e conseguente- mente neanche la stessa configurabilità di una falsità ideologica. Senza dire, anche a proposito della contestazione di falsità

in esame, che la soppressione documentale non è stata operata con la sistematicità che una volontà di occultare vicende sulle quali non si voleva il controllo dell'autorità politica avrebbe richiesto. Che se poi, attraverso la contestazione di falsità ideologica circa il rapporto tra la Osoppo e la Gladio, si volesse ipotizzare che fino al 1972 è esistita una organizzazione parallela alla Gladio, della quale la Gladio non era altro che la copertura e della quale l'amm. Martini e il gen. Inzerilli non hanno volontariamente e coscientemente dato conto, non potrebbe non rilevarsi che tale ipotesi si infrangerebbe contro i provvedimenti di archiviazione sollecitati dalla stessa Procura della Repubblica e adottati dal giudice per le indagini preliminari. In sostanza, se si ipotizza che possa essere esistita una organizzazione parallela alla Gladio ovvero che aderenti alla struttura possano avere posto in essere comportamenti non riconducibili alle finalità della struttura stessa e che i responsabili del Servizio siano stati consapevoli di tale situazione e volontariamente abbiano, dapprima disposto o operato distruzioni documentali al fine di occultare l'organizzazione o i comportamenti devianti, e successivamente attestato circostanze false o abbiano omesso di riferire all'autorità politica o a quella giudiziaria elementi essenziali, non appare coerente ritenere, come lo stesso ufficio del pubblico ministero ha mostrato di ritenere, che la Gladio, in quanto tale, non presentava profili di illiceità. Se viceversa si parte dalla premessa che la Gladio, in quanto tale, non presentasse profili di illiceità, non si vede come si possano ritenere ideologicamente false le attestazioni, da parte dei responsabili del Servizio, della corrispondenza della struttura alle sue finalità originarie ovvero le omissioni nella indicazione di elementi essenziali che, se esistenti, non potrebbero non mettere in discussione la stessa legittimità della struttura.

Per quanto riguarda la falsità ideologica consistente nel fatto che l'amm. Martini e il gen. Inzerilli, nelle loro comunicazioni con l'autorità politica, non avrebbero fatto alcun cenno alle finalità interne della Gladio e alla sua utilizzazione a scopi informativi in tempo di pace (falsità per omissione che sarebbe riscontrabile, in particolare, nei documenti in data 5 maggio 1990, allegato alla nota della Presidenza del Consiglio dei ministri del 15 novembre 1990, e in quello datato 17 ottobre 1990, allegato alla nota della Presidenza del Consiglio in data 5 novembre 1990), va rilevato che, nella requisitoria scritta, l'ufficio del pubblico ministero ha affermato che "benché i documenti fossero predisposti proprio per rispondere alle richieste di informazioni da parte delle Autorità politica e giudiziaria circa possibili compromissioni della Rete o di suoi esponenti in fatti di eversione, con specifico riferimento al Nord-Est del Paese nei primi anni '70, nessuna informazione viene fornita circa la originaria previsione di finalità interne, le preoccupazioni che avevano portato allo smantellamento della Rete nel 1972/73, la continuativa attività di raccolta di informazioni". In relazione a tali contestazioni, occorre subito rilevare che, come ha puntualmente notato la difesa degli imputati, il documento in data 17 ottobre 1990, ancorché contenga una storia della Gladio probabilmente elaborata su appunti predisposti dai responsabili del Servizio, tuttavia è un documento non ascrivibile formalmente agli imputati. Si tratta, infatti, di una nota riferibile al Governo, come risulta evidente dal fatto che in essa è scritto che "il Governo si impegna a rivedere tutte le disposizioni in materia di guerra non ortodossa ed a promuovere, ove del caso, nelle competenti sedi collegiali alleate ogni utile iniziativa volta a verificare, sia sul piano politico che su quello della tecnica militare, l'attuale utilità e validità dei sistemi clandestini di protezione del territorio dello Stato". Delle pretese falsità per omissione contenute in tale documento, pertanto, non possono essere chiamati a rispondere gli imputati. L'appunto in data 5 maggio 1990, invece, è certamente riferibile ai responsabili del SISMI. Si è visto che tale appunto è stato predisposto dall'Invernizzi nella primavera del 1990 ed è stato da lui elaborato sulla base della documentazione di archivio (in particolare, i documenti della Serie G). L'Invernizzi ha peraltro affermato di non avere avuto alcuna indicazione specifica su quale dovesse essere il contenuto dell'appunto, nel senso che la richiesta, generica, era quella di redigere una storia della organizzazione. Sul punto, la Corte rileva che non vi è in atti alcun elemento sulla base del quale sia possibile dubitare di quanto affermato dall'imputato e dal quale desumere che nella redazione dell'appunto, fatto proprio dal direttore e dal capo di Stato maggiore del Servizio, si sia volontariamente omesso di riferire su

circostanze sulle quali vi era un preciso obbligo di riferire. Tuttavia, che nella predisposizione dell'appunto non sia stata commessa una falsità per omissione con riferimento, in particolare, alle pretese finalità interne della Gladio, è un dato che può ritenersi provato sulla base del rilievo che l'appunto in data 5 maggio 1990 è corredato da 25 allegati, uno dei quali è il documento in data 1° giugno 1959 (all. n. 10), relativo alle Forze speciali del SIFAR e l'Operazione Gladio, nel quale, come si è visto, si fa riferimento ai sovvertimenti interni. Se la prova del possibile impiego della struttura per finalità interne deve desumersi, sulla base delle considerazioni

svolte in precedenza, dalla documentazione esistente presso gli archivi del Servizio, appare evidente come una falsità sul punto non possa in alcun modo essere configurata. Ma, ad avviso della Corte, le risultanze istruttorie consentono di escludere che tra le finalità della Gladio vi fosse anche quella dell'intervento in caso di sovvertimenti interni non collegati ad ipotesi di invasione del territorio nazionale da parte delle truppe di altri Paesi. E' sufficiente ricordare, a questo proposito, che lo stesso ufficio del pubblico ministero, nel richiedere al Tribunale dei ministri l'archiviazione del procedimento a carico dell'on. Cossiga e degli attuali imputati Martini e Inzerilli, ha in modo esauriente sviluppato le ragioni che inducono ad escludere che tra le finalità della Gladio ve ne fossero anche di natura interna (v. paragrafo 5.5). Per quanto riguarda invece la falsità consistente nel non aver riferito della attività informativa svolta dalla Gladio, occorre rilevare che la contestazione formulata nel capo di imputazione riguarda lo svolgimento di attività informative sulle attività dei partiti, dei movimenti e delle personalità politiche e sindacali. Esulano, quindi, dalla contestazione eventuali impieghi della struttura per l'acquisizione di informazioni in merito all'organizzazione delle brigate rosse (impiego al quale hanno fatto riferimento i testi Sattin, il quale ha precisato che nel 1978 il generale Inzerilli aveva dato indicazioni nel senso che gli allievi venissero addestrati a raccogliere informazioni sui terroristi di sinistra, sia pure con una modalità di acquisizione passiva delle informazioni piuttosto che di ricerca attiva udienza del 18 aprile 2000, f. 41 il teste Piacentini, il quale ha riferito di una sua proposta in tal senso al generale Inzerilli collocando la sua iniziativa nel 1986 o 1987- udienza del 12 aprile 2000, ff. 133-134) ovvero per la ricerca di informazioni in ordine al traffico di stupefacenti (impiego, questo, al quale ha fatto riferimento l'amm.), Martini e del quale ha parlato anche il sen. Andreotti, affermando di avere appreso di tale ~ iniziativa dell'amm. Martini solo in seguito alle dichiarazioni di quest'ultimo in sede di Comitato di vigilanza e precisando che era rimasto molto male impressionato da tale iniziativa e che, se fosse stato interpellato preventivamente non avrebbe prestato il proprio consenso udienza del 2 novembre 1999, ff. 30-32). In relazione a tale contestazione, si deve premettere che l'acquisizione di informazioni costituisce una delle attività tipiche di un servizio di informazioni, militare o civile che sia. Che la Gladio fosse predisposta anche alla ricerca e all'acquisizione di informazioni, quindi, non può ritenersi una predisposizione impropria della struttura; questa, del resto, risulta essere stata articolata anche su nuclei appositamente destinati all'attività di informazione e propaganda, della esistenza dei quali è fatta menzione nell'appunto del 5 maggio 1990. All'evidenza, tale attività in tanto poteva ritenersi rientrante nei compiti istituzionali della struttura, in quanto fosse finalizzata allo svolgimento dei compiti operativi della stessa, fosse cioè necessaria a garantire un intervento efficace nel caso di invasione del territorio nazionale, evento al quale era subordinata la sua operatività Gladio. All'evidenza, inoltre, deve ritenersi che, in quanto strumentale alle finalità prioritarie della organizzazione, l'attività di informazione abbia formato oggetto di addestramento. Ebbene, tali indicazioni risultano dal documento in data 5 maggio 1990, là dove, appunto, si dà atto che "l'attuazione delle direttive di SHAPE nonché gli accordi presi in sede del Comitato di Coordinamento Alleato ha portato alla formazione nell'ambito del SISMI di quadri in grado di istruire personale esterno alla condotta, in caso di invasione. di operazioni militari clandestine: a) Informazione, Propaganda, affidate a nuclei appositamente addestrati inquadrati in reti polivalenti;..."). Il problema che si pone in relazione alla contestazione di falsità della omessa inclusione della finalità informativa tra quelle proprie della struttura, presuppone dunque che si ritenga provato che un'attività informativa è stata svolta dal personale esterno della Gladio per finalità diverse da quelle strettamente preordinate all'intervento operativo (e in

particolare, tenuto conto della contestazione contenuta nel capo di imputazione, per quella di acquisire informazioni sulle attività dei partiti, dei movimenti e delle personalità politiche e sindacali) e che di tale attività risulti una qualche traccia documentale. La Corte ritiene che le risultanze istruttorie non consentono di affermare che una simile attività sia stata svolta dal personale esterno della Gladio, o quanto meno che sia stata svolta sulla base di indicazioni esplicite da parte dei responsabili, nel tempo, del Servizio e della organizzazione Gladio. L'ufficio del pubblico ministero, nella requisitoria scritta, ha individuato alcune fonti documentali dalle quali dovrebbe desumersi l'impiego della struttura per finalità informative del tipo di quelle contestate. Il primo sarebbe costituito dal verbale del 3 dicembre 1958, nel quale viene indicata, tra le attività delle formazioni, quella informativa, che si svolge sulla base di relazioni periodicamente inviate dai Comandanti delle formazioni di Stella Alpina sulla situazione generale della zona, sulle attività palesi e clandestine dell'opposizione, su notizie di carattere operativo del terreno, sulla formazione stessa e sui materiali. L'attività informativa avrebbe dovuto essere organizzata attraverso appositi manuali di istruzione denominati SB/Teo, e cioè pubblicazioni consultabili solo dai destinatari, che introducono ai "metodi di penetrazione nel partito comunista". Si tratterebbe, ad avviso della Procura, di manuali, espressamente formati per la rete S/B, per la raccolta di informazioni e la penetrazione di partiti politici italiani, e che avrebbero costituito la base per un'attività protrattasi anche oltre il 1972; da tali pubblicazioni emergerebbe la predisposizione di un'intensa attività di raccolta delle informazioni sin dal tempo di pace, alla quale contribuiscono anche le strutture S/B. A tale proposito, peraltro, occorre rilevare che le indicazioni che è possibile desumere dai materiali documentali e dalle citate pubblicazioni non appaiono dotate di univocità, dal momento che, come correttamente evidenziato nella stessa requisitoria, concorrono anche altre indicazioni che possono indurre a ritenere tale attività strettamente finalizzata a consentire la possibilità di intervento della struttura una volta verificatasi la condizione della invasione del territorio nazionale. E' sufficiente, infatti, rilevare che nel documento S/5/GNO-3/PCI, avente ad oggetto il Piano di copertura e inganno, nel concetto di azione si indica l'obiettivo di "costituire in ambito nazionale una situazione informativa aggiornata in campo sociale, politico, delle comunicazioni e del terreno attivando costantemente le strutture informative in vita sin dal tempo di pace", mentre nel paragrafo relativo alla "fase di organizzazione" si specifica che: "a) quale fase di organizzazione deve essere considerato il tempo di pace; b) in questa fase tutte le reti esistenti, qualunque sia la loro specializzazione e i loro compiti all'emergenza, devono inviare periodicamente alla Centrale rapporti relativi agli obiettivi di informazione riportati nell'allegato G, al fine di consentire la costituzione, aggiornata, di una situazione informativa che dovrà costituire la base sulla quale poi operare all'atto dell'emergenza e dell'occupazione del territorio nazionale". In sostanza, dai documenti citati, i quali certamente consentono di affermare che fu predisposta e organizzata una attività di ricerca di informazioni, ma non anche che quella attività venisse in concreto svolta ed eventualmente con quale ambito di estensione e con quali modalità, non emerge che la ricerca di informazioni quali quelle oggetto della contestazione fosse un'attività autonoma e svincolata dalla finalità originaria della struttura, come tale meritevole di un'autonoma segnalazione all'autorità politica nel momento in cui questa ebbe a richiedere una relazione sulla struttura stessa, e non anche una semplice predisposizione addestrativa finalizzata ad agevolare il passaggio alla fase operativa, ove si fosse verificata l'invasione del territorio nazionale. Sempre sul piano documentale, nella requisitoria vengono ricordati i documenti elaborati in occasione della prevista istituzione, all'incirca nel 1973, di una organizzazione meridionale nell'ambito della Sezione SAD e in particolare una relazione informativa sui movimenti della estrema sinistra nella città di Lecce, sottolineandosi come tale relazione costituisca espressione di un'attività informativa vera e propria, che nulla avrebbe a che vedere con l'addestramento e che sarebbe stata svolta da una persona che avrebbe dovuto assumere il ruolo di capo dell'intera rete meridionale. Anche in questo caso, peraltro, dalla esistenza di questa documentazione non appare desumibile in modo univoco che tra le finalità della struttura S/B vi fosse quella di svolgere un'attività informativa svincolata dalla predisposizione operativa propria della organizzazione, non potendosi escludere che, in vista della

costituzione di un' articolazione della struttura in urla zona del territorio nazionale, fosse necessario acquisire informazioni sulla realtà locale di interesse per le finalità della organizzazione. Si tratta, comunque, di una vicenda del tutto particolare, che non può essere di per se ritenuta sintomatica della esistenza di finalità diverse da quelle istituzionale e con queste non raccordata, e in relazione alla quale non poteva configurarsi sussistente, in occasione della elaborazione dell'appunto del 5 maggio 1990, tenuto conto delle esigenze alle quali quest'ultimo rispondeva, uno specifico obbligo di informazione, la cui violazione potesse integrare una falsità ideologica. Nella requisitoria vengono poi indicate alcune fonti dichiarative dalle quali pure potrebbe desumersi l'impiego della struttura in attività informative del tipo di quelle contestate. Si tratta sia delle dichiarazioni rese da Antonino Melis (verbale del 13 marzo 1991), il quale, pur negando di essere stato l'estensore di una relazione informativa sul partito comunista italiano, ha appunto affermato di aver raccolto periodicamente le informazioni richieste, redigendo informative dattiloscritte, rispetto alle quali, in qualche occasione, gli furono richiesti approfondimenti, e di essere convinto che la raccolta e la trasmissione delle informazioni secondo determinati formulari fosse abituale anche per gli altri componenti della Rete, sia delle dichiarazioni rese da più persone, segnalate da Audino, in relazione alla attività di informazioni all'interno della FIAT sul finire degli anni '60. A quest'ultimo proposito, peraltro, è sufficiente rilevare che nessuna delle persone indicate ha fatto parte della Gladio, pur essendo state segnalate e pur essendovi quindi, negli archivi del Servizio, un fascicolo a loro intestato (sul punto, v. in sintesi, quanto riferito dal commissario Lamberto Giannini all'udienza del 23 novembre 1999, ff. 95-96; ma vedi anche il verbale delle sommarie informazioni rese da Francioli, acquisito all'udienza del 18 maggio 2000). E' vero che, nella requisitoria si osserva che le informazioni relative a queste persone erano positive e che l'annotazione N (negativo) apposta sul fascicolo sembrerebbe coprire una precedente indicazione I (sigla relativa al settore informazioni della struttura); tuttavia, è altresì vero che, secondo quanto emerge dalla indicazioni contenute nella stessa requisitoria, le attività informative all'interno della FIAT sarebbero state svolte in epoca antecedente all'assunzione di responsabilità nella gestione della Gladio da parte del generale Inzerilli e dell'amm. Martini. Ne consegue che una possibile attestazione, da parte di questi ultimi, nelle note indirizzate all'autorità politica nel 1990 non avrebbe potuto in alcun modo essere desunta dalla documentazione agli atti del Servizio. Del pari, per quel che riguarda le dichiarazioni del Melis, deve rilevarsi che ciò che si assume che gli imputati avrebbero omesso di indicare nelle note indirizzate all'autorità politica, lo avrebbero potuto dedurre esclusivamente dalla esistenza negli atti della Gladio di una sola relazione, che, peraltro, avrebbe anche potuto essere qualificata o ritenuta una forma di addestramento allo svolgimento di attività informativa in previsione del verificarsi della condizione cui era subordinata l'operatività della organizzazione Gladio. Del resto, che le attività informative svolte da persone inserite nella struttura fossero strettamente connesse alla organizzazione e allo svolgimento delle esercitazioni, avessero cioè fini addestrativi, è riferito da altri testi (v. , ad esempio, quanto affermato da Gregorio De Lotto, udienza del 21 dicembre 2000, ff 37-38). Considerazioni non dissimili valgono, quanto alla contestata falsità ideologica per omessa indicazione di finalità informative interne della struttura, con riferimento alla nota informativa relativa al "Corriere della sera" (v. nel fascicolo delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da Alberto Espamer, acquisito al fascicolo del dibattimento sull'accordo delle parti). Dalla presenza tra i documenti riferibili alla Gladio di una sola nota del tipo di quella in questione, che secondo quanto affermato nella nota di trasmissione risulta essere pervenuta da fonte riservata, non può desumersi che tra le attività della struttura vi fosse anche quella di acquisire informazioni sulle vicende relative alla proprietà del Corriere della sera; senza dire che, come ipotizzato dall'Espamer nel verbale in data 1° luglio 1991, l'appunto potrebbe essere stato trasmesso da persona che in tal modo intendeva accreditarsi presso il Servizio, a prescindere comunque da qualsiasi sollecitazione in proposito. In conclusione, la falsità ideologica contestata agli imputati per avere omesso di riferire all'autorità politica e all'autorità giudiziaria che la Gladio aveva finalità interne e che svolgeva attività informativa sulle attività dei partiti, dei movimenti e delle personalità politiche e sindacali non sussiste.

L'amm. Martini e il gen. Inzerilli sono chiamati a rispondere altresì sia del fatto di avere occultato, manomettendo l'archivio ed impedendo così il rinvenimento dei documenti, ovvero omettendo di segnalare l'esistenza di documentazione custodita altrove al momento del sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, documenti significativi, sia del fatto di avere omesso di indicare l'esistenza, presso l'Ambasciata d'Italia a Londra, di una cassaforte contenente documenti di pertinenza della Rete S/B e quindi oggetto del provvedimento di sequestro dell'autorità giudiziaria e, tra l'altro, spezzoni di microfilm formati nel 1975 dai quali emergeva la circostanza non risultante da alcun atto o documento, né da dichiarazioni dei responsabili della struttura della esistenza di microfilm. Nelle conclusioni finali, il pubblico ministero ha chiesto per tali condotte la derubricazione nel reato di cui all'art. 323 c.p. e l'assoluzione degli imputati perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La Corte ritiene che gli imputati debbano essere assolti da entrambe le contestazioni perché il fatto non sussiste. In relazione alla contestazione relativa all'occultamento di documenti significativi, premesso che l'ordine di sequestro concerneva tutta la documentazione relativa alla Gladio, appare sufficiente rilevare, per escludere la sussistenza del contestato illecito, che il teste Felice Biasibetti, nel 1990 in servizio presso la VII Divisione con l'incarico di gestire il nucleo amministrativo, ha chiarito che solo in un secondo tempo si è trovata la documentazione che inizialmente era stata considerata come ordinaria, normale, che è stata inserita nell'archivio Gladio con una diversa numerazione, quella in rosso, e della quale si è di volta in volta provveduto ad informare gli uffici competenti. Paolo D'Alù, all'epoca in servizio alla VII Divisione quale addetto alla tenuta degli archivi e in parte-colare ai fascicoli degli esterni, ha da parte sua riferito che, in occasione del sequestro del dicembre 1990, venne chiamato ad assistere alle operazioni ed ha precisato che né l'amm. Martini, né il gen. Inzerilli, hanno dato indicazioni nel senso di non dire che determinati documenti si trovavano in un determinato posto, ed ha anzi ricordato che l'amm. Martini chiese ai funzionari presenti se erano sicuri che tutto il materiale si trovava in quei locali (udienza del 12 aprile 2000, ff. 94-95). In presenza di tali dichiarazioni, deve escludersi che la omessa esibizione di una parte della documentazione sia riconducibile ad una scelta volontaria e finalizzata ad impedire che l'autorità giudiziaria procedente potesse acquisire quei documenti, piuttosto che ad un causale non rinvenimento per essere quella documentazione conservata in altri locali del SISMI in quanto considerata ordinaria. Per quel che riguarda la omessa indicazione della esistenza della cassaforte di pertinenza della struttura ubicata presso i locali dell'Ambasciata d'Italia a Londra, la Corte ritiene che, una volta accertato che presso gli uffici del SISMI si trovava la documentazione ad essa relativa, ed una volta escluso che la non integrale esibizione della documentazione al momento del sequestro possa essere ricondotta ad una scelta volontaria finalizzata ad occultarne l'esistenza all'autorità giudiziaria, non sia configurabile né l'illecito originariamente contestato, né quello di cui all'art. 323 c.p. Se infatti non può muoversi alcun addebito agli imputati per il fatto che la documentazione sottoposta a sequestro nel dicembre 1990 non fosse integrale e se dalla documentazione della Gladio sarebbe dovuta risultare, come in effetti è stato, l'esistenza della cassaforte di Londra, appare evidente che alla omessa indicazione di tale circostanza, da parte dell'amm. Martini e del gen. Inzerilli (ma la contestazione avrebbe potuto riguardare anche il cap. Invernizzi, all'epoca del sequestro direttore della VII Divisione, a conoscenza della esistenza della cassaforte e presente al sequestro) non può attribuirsi alcun connotato di illiceità, dal momento che ragionevolmente gli imputati (che pure hanno onestamente ammesso di essersi completamente dimenticati della cassaforte) ben potevano presumere che dalla documentazione sottoposta a sequestro la circostanza comunque sarebbe emersa. Del resto, poiché nessuna specifica richiesta è stata loro fatta sul punto né dall'autorità giudiziaria, né dalla polizia giudiziaria (v. a questo proposito anche quanto dichiarato da Piacentini), e poiché deve ritenersi che la preoccupazione dell'amm. Martini fu quella di sincerarsi che tutta la documentazione venisse esibita, deve escludersi che la contestata condotta omissiva sia stata determinata da una scelta cosciente e volontaria degli imputati e che in essa possano quindi ravvisarsi i requisiti dell'illiceità penale. Per-de conseguentemente rilievo l'accertamento di cosa fosse effettivamente contenuto in quella cassaforte.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 530 c.p.p.; assolve Martini Fulvio e Inzerilli Paolo dai reati loro ascritti al capo a), relativamente alle ipotesi di soppressione, occultamento o distruzione della documentazione concernente i rapporti con i centri periferici e di soppressione o occultamento di microfilms di materiale documentale per non aver commesso il fatto; assolve Invernizzi Gianantonio dal reato di cui al capo c) e gli stessi Martini e Inzerilli dalle altre imputazioni loro rispettivamente ascritte perché il fatto non sussiste. Ordina il dissequestro e la restituzione al SISMI della documentazione in sequestro. Fissa in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Roma 3 luglio 2001

Il Presidente
(dott. Mario Lucio D'Andria)

Il giudice estensore
(dott. Stefano Petitti)

Depositato in cancelleria
Roma 03/12/2001